

TIGOR

rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica



II—2025

Direttrice Responsabile

Maria Stella Malafronte Venier

Comitato Scientifico

Francisco Javier Ansuátegui Roig, Giampaolo Azzoni, Giuseppe Battelli, Giliberto Capano, Michele Cortelazzo, †Franco Fileni, Cristina Garcia Pascual, Maurizio Manzin, Pierpaolo Marrone, Saul Newman

Comitato Editoriale

Pietro Adamo, Eugenio Ambrosi, Elvio Ancona, Adriano Ballarini, Elena Bettinelli, Gigliola Bridda, Federico Casa, Paola Chiarella, Marco Cossutta, Andrea Favaro, Alessandro Ferrara, Enrico Ferri, Stefano Guerra, Marina Lalatta Costerbosa, Massimo La Torre, Arianna Maceratini, Paolo Moro, Federico Puppo, Augusto Romano, Alberto Scerbo, Antonella Tafuri, Patrizia Turina, Antonio Vernacotola Gualtieri d'Ocre, Daniela Zamolo, Shaban Zanelli



ISSN (online) 2035-584X

Tigor è un periodico online, semestrale, ad accesso aperto (diamond open access) e con processo di revisione a doppio cieco, nato dall'esperienza didattica e di ricerca del Master di primo livello in Analisi e gestione della comunicazione dell'Università degli Studi di Trieste. Fondato nel 2009, rappresenta l'espressione editoriale del Centro di Ricerca sulla Comunicazione e sulla Metodologia e Argomentazione Giuridica (COMEARIUS), costituito presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Ateneo triestino.

La rivista coniuga teoresi e prassi in una prospettiva interdisciplinare tra scienze sociali, politiche, giuridiche ed economiche, abbracciando temi e problemi di scienze della comunicazione, filosofia del diritto, sociologia del diritto, argomentazione giuridica, metodologia giuridica, comunicazione istituzionale, studi socio-giuridici, diritto e letteratura e new media.

Tigor è inclusa nell'elenco delle riviste scientifiche ANVUR per le Aree CUN 12 (Scienze giuridiche), 13 (Scienze economiche e statistiche) e 14 (Scienze politiche e sociali).

e-ISSN: 2035-584X

Registrazione presso il Tribunale di Trieste n. 1190 del 16/03/2009

Direttore Responsabile: Maria Stella Malafrente Venier

Web: <https://www.openstarts.units.it/handle/10077/3178>

Contatti: redazioneTigor@scfor.units.it

Editore: EUT Edizioni Università di Trieste

Sede legale: Università degli Studi di Trieste - Piazzale Europa,1 - 34127, Trieste, Italia

P.IVA 00211830328 - C.F. 80013890324 - P.E.C.: ateneo@pec.units.it

Copyright © 2025, gli Autori

Tutti i materiali contenuti nel presente Volume sono pubblicati sotto Licenza Creative Commons Attribuzione-NonCommerciale-NonOpereDerivate 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it>).

La responsabilità dei contenuti pubblicati è esclusivamente degli autori.

Progetto grafico copertina: Patrizia Turina

In copertina: Collegio Nostra Signora di Sion, Ex Sede della Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Trieste, Trieste

Impaginazione: Elisa Widmar

Copertina: Logo EUT: Copyright © 2005, EUT Edizioni Università di Trieste

Template editoriale e impaginazione: Copyright © 2009, EUT Edizioni Università di Trieste

COMITATO SCIENTIFICO

Francisco Javier Ansuàtegui Roig (*Universidad Carlos III de Madrid*), Giampaolo Azzoni (*Università degli Studi di Pavia*), Giuseppe Battelli (*Università degli Studi di Trieste*), Giliberto Capano (*Alma Mater Studiorum Università di Bologna*), Michele Cortelazzo (*Università degli Studi di Padova*), †Franco Fileni (*Università degli Studi di Trieste*), Cristina Garcia Pascual (*Universidad de Valencia*), Maurizio Manzin (*Università degli Studi di Trento*), Pierpaolo Marrone (*Università degli Studi di Trieste*), Saul Newman (*Goldsmiths University - London*)

COMITATO EDITORIALE

Direzione Scientifica: Marco Cossutta (*Professore Associato, Università degli Studi di Trieste*)

Pietro Adamo (*Professore Ordinario, Università degli Studi di Torino*)

Eugenio Ambrosi (*già Professore a c, Università degli Studi di Trieste / CIELS Gorizia*)

Elvio Ancona (*Professore Associato, Università degli Studi di Udine*)

Adriano Ballarini (*già Professore Ordinario, Università degli Studi di Macerata*)

Elena Bettinelli (*Ricercatrice a tempo indeterminato, Università degli Studi di Trieste*)

Gigliola Bridda (*Professoressa a c., Università degli Studi di Trieste*)

Federico Casa (*Professore Associato, Università degli Studi di Trento*)

Paola Chiarella (*Professoressa Ordinaria, Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro*)

Andrea Favaro (*Professore Associato, Università degli Studi di Verona*)

Alessandro Ferrara (*Assegnista di Ricerca, Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro*)

Enrico Ferri (*Professore a c., Università degli Studi Niccolò Cusano Telematica Roma*)

Stefano Guerra (*Assegnista di Ricerca, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo*)

Marina Lalatta Costerbosa (*Professoressa Ordinaria, Alma Mater Studiorum Università di Bologna*)

Massimo La Torre (*Professore Ordinario, Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro*)

Arianna Maceratini (*Professoressa Associata, Università degli Studi di Macerata*)

Paolo Moro (*Professore Ordinario, Università degli Studi di Padova*)

Federico Puppo (*Professore Ordinario, Università degli Studi di Trento*)

Augusto Romano (*Professore Associato, Università degli Studi di Napoli Federico II*)

Alberto Scerbo (*Professore Ordinario, Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro*)

Antonio Vernacotola Gualtieri d'Ocre (*Dottore di Ricerca, Gruppo di Ricerca sulla Normatività – Università degli Studi di Udine*)

Daniela Zamolo (*Centro di Ricerca sulla Comunicazione e sulla Metodologia e Argomentazione Giuridica "COMEARIUS" – Università degli Studi di Trieste*)

Shaban Zanelli (*Dottore di Ricerca, Gruppo di Ricerca sulla Normatività – Università degli Studi di Udine*)

Redazione

Direzione Editoriale: Antonella Tafuri (*Centro di Ricerca sulla Comunicazione e sulla Metodologia e Argomentazione Giuridica "COMEARIUS" – Università degli Studi di Trieste*)

Segreteria e supporto tecnico: Patrizia Turina (*Servizi Informatici, Dipartimento di Studi Umanistici (DiSU), Università degli Studi di Trieste*)

Tigor. Rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica

A. XVII (2025) n. 2 (luglio-dicembre)

Sommario

- 5 Presentazione
- 6 Antonio Vernacotola Gualtieri D'Ocre
Prospettive di filosofia della pena in margine
alla traduzione commentata del libro I del *De
ira* di Seneca a cura di A. Musio. *Un'analisi
filosofico giuridica*
- 14 Andrea Favaro
'Colpa', 'Sanzione' e 'Autonomia' nella vicenda
di un omicidio negato
- 24 Linda Brancaleone
I diritti delle persone LGBTQIA+ tra teoria
del diritto e giurisprudenza delle corti europee
- 40 Christian Stocchi
Nuovi paradigmi dei piani editoriali per la
comunicazione digitale
- 49 Marco Cossutta
La sorella gemella di Thomas Hobbes e il
Socrate en veston. Note intorno alla *paura*
- 55 Enrico Maestri
La breve distanza: ermeneutica giuridica e
intelligenza artificiale nella fabbrica delle
decisioni. Note a margine a *Postdiritto* (2022)
e a *La responsabilità del giudice e l'algoritmo*
(2023) di Giuseppe Zaccaria
- 63 Emmanuel Raffaele Maraziti
L. Mellace, *I diritti dei cittadini europei presi sul
serio. Diritti e cittadinanza nella giurisprudenza
della Corte di Giustizia dell'UE*, Mimesis, 2025
- 65 Francesco Cirillo
Migrazioni, identità e convivenza.
Itinerari filosofici e giuridici dalla XIII
edizione della SEA

Presentazione

Il secondo fascicolo del 2025 si apre con un contributo di Antonio Vernacotola Gualtieri D'Ocre, il quale si sofferma su una recente traduzione commentata del *Libro I* del *De ira* di Seneca realizzata da Andrea Musio concentrando la sua attenzione sulla filosofia della pena sviluppata dal grande pensatore della romanità classica; Andrea Favaro, proponendo un saggio su *'Colpa', 'Sanzione' e 'Autonomia' nella vicenda di un omicidio negato*, si sofferma sull'opera letteraria di Henrik Stangerup con particolare riguardo al romanzo *L'uomo che voleva essere colpevole*. A questo contributo riconducibile al filone di studi su diritto e letterature segue il saggio di Linda Brancaleone, *I diritti delle persone LGBTQIA+*, ove si riflette sulla tutela offerta delle corti europee a questa particolare minoranza.

Christian Stocchi, proponendo un'analisi sui *Nuovi paradigmi ed evoluzioni strategiche dei piani editoriali per la comunicazione digitale*, dal punto di vista delle scienze della comunicazione indaga sull'impatto delle nuove tecnologie digitali sulle politiche editoriali delle pubbliche amministrazioni e sulle aziende private.

Ancora riconducibile al filone d'indagine su diritto e letteratura è il contributo di Marco Cossutta, *La sorella gemella di Thomas Hobbes e il Socrate en veston*, che prende spunto da una novella del polemistista francese Han Ryner.

Enrico Maestri, con il saggio *La breve distanza: ermeneutica giuridica e intelligenza artificiale nella fabbrica delle decisioni*, propone al lettore una rilettura critica delle opere più recenti del filosofo del diritto Giuseppe Zaccaria. Emmanuel Raffaele Maraziti recensisce un volume di Leonardo Mellace, *I diritti dei cittadini europei presi sul serio*, recentemente pubblicato.

Chiude il fascicolo un ragionato resoconto dei lavori della XIII edizione della Scuola Estiva Arpinate

(SEA), promossa dall'Università Niccolò Cusano, dall'Istituto di Studi Politici S. Pio V e dall'Università "Magna Graecia" di Catanzaro, in collaborazione con il Centro Migrare dell'Università di Palermo e con l'Università di Cassino, che si è svolta ad Arpino, dal 4 al 7 settembre 2025, sul tema *"Migrantes. Le migrazioni nella storia e nel mondo contemporaneo"*.

Dalla prossima annata, la diciottesima, la direzione scientifica della Rivista verrà assunta dalla professoressa Elena Bettinelli, sociologa presso l'ateneo tergestino e dal professore Alberto Scerbo, docente di Filosofia del diritto, nell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro. Questo a voler ribadire e rafforzare la duplice natura di "Tigor. Rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica", sorta nel 2009 e fino ad ora animata da Marco Cossutta. Il quale, nel lasciare dopo diciassette anni la direzione scientifica, augura un prospero futuro a questa iniziativa, che, sorta come emanazione del master in "Analisi e gestione della comunicazione", allora attivo nella caducata Facoltà di Scienze della Formazione dell'ateneo tergestino e fortemente voluta dall'allora Preside, Giuseppe Battelli, poi, nel corso degli anni, anche a seguito della radicale riforma dell'ordinamento universitario, ha sviluppato un autonomo percorso, rimanendo pur sempre radicata nello Studio tergestino, segnatamente nel suo Dipartimento di Studi umanistici.

Al di là di ciò, egli non può esimersi dal ringraziare in questa sede, oltre a tutti coloro che hanno contribuito fattivamente a questo progetto, la dottoressa Antonella Tafuri, già docente nel sopra richiamato Master, per il suo fondamentale e costante operato, che sin dal primo fascicolo ha seguito con rigoroso impegno professionale la realizzazione di ogni numero della Rivista.

Prospettive di filosofia della pena in margine alla traduzione commentata del libro I del *De ira* di Seneca a cura di A. Musio. *Un'analisi filosofico giuridica*

Antonio Vernacotola Gualtieri D'Ocre

ABSTRACT

Il saggio ha come oggetto la recente traduzione commentata del Libro I del De ira di Seneca realizzata da Andrea Musio; esso assume, in tale prospettiva, una pluralità di scopi: anzitutto, si prefigge di enucleare gli aspetti innovativi di tale lettura, connotata da una peculiare filosoficità; in secondo luogo, ambisce ad evidenziare gli elementi giusfilosofici che innervano complessivamente e con viva originalità il testo senecano; in terzo luogo, si propone di tratteggiare una coerente prospettiva interpretativa della filosofia della pena senecana, per come emerge nel testo esaminato. In tal senso, grazie anche ai rilievi di Musio in merito alla natura della sanzione e alle sue differenze rispetto all'istinto vendicativo, è possibile riconoscere nel Cordovese una visione affine alla penologia classica, in particolare aristotelica, poggiante sull'idea di una pena come espressione della virtù della giustizia e perciò capace di coniugare armonicamente nella propria natura un fondante significato retributivo ed un'istanza rieducativo-correzionale.

The essay focuses on Andrea Musio's recent translation and commentary on Book I of Seneca's *De ira*; from this perspective, it takes on a variety of purposes: first of all, it aims to highlight the innovative aspects of this interpretation, characterised by a distinctive philosophical nature; secondly, it seeks to emphasise the legal-philosophical

elements that permeate Seneca's text as a whole with vivid originality; thirdly, it proposes to outline a coherent interpretative perspective of Seneca's philosophy of punishment, as it emerges in the text examined. In this sense, thanks also to Musio's observations on the nature of punishment and its differences from the instinct for revenge, it is possible to recognise in the philosopher from Cordoba a vision similar to classical penology, in particular Aristotelian penology, based on the idea of punishment as an expression of the virtue of justice and therefore capable of harmoniously combining in its nature a fundamental retributive meaning and a re-educational-correctional instance.

PAROLE CHIAVE

SENECA; *DE IRA*; ANDREA MUSIO; STOICISMO; ARISTOTELE; ERMENEUTICA; FILOSOFIA DEL DIRITTO; PENA; VIRTÙ; RETRIBUZIONE.

KEYWORDS

SENECA; *DE IRA*; ANDREA MUSIO; STOICISM; ARISTOTLE; HERMENEUTICS; PHILOSOPHY OF LAW; PUNISHMENT; VIRTUE; RETRIBUTION.

I. UNA NUOVA TRADUZIONE
COMMENTATA DEL DE IRA, LIBRO I:
“TRANSDISCIPLINARITÀ” DEL TESTO E
“FILOSOFICITÀ” DELL’INTERPRETAZIONE

Corredata da un apparato documentario ampio ed aggiornato, nonché da una nota introduttiva di preclaro spessore teorico, la traduzione del Libro I del *De ira* di Seneca realizzata da Andrea Musio¹, al netto dei diversi pregi che può vantare sul piano esegetico-filologico, ha il merito indiscusso di colmare due lacune delle quali, soprattutto nell’ambito degli studi di filosofia del diritto, si avvertiva greve il peso. Un primo punto da rimarcare, di per sé rilevante, è che il presente lavoro costituisce un’edizione critica dell’opera senecana focalizzata in modo puntuale e circostanziato sul *Libro primo* e quindi incentrata, pur senza che ne difetti un adeguato inquadramento generale del saggio, sulle questioni espressamente affrontate nel libro d’apertura, cui può essere ascritta, invero, una sostanziale autonomia tematico-concettuale². In secondo luogo, e conseguentemente, la traduzione in oggetto viene di fatto incontro alla necessità, esigita peraltro dalla stessa morfologia compositiva del *De ira*, di dare un’appropriata valorizzazione ai risvolti giusfilosofici che lo permeano in profondità ed in forza dei quali esso viene considerato, a pieno titolo, un “classico” non solamente del pensiero morale, ma anche della filosofia giuridica.

Se infatti il testo in parola si caratterizza per una congenita transdisciplinarietà, trascolorando dal settore dell’etica a quelli, egualmente cogenti, della scienza politica e della teoria del diritto, è opportuno sottolineare come l’enucleazione di una tale stratificazione di piani epistemologici richieda un approccio esegetico particolarmente avvertito e suffragato, per giunta, oltre che da ineludibili competenze filologiche, da una spiccata sensibilità speculativa. La presente traduzione, soddisfacendo in modo egregio una consimile istanza ermeneutica, si assume,

1 L.A. Seneca, *De ira: Libro primo*, trad. e commento a cura di A. Musio, Lecce, Pensa MultiMedia, 2013.

2 Si segnalano, in tal senso, la precedente edizione critica: L.A. Seneca, *De ira: Libro I*, intr., trad. interl. e note a cura di A. Nicotra, Roma, Ciranna, 1991, nonché le disamine specialistiche di L. Castiglioni, *Seneca, ‘De ira’: libro primo. Appunti dalle lezioni svolte nell’anno accademico 1958-59*, a cura di B. Zonta, Milano, La goliardica, 1959; Id., *Seneca, ‘De ira’ (libro primo): seconda parte. Appunti dalle lezioni svolte nell’anno accademico 1959-60*, a cura di N. Crugnola, Milano, La goliardica, 1960.

coscientemente, l’onere di restituire alla comunità degli studiosi delle materie giuridiche un trattato di capitale rilievo, fondamentale non solo in ordine alla definizione dei rapporti fra antropologia filosofica e teoria del diritto – sviluppata in una serie di passaggi disseminati nell’intero corpo del testo – quanto viepiù, entrando maggiormente nel dettaglio, nella prospettiva, invero attualissima, di erigere solidi percorsi giustificativi per dirimere il problema penologico per antonomasia, ovvero quello della fondazione filosofica della sanzione penale³.

Un ulteriore elemento di distinzione che contrassegna, in senso positivo, l’opera interpretativa del Musio consiste nella sua indubbia “filosoficità” o, più esattamente, nella pregnanza filosofica di cui è intrisa; più precisamente, un tale approccio critico, pur collocandosi epistemologicamente nell’ambito degli studi di filologia latina, ha il pregio, per dir così, di lasciar tralucere e disgorgare fluente l’intimo afflato etico e giusfilosofico che anima il testo senecano.

Un tale squarcio prospettico sugli orizzonti della teoresi si percepisce in una pluralità di passaggi, fra i quali val la pena di citare quello relativo allo scerveramento del ruolo specifico giocato dalla ragione nella enucleazione del dato passionale⁴. Quest’ultimo viene qui colto, con altrettale fecondità ermeneutica, quale punto d’intersezione e nodo di confluenza fra plessi concettuali differenti – anche se non eterogenei – come *adfectus* e *πάθος* da un lato⁵, cui si riconnettono i lemmi *morbus* e *pestis*⁶, e, dall’altro, quel-

3 Bene sottolinea il Musio come fra i capitoli XIV e XVI del *De ira* Seneca formuli «riflessioni di straordinaria attualità che anticipano gli odierni dibattiti su pena di morte e giustizia retributiva». A. Musio, *Introduzione* a L.A. Seneca, *op. cit.*, p. 10.

4 Non si tratta, osserva Musio, di una «passione genericamente intesa: il termine moderno non riesce a coglierne l’alta specificità. Non bisogna immaginare una dicotomia tra elemento razionale e passionale, tra una ragione disincarnata e un impeto incontenibile, pronto a spodarla nella sua lucidità. Sarà proprio Seneca a sgombrare il campo da ogni possibile equivoco a riguardo e a offrire una sintesi perfetta delle voci più autorevoli della tradizione stoica». Ivi, p. 9.

5 Musio spiega come le affinità semantiche fra i due termini siano patententi e trovino riscontro, oltre che svariate conferme nella tradizione filologica (Ivi, p. 8, n. 8), nella loro radice etimologica. *Adfectus*, infatti, rimanda «all’idea di un elemento teso a colpire, indebolire, infettare: il colpo – osserva il commentatore – è quello che la ragione subisce (in greco *πάσχει* da *πάθος*) ad opera di una rappresentazione». Ivi, p. 8.

6 L.A. Seneca, *op. cit.*, I, II, 1, trad. it. a cura di A. Musio, *cit.*, p. 22. Si rinvia in proposito al *Commento* del Curatore, ivi p. 83.

lo di un impulso, un moto interiore, che può agire sull'arbitrio umano solo dopo che la ragione gli abbia concesso il proprio assenso⁷.

E, appare appena il caso di aggiungere, lo spessore filosofico che quivi si constata incarna la precondizione essenziale – la piattaforma di lancio, verrebbe da dire – per compiere un'altra correzione, quanto meno prospettica, che risulta affatto inderogabile e che in tal sede, effettivamente, viene svolta ed incoraggiata, ovvero la giusta riqualificazione del contributo senecano all'interno della frastagliata costellazione di tesi e posizioni nella quale si rispecchia la corrente dello Stoicismo⁸, apporto sovente sottostimato (soprattutto in ambienti non specialistici) in ragione di una consolidata prassi filosofico-storiografica tendente a subordinare, nella lettura delle filosofie ellenistiche, la produzione latina a quella greca.

Ed in effetti, in merito all'annoso problema dell'identificazione delle interferenze reciproche esistenti fra ragione ed impulsività passionale, tema in riferimento al quale è d'uopo registrare una significativa divaricazione fra i principali esponenti della Scuola stoica, «sarà proprio Seneca – osserva il Musio – a sgombrare il campo da ogni possibile equivoco a riguardo, e a offrire una sintesi perfetta delle voci più autorevoli della tradizione stoica. Riprendendo le idee del caposcuola Zenone, caratterizzerà l'affezione come un mutamento dell'anima nel senso opposto alla *ratio*; assecondando l'insegnamento di Crisippo,

7 «La cosa migliore – scrive Seneca nel capitolo VIII del Libro I dell'opera – è disprezzare sin dall'inizio la prima provocazione dell'ira, combattere con le sue avvisaglie e adoperarsi per non incorrere nell'ira stessa. Difatti, se ha cominciato a portarci per la via traversa, la corsa verso la salvezza diventa difficile, poiché non c'è affatto spazio per la facoltà razionale laddove è ormai stata introdotta l'affezione [*adfectus*], e dalla nostra volontà le è stato accordato qualunque potere». Seneca, *De ira*, I, VIII, 1, trad. it. a cura di A. Musio, cit., p. 31.

8 Sui rapporti fra Seneca e lo Stoicismo esiste una bibliografia alquanto risalente: C. Corsi, *Lo stoicismo romano, considerato particolarmente in Seneca*, con una lettera di A. Conti, Prato, Tip. di A. Lici, 1884; A. Sachelì, *Lineamenti epicurei nello stoicismo di Seneca*, Genova, Libreria Editrice Moderna, 1925; V. D'Agostino, *Studi sul neostoicismo: Seneca, Plinio il giovane, Epitteto, Marco Aurelio*, II ed. riv. e ampliata, Torino, Tip. Baccola e Gili, 1962; D. Corvino, *Lucio Anneo Seneca tra stoicismo e cristianesimo*, Sarno, Edizioni dell'Ippogrifo, 1992; O. Sagramola, *Il nuovo stoicismo a Roma. Seneca: temi e problemi della filosofia antica: istanze etiche e pedagogiche nelle filosofie ellenistiche*, Manziana, Vecchiarelli, 2012.

chiarirà che l'*adfectus* interviene solo in seguito a un assenso razionale accordato all'impulso»⁹.

Trascorrendo poi, nell'individuazione dei plurimi nessi quivi accortamente rilevati nell'opera senecana, dal recinto dello Stoicismo ad uno spettro di linee teoriche più ampio e variegato, abbiamo agio di cogliere i continui rimandi comparativi che il Musio, seguendo attentamente l'argomentare del Cordovese e leggendone in filigrana l'ordito teoretico, ha il merito di istituire con le posizioni aristoteliche¹⁰.

2. UNO SGUARDO FILOSOFICO GIURIDICO: LA STRUTTURA DIALETTICO-PROCESSUALE DEL *DE IRA* E LA SUA LETTURA COME “CONTRADDITTORIO DIBATTIMENTALE”

La rigorosa comparazione, cui già si faceva cenno, fra le tesi senecane – compendiatrici, in senso lato, della concezione stoica – e quelle aristoteliche, costituisce invero un felice *leitmotiv* del testo in parola, che ci dischiude innanzi un percorso nuovo ed originale, quello concernente l'enucleazione delle differenti “emergenze” giusfilosofiche riscontrabili nel classico senecano¹¹ e, più specificatamente, nel presente lavoro di traduzione e commento.

9 A. Musio, *Introduzione* a L.A. Seneca, *op. cit.*, p. 10.

10 In particolare, sembra essere l'idea aristotelica di “giusto mezzo”, cui si connette un'altrettanto importante aspirazione all’“equilibrio dell'anima”, a costituire l'elemento chiave, quasi l'ossatura, dell'appoggio di Seneca alle tesi antropologiche ed etiche dello Stagirita. Già nell'analisi del capitolo I, in effetti, il Musio, richiamando William W. Fortenbaugh (*Aristotle on emotion: a contribution to philosophical psychology, rhetoric, poetics, politics and ethics*, New York, Barnes & Noble, 1975, pp. 10 sgg. e 94 sgg.) e Cristina Rossitto (*Ἰ π ἄ ῑ ῑ τ ῆ ς ψ υ χ ῆ ς nel De anima di Aristotele*, in: “Elenchos”, n. 16, 1995, pp. 153-178, *passim*) ha agio di rilevare come, a proposito della necessità di moderare l'ira, il Cordovese, «in evidente contraddizione coi principi stoici, avallerebbe le tesi peripatetiche sulla naturalezza, l'utilità e – in taluni casi – l'occorrenza delle affezioni, fatta salva la prerogativa, da parte della componente razionale, di renderle sue alleate placandone gli eccessi». A. Musio, *Commento* a L.A. Seneca, *op. cit.*, p. 63.

11 In effetti, osserva Musio, «l'ambito giuridico costituisce per il Nostro, in più occasioni, un fertile serbatoio di metafore, spesso riprese tra un'opera e l'altra. E ciò avviene, ad esempio, con quella incentrata sul nesso *causam agere* (*ir.* 2, 22, 4; *agenda est contra se causa absentis et in suspenso ira retinenda*; *ben.* 2, 28, 1: *nullius causam agit, contra omnes sibi favet*; *ep.* 83, 10: *quo uno modo potest Posidonius Zenonis nostri causam agit*), o sulla figura dell'*advocatus* (*ir.* 2, 13, 1: *cum enim tandem vitio advocatus defuit?*; *ep.* 94, 52: *nonne apparet opus esse nobis aliquo advocato qui*

A tale fine, è d'uopo rilevare anzitutto come sia l'impianto stesso del *Libro primo* del *De ira*, tanto da un punto di vista morfologico, quanto per la scelta dei contenuti e degli *exempla*¹², a chiamare in causa la filosofia del diritto e, per dir così, ad innestarsi nel suo alveo. «Questo è il primo libro: – scrive acutamente il Musio – una trasposizione, dalla sede forense alla pagina scritta, di un processo che vede Seneca nelle vesti della pubblica accusa, il destinatario nel ruolo di giudice, Aristotele e i suoi seguaci come avvocati difensori e, al banco degli imputati, l'ira, *adfectum* [...] *maxime ex omnibus taetrum ac rabidum*»¹³.

Un elemento centrale dell'intero *Libro primo*, trasversale a tutte le sue sezioni, è infatti la caratterizzazione in senso processuale della sua costruzione, alla quale concorre, in modo eminente, l'articolarsi del confronto fra le posizioni senecane e quelle di Aristotele¹⁴ – o degli Aristotelici, come Teofrasto¹⁵ e Ieronimo¹⁶ – qui dipanatosi secondo le fogge di un autentico *contraddittorio dibattimentale*. La trattazione di un soggetto particolare come l'ira mediante uno strumentario letterario e logico-argomentativo imperniato sulla dialettica, fulcro, per tutto il pensiero classico-scolastico del discorso giusfilosofico¹⁷, viene inevitabilmente ad aggettare sui rapporti strutturali che legano la riflessione morale alla giuridicità. Anzi, l'impostazione senecana sembra in realtà voler sottintendere – quasi adombrare, verrebbe da dire – l'interconnessione sussistente fra una siffatta inclina-

zione dell'animo e talune peculiari conformazioni degenerative che vengono storicamente a palesarsi nella sfera politico-giuridica, la quale, in senso lato, da Aristotele in avanti, è riguardata antonomasticamente come *locus*, non solo figurato, ove si delimitano, sedimentano e ricompongono – per usare una fraseologia cara a Francesco Gentile¹⁸ – le *relazioni intersoggettive*.

Ed invero, come ben evidenzia il Musio, in questo primo libro la delineatura della fenomenologia dell'ira apre la via e, di fatto, cede il campo «all'analisi delle disastrose ripercussioni sul piano bellico (capp. IX-XI, all'interno dei quali sarà chiamata in causa la storia di Roma¹⁹), nonché degli effetti funesti sulla vita politica e giuridica»²⁰.

3. L'ENUCLEAZIONE DI UNA FILOSOFIA DELLA PENA SENECANA

Come si accennava, di notevole interesse in una prospettiva giusfilosofica appaiono le riflessioni svolte dal Musio – nella parte relativa al commento dell'opera – in merito alla teoria senecana della pena, le quali, colte in uno sguardo d'insieme e coordinate in un univoco prospetto teoretico, vengono a tratteggiare un vero e proprio modello penologico. Un dato preliminare da considerare, in proposito, stagliantesi quasi in guisa di paradigma, consiste nella costitutiva diversità che si registra, sotto un profilo semantico e – ancor più precisamente – concettuale, fra la nozioni di *ultio* e quella di *poena*. Esse,

18 Francesco Gentile adopera questa espressione per esprimere non solo il cuore della dimensione giuridica, ma anche – e in questo le affinità non solo con Aristotele ma anche con lo stesso Seneca appaiono patenti – l'anima ed il fine della politica. «Svariate possono essere le ragioni che spingono gli uomini a convivere. Sono ragioni fisiche, economiche, estetiche, culturali ecc. La condizione, tuttavia, – argomenta il Filosofo del diritto in un passaggio rilevante di una delle sue opere più significative – perché la convivenza si instauri è data da una considerazione complessiva, oggi diremmo globale, dell'uomo e delle sue ragioni, tale da consentire la collocazione di ciascuna di esse in un ordine unitario. Anche per questo, quando si parla di politica, in realtà si pensa all'ordinamento politico della convivenza umana. [...] Invero, proprio perché l'uomo non può non vivere in società, essa [la politica] è innanzitutto intelligenza dialettica di ciò che, fra gli uomini, è comune e ciò che è diverso». F. Gentile, *Politica aut/et statistica. Prolegomeni di una teoria dell'ordinamento politico*, Milano, 2003, pp. 155-157.

19 Seneca, *op. cit.*, I, XI.

20 A. Musio, *Intr.*, cit. p. 10.

contra populi praecepta praecipiat?). Seneca non manca altresì di chiamare in causa *iudex* e *crimen* quali elementi attivamente partecipi di un destino integrato (*Marc. 1, 1: tam inimico iudice, tam invidioso crimine*) e di ricorrere, ancora una volta, a una metafora giuridica per sottolineare l'esecrabilità di un giudizio scaturito non dalla ragione ma dal favore popolare (*v. b. 1, 5: hic exitus est omnis iudicii in quo secundum plures datur*). A. Musio, *Commento a L.A. Seneca, op. cit.*, pp. 202-203.

12 Si vedano, a titolo emblematico, gli esempi riportati da Seneca nel capitolo II del saggio in oggetto: Ivi, I, II, 1-3.

13 A. Musio, *Intr.*, cit., p. 7.

14 Cfr. Ivi, p. 10.

15 Seneca, *op. cit.*, I, XII, 3; I, XIV, 1.

16 Ivi, I, XIX, 3.

17 Sul punto si rimanda, soprattutto nell'ottica della tradizione scolastica, alle approfondite analisi di Elvio Ancona (*Via iudicii. Contributi tomistici alla metodologia del diritto*, Padova, Cedam, 2012; Id., *Veritas est adaequatio rei et intellectus. L'epistemologia tommasiana di fronte alle problematiche del processo penale*, Torino, Giappichelli, 2020, pp. 56-108).

lungi dal collocarsi in un medesimo plesso fontale o dall'appaiarsi lungo una traiettoria sovrapponibile o convergente, manifestano la più drastica opposizione reciproca, derivate, come sono, la prima da un *vizio*, l'ira, la seconda da una *virtù*, la giustizia. E la pena, in effetti, come sarà riconosciuto nell'ambito della dottrina penale dell'età contemporanea da giuristi come Ernst Beling²¹ Giuseppe Bettiol²² o, nel XXI secolo, Alberto Scerbo²³ tendendo a realizzare, quale proprio fine essenziale, la restaurazione dell'ordine etico-sociale violato dal reato e quindi a rendere operante quel principio specifico, l'*aequitas*, che della giustizia – come si legge già in Aristotele²⁴ – rappresenta l'asse portante e la basilare forma di attuazione, non può che presentare, al cospetto della datità istintuale e, sotto certi aspetti, pre-razionale ed irriflessa, costituita dalla pulsione vendicativa, una inequivoca, ontogenetica difformità²⁵.

Come bene argomenta il Musio, investigando intorno agli aspetti filologico-concettuali del *De ira*, un siffatto riconoscimento è ravvisabile, patente e ben articolato, anche in Seneca. «L'iterazione del concetto di *ultio* – sottolinea – è implicitamente volta a distinguerla dalla giustizia, che non mira certo all'annientamento altrui ma a una valutazione attenta della colpa per indurre il reo a non perseverare nei suoi misfatti (principio di ascendenza platonica [cfr. *Lg.* 934a] che il Cordovese riprende in *ir.* 1, 19, 7 e a cui dedica una puntuale argomentazione in *clem.* 1, 20, 2)»²⁶.

21 Per l'Autore, la vendetta corrisponde in effetti, coerentemente con la tesi senecana, ad un'istanza retributiva di carattere istintuale, tutta ripiegata sulla passione e non sorretta, perciò, da un'idea morale e da un principio razionale di giustizia. E. Beling, *Die Vergeltungsidee und ihre Bedeutung für das Strafrecht*, Leipzig W. Engelmann, 1908, p. 25.

22 Si veda, per tutti, "Aspetti etico-politici della pena retributiva", in *Scritti giuridici*, tomo I, Padova, 1966, pp. 504 sgg.

23 A. Scerbo, *La pena come retribuzione. Una teoria normativa*, Torino, 2012.

24 Sul tema si rimanda al recente volume di A. Fermani, *Equità e giustizia dal volto umano. Aristotele tra νόμος e φρόνησις*, Pistoia, Petite plaisance, 2023.

25 «Nessuna affezione è, appunto, più bramosa di vendetta dell'ira, e proprio per questo incapace di vendicare: precipitosa e fuori di sé, come quasi ogni cupidigia, essa si intralcia da sola in ogni opera che si sbriga a compiere. Perciò non è stata mai di alcun utilità, né in pace né in guerra». Seneca, *De ira*, I, XII, 5, trad. it. di A. Musio, ed. cit., p. 41.

26 A. Musio, *Commento*, cit., pp. 69-70.

Dalle pagine senecane il Commentatore fa scaturire una stringente e rigorosa dimostrazione filosofica – peraltro di cogente attualità²⁷ – che illumina dall'interno il principio retributivo nella sua sostanza metafisica e teleologica, illustrandone l'assoluta inconciliabilità con l'idea di una sua possibile coestensività, sul piano logico come su quello ontologico, alla nozione di vendetta. La ragione di tale incompatibilità, come si diceva, giace integralmente sulla matrice causale, di eminente caratura etica, che sottostà ai due concetti in parola, disvelandosi, a monte di una interpretazione della pena quale mera derivazione, socializzazione o giuridificazione della vendetta²⁸ – condivisa invero da un'ampia schiera di giuristi ascrivibili all'area del positivismo criminologico – un procedimento logico intrinsecamente antifrastico e perciò fallace, «un discorso filosofico – per dirla col Musio – che ascrive all'impeto dell'ira l'abnorme e contraddittoria realizzazione di una giustizia vendicatrice, senza per questo legittimarla»²⁹.

In Seneca, più chiaramente che nello stesso Aristotele, vien fatto di poter rinvenire le categorie etiche cardinali, le direttrici ideali che si situano, in guisa di plesso sorgivo originario, alla radice di un principio retributivo rettamente innestato su basi metafisiche³⁰. E ciò proprio in forza della concezio-

27 Si consultino, a titolo d'esempio, le opere di F. Zanuso, *A ciascuno il suo: da Immanuel Kant a Norval Morris. Oltre la visione moderna della retribuzione*, Padova, Cedam, 2000; U. Curi, *Il colore dell'inferno: la pena tra vendetta e giustizia*, Torino, Bollati Boringhieri, 2019; D. Velo Dalbrenta, *Tempo al tempo. A proposito del declino della pena carceraria nell'Occidente contemporaneo*, Milano, Wolters Kluwer-Cedam, 2020; o il recente saggio di Gianfranco Maglio, *Percorsi di filosofia della pena: dottrine tradizionali e orizzonte personalistico*, Milano, Wolters Kluwer-Cedam, 2025.

28 Autorevole vessillifero di questa tesi è, fra gli altri, Biagio Petrocelli, latore di un pensiero a sfondo "naturalistico" largamente condiviso da buona parte dell'indirizzo noto in ambito penalistico come "scuola positiva". Cfr. B. Petrocelli, "Tecnicismo e antitecnicismo nel diritto penale", in *Studi per Carnelutti*, vol. IV, Padova, 1950², pp. 337-368.

29 A. Musio, *Commento*, cit., p. 70.

30 Il perno del discorso senecano è certamente la natura umana, una natura umana colta e conoscibile nella sua costitutiva razionalità e nella sua intrinseca disposizione relazionale. È significativo che per trattare della fondazione della sanzione penale Seneca prenda le mosse dalla congenita disposizione al bene, proprio e altrui, che contraddistingue l'essere profondo dell'uomo: «Chiediamoci – argomenta Seneca nel capitolo V – se l'ira asseconi la natura e sia utile – e da preservare – in qualche misura. Se asseconi la natura sarà evidente se guarderemo a fondo

ne della virtù elaborata dal filosofo di Cordova, da comprendersi come un alcunché di radicalmente eterogeneo rispetto al *vitium* e non, invece, al modo aristotelico, quale «giusto mezzo» fra polarità estreme squilibrate in un senso unilaterale e perciò, di fatto, «eccessive»³¹.

L'insostenibilità della tesi secondo cui la sanzione penale, nella sua configurazione originaria quale provvedimento affittivo e repressivo conseguente alla lesione di un bene giuridico protetto da una norma penale, sarebbe il naturale precipitato evolutivo – o la traduzione sul piano della prassi giudiziaria – della “vendetta” va ricondotta, oltre che a motivazioni di ordine storico³², come già illustrato in altre sedi³³, anche, ed in special modo, a fattori di natura etica e filosofico-antropologica³⁴. E ciò, come si è osservato, in ragione del fatto che fra la componente

l'uomo. Che cosa c'è di più mite di lui, mentre il suo atteggiamento dell'animo è nel giusto? Che cosa c'è, d'altra parte, di più crudele dell'ira? Quale creatura è più dell'uomo amante dei suoi simili? Cosa è più ostile dell'ira? L'uomo è stato generato per l'aiuto reciproco, l'ira per la rovina». Seneca, *De ira*, I, V, 1-2, trad. it. di A. Musio, ed. cit., p. 27. La filosofia della pena senecana ha dunque un preciso presupposto antropologico metafisico, una visione della persona umana come un ente razionale, la cui natura e, conseguentemente le cui istituzioni etico-giuridiche impongono il ripudio di ogni istanza irrazionalistica o meramente passionale. «Non è forse necessario, a volte, il castigo? Come no? Ma questo sia scevro dall'ira, inflitto con raziocinio; infatti non nuoce, ma rimedia, pur sembrando nuocere». Ivi, I, VI, 1.

31 «Ἐστὶν οὖν ἡ ἀρετὴ ἕξις προαιρετικὴ, ἐν μεσότητι οὐσα τῇ πρὸς ἡμᾶς, ὀρίζομένη λόγῳ καὶ ᾧ ἂν ὁ φρόνιμος ὀρίσειεν». Aristotele, *Etica Nicomachea*, II, 6 1106b–1107a.

32 «Non c'è ingiustizia maggiore – afferma Giuseppe Bettiol – di quella che viene fatta al diritto penale quando si afferma che esso storicamente si presenta come un processo graduale di svincolamento dall'idea della vendetta». G. Bettiol, *Il problema penale*, Palermo, Priulla, 1948, ora in *Scritti giuridici*, vol. II, Padova, 1966, p. 639. Sul punto si veda, per ragguagli storico-giuridici: M.C. Del Re, *Il rapporto padrone-schiavo e l'origine del diritto penale pubblico*, in: “Indice penale”, n. 2, 1978.

33 Ci si permette di rinviare a: A. Vernacotola Gualtieri D'Ocre, *Sui fondamenti del pensiero giuspenalistico di Giuseppe Bettiol*, in: “L'Ircocervo”, n. 1, 2013, pp. 4-5, ora in: S. Riondato (a cura di), *Dallo Stato Democratico Costituzionale di Diritto allo Stato di Polizia? Attualità del “Problema Penale”. Nel trentesimo dall’“Ultima lezione” di Giuseppe Bettiol*, Atti del Convegno (Padova, 28 maggio 2012), Padova, Padova University Press, 2012, pp. 193-194.

34 Icasticamente, Giuseppe Bettiol mostra, con argomentazioni sia di carattere storico che filosofico (non dissimili nello spirito, queste ultime, da quelle addotte da Seneca), «come la reazione che porta alla pena sia sostanzialmente diversa da quella che porta alla vendetta, perché animata dall'idea della re-

istintuale della *ultio* ed il principio eminentemente razionale della giusta retribuzione del reo è riscontrabile non soltanto una disomogeneità ontologica, quanto viepiù, e con maggior significatività, una irriducibile alterità, declinantesi, sul piano operativo, in indirizzi e soluzioni giurisprudenziali assolutamente alternativi.

Analizzando le argomentazioni sviluppate nel *De ira* con la strumentazione specifica della ricerca filologica e penetrando quindi, con accurata perizia scientifica, nel tessuto stesso della pagina senecana, il Musio risulta in grado di offrire, efficacemente e con abbondanza di riferimenti esplicativi, tanto al lettore meno avvertito quanto al cultore del diritto, un siffatto apparato concettuale-speculativo in tutta la sua ricchezza, ancorché attestandosi, come si diceva, su un livello di ricerca icasticamente esegetico.

Ciò traspare con singolare puntualità in riferimento al già menzionato tema, eminentemente giusfilosofico, della *aequitas*, in merito al quale, spiega il Musio, «il Cordovese coniuga, ancora una volta, il duplice sentire del giurista e del filosofo, ricorrendo al termine topico che indica la parità tra peso e contrappeso, un risultato al quale certo non può pervenire l'impeto dell'irato. L'*aequitas*, incarnata in tal modo dall'immagine della bilancia e connessa alle nozioni di colpa e pena, è presente in Hor. *Sat.* 1, 3, 76 ss., proprio in riferimento all'ira, citata come difetto esemplare che però, in questo caso, diviene oggetto di un'ipotetica e ponderata azione correttiva ad opera della ragione»³⁵.

Il che fa risaltare un altro importante aspetto del principio retributivo, ovvero la sua *plasticità*, o meglio, la sua duttilità di fronte alle caratteristiche proprie di ogni *fatto* concreto. Esso infatti, pur nella cornice dell'instaurazione di un rapporto di stretta corresponsione e di rigorosa proporzionalità fra sanzione comminata e bene giuridico leso, consente al provvedimento penale di tenere presenti e contemplare in uno sguardo d'insieme i diversi aspetti che compongono il *fatto* del reato e le condizioni soggettive di *colpevolezza*, appalesando come la stessa determinazione della giusta retribuzione, lungi dal rispondere a ciechi automatismi od a schemi meccanicistici – come preteso dall'interpretazione tipicamente “moderna” che del retributivismo è venuta ad

tribuzione in nome di una superiore esigenza di giustizia». G. Bettiol, *Diritto penale*, XI ed., Padova, 1982, p. 96.

35 A. Musio, *Commento*, cit., p. 72.

affermarsi³⁶ – abbia a configurarsi, in ultima istanza, come un *atto della ragione pratica*, lumeggiato dalla ponderazione metafisica sulla gerarchia degli enti e dei valori.

Filosofo del diritto, Antonio Vernacotola Gualtieri D'Ocre è professore a contratto e direttore del Dipartimento di Scienze Sociologiche e Politiche presso l'Unidolomiti, sede bellunese della scuola universitaria professionale SSML "S. Domenico" di Roma, nonché membro associato del Gruppo Dipartimentale di Normatività dell'Università di Udine. Ha svolto attività di ricerca presso diverse istituzioni accademiche, quali l'Università di Padova, dove ha conseguito il dottorato, Cosenza e Udine, presso il CRIE (Centro di Ricerca sulle Istituzioni Europee) dell'Università "Suor Orsola Benincasa" di Napoli e il CIES (Centro di Ingegneria Economica e Sociale) di Rende (CS), dove ha consegui-

36 Sul punto si può rimarcare come tanto la teorizzazione di un retributivismo etico-deontologico, come quello comunemente riferito a Kant, quanto la formulazione della cosiddetta retribuzione giuridica, riconducibile invece a Hegel, manchino teoricamente di un serio afflato realistico e si connotino pertanto per un'astrattezza strutturale che impedisce loro di innestarsi cognitivisticamente nell'essere, in una dimensione onto-assiologica ed al contempo normativa, da cui trarre significato e misura della propria determinazione e declinazione attuativa. La riproposizione dell'idea retributiva in termini non assolutistici o astratti ha avuto di recente una declinazione particolarmente feconda nella trattazione di Alberto Scerbo (*La pena come retribuzione*, cit.) che ne identifica il nucleo essenziale nella necessaria osservanza di un principio di proporzionalità fra reato e sanzione in un quadro essenzialmente garantistico e personalista. «Principio di proporzionalità della pena e funzione rieducativa», come esplicita il paragrafo conclusivo del capitolo I sugli *scopi e funzioni della pena*, inverano dunque l'anima della retribuzione, la quale, al di là di ogni formalismo deontologizzante o di ogni panlogismo dialettico, incarna essenzialmente un'idea imperitura, classica, di giustizia. Ivi, pp. 57 sgg. «La retribuzione non è vendetta, ma misura: essa si fonda sull'idea che la pena debba essere proporzionata al reato, in quanto espressione di giustizia e di rispetto per la legalità». *Ibidem*. Tale teoria, dunque, rigettando da un lato il carattere di esclusività che da Kant in poi è stato attribuito alla natura retributiva della sanzione e spogliando dall'altro l'istanza retributiva da ogni significazione simbolica, ne sterilizza la possibile strumentalizzazione in chiave autoritaria e la riconnette in modo armonico e concettualmente ordinato – oltre ogni unilateralismo kantiano – al fondamentale aspetto della rieducazione del reo e all'implicita funzione di deterrenza che comunque il diritto penale, sia pur prioritariamente, è chiamato ad esplicare.

to il titolo di Esperto in Politiche dell'Innovazione. È autore di due monografie, il volume Primato della persona e realismo metafisico. La filosofia del diritto penale di G. Bettiol (Rende, ESC, 2010), la traduzione del Libro V del De legibus ac Deo legislatore di Francisco Suarez, insieme a Franco Todescan e Alberto Micaglio (Padova, Cedam, 2019), ed è co-curatore con Federico Casa dell'opera collettiva Prospettive sulla Politica di Aristotele (Trieste, EUT, 2024). Ha pubblicato numerosi saggi su riviste scientifiche e antologie e ha tenuto decine di conferenze, seminari e presentazioni in Italia e all'estero. È membro di società accademiche (SIFD, SFI) e di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, come il gruppo di ricerca sulla "Storia del pensiero politico moderno" diretto da Franco Todescan. Collabora inoltre con autorevoli riviste scientifiche (Philosophical Readings, L'Ircocervo, Tigor). Le sue principali aree di studio includono la teoria della punizione, la persona, la filosofia tomista e Hobbes.

Philosopher of law, Antonio Vernacotola Gualtieri D'Ocre is an adjunct professor and director of the Department of Sociological and Political Sciences at Unidolomiti, the Belluno branch of the SSML university-level school "S. Domenico" in Rome, and an associate member of the Departmental Group on Normativity at the University of Udine. He has conducted research at various academic institutions, such as the University of Padua, where he obtained his doctorate, Cosenza, and Udine, at the CRIE (Center for Research on European Institutions) of the University "Suor Orsola Benincasa" in Naples, and the CIES (Center for Economic and Social Engineering) in Rende (CS), where he obtained the title of Expert in Innovation Policy. He is the author of two monographs, the volume Primato della persona e realismo metafisico. La filosofia del diritto penale di G. Bettiol (Rende, ESC, 2010), the translation of Book V of De legibus ac Deo legislatore by Francisco Suarez, together with Franco Todescan and Alberto Micaglio (Padua, Cedam, 2019), and is co-editor with Federico Casa of the collective work Prospettive sulla Politica di Aristotele (Trieste, EUT, 2024). He has published several essays in scientific journals and anthologies and has given dozens of lectures, seminars, and conference presentations in Italy and abroad. He is a member of academic societies (SIFD, SFI) and national and international research

groups, such as the research group on “The History of Modern Political Thought” directed by Franco Todescan. He also contributes to authoritative scientific journals (Philosophical Readings, L'Ircocervo, Tigor). His main areas of study include the theory of punishment, the person, Thomistic philosophy, and Hobbes.

antonio.vernacotola@gmail.com

‘Colpa’, ‘Sanzione’ e ‘Autonomia’ nella vicenda di un omicidio negato*

Andrea Favaro

ABSTRACT

Il contributo presenta un esame critico degli elementi di filosofia del diritto che emergono dalla lettura dell'opera maggiormente nota di Henrik Stangerup. La disamina prende in considerazione la prospettiva distopica offerta dall'opera e cerca di verificare la rilevanza contemporanea di alcuni paradigmi giuridici: ‘colpa’, ‘sanzione’ e ‘autonomia’. Sulla base di questi elementi fondativi, il contributo cerca di offrire una visione critica sul ruolo dell'autorità all'interno dei sistemi giuridici contemporanei, nel momento in cui coarta la libertà del soggetto con modalità che negando la dignità dello stesso nel vincolare le sue relazioni con gli altri soggetti, ne etero-determina l'identità.

The contribution presents a critical examination of the elements of the philosophy of law that emerge from reading a famous work by Henrik Stangerup. The analysis takes into consideration the dystopian perspective offered by the work and seeks to verify the contemporary relevance of certain legal paradigms: ‘guilt’, ‘sanction’ and ‘autonomy’. In this way, the contribution seeks to offer a critical view of the authority inside the contemporary legal systems as it constrains the freedom of the individual in ways that deny the dignity of the person and his relations with other subjects.

PAROLE CHIAVE

STANGERUP; SANZIONE; AUTONOMIA; COLPA; LEGGE.

KEYWORDS

STANGERUP; SANCTION; AUTONOMY; GUILT; LAW.

* Il Contributo recupera e implementa il testo presentato in occasione del Convegno “Dialoghi di “Ius in fabula”, n. 5 su “TRAIETTORIE CRIMINALI. Invenzione artistica e condotte di reato”, svoltosi presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Verona il 6 dicembre 2019.

1. PREMessa. CENNI SULL'AUTORE E SULLA TRAMA DEL ROMANZO

Nato nel 1937 e morto nel 1998, il danese Henrik Stangerup resta una delle voci più profonde dell'universo scandinavo. Dopo aver sperimentato quattro anni di studi teologici presso l'Università di Copenaghen, svolge una triplice carriera di saggista, romanziere e cineasta, conosciuto e tradotto in tutto il mondo. Si è affermato internazionalmente proprio con *L'uomo che voleva essere colpevole*¹, che in questa sede cercheremo di analizzare in specie sotto il versante della ,responsabilità' del singolo soggetto agente in quanto ,colpevole'.

Innanzitutto, risulta doveroso dar conto, seppure in termini sintetici, della trama del romanzo. Torben, scrittore dalla vena un tempo feconda e ora inaridita, vive con la moglie in un universo che potremmo definire ,concentrazionario', che richiama alla mente il 1984 di Orwell. Lo Stato, descritto dall'Autore come onnipotente e onnisciente, inevitabilmente, quasi istintivamente, tutto disciplina e tutto organizza, tutto sorveglia e tutto prevede.

Perfino per generare un figlio, occorre una esplicita autorizzazione degli organi competenti, i quali decideranno in modo insindacabile se e chi sarà reputato degno di divenire genitore, pena sanzioni molto severe: chi, dopo aver superato gli opportuni test, non otterrà il ,certificato di procreazione' non sarà autorizzato a procreare.

Torben, dotato della sensibilità propria di uno scrittore e, quindi, di un uomo di arte, risulta non poco sensibile in termini negativi in rapporto a detta situazione ove il singolo non ha facoltà di espressione propria esterna ai binari del già previsto. Si tratta di riconoscere una dimensione profondamente liberticida e di poter sperimentare detto riconoscimento fare solo in termini dimidiati, quasi intimi, poiché la vulgata comunitario-collettiva non consente di esprimersi pubblicamente salvo essere passibili di censura collettiva e straniante. Sulla base di queste premesse, lui e la moglie Edith si sono sempre schierati contro quello che si palesa essere un ,regime' senza potersi dire tale. In questo contesto si giunge al punto di vietare le fiabe di autori come Andersen, considerate antisociali perché troppo capaci di esaltare il genio del singolo; mentre quelle, celeberrime, dei fratelli

Grimm vengono depurate dagli elementi considerati socialmente inutili o nocivi.

In sintesi, l'Autore descrive una situazione di matrice distopica ardua (per il lettore medio) da concepire per qualsiasi essere umano cosciente che, in quanto tale, sia proteso ad agire in un contesto che riconosca la singolarità del soggetto (e della sua condotta). Il dramma si palesa maggiormente acuto quando questa intima comunità di intenti, silente all'esterno e salvificante all'interno, viene a cedere il passo alle pressioni esterne in capo alla moglie. Così, in apparenza inaspettatamente, Edith, probabilmente stanca di opporsi al sistema, pare dia seguito, finanche per sfinimento, alla ,lettura' collettiva della realtà e si toglie di testa il quotidiano peso dell'elmetto conficcato dal soggetto resistente che si trova suo malgrado immerso nella poltiglia della trincea di realtà contro virtualità. Ed è allora che Torben – sentendosi tradito – preso da una furia violenta, uccide la coniuge, virtualmente al fine di evitare una completa resa di lei al sistema sociale e statale.

Subito dopo, ovviamente, rendendosi conto del grave fatto commesso, ne soffre la ,colpa' e per primo, invero unico tra la moltitudine incolore della *societas*, chiede di essere arrestato e punito.

Ed ecco il nucleo nevralgico della narrazione che offre il piglio più acuto della disamina filosofico-giuridica in fieri: gli ,Assistenti' si rifiutano di arrestarlo e men che meno programmano di processarlo, affermando che del concetto di ,colpa' (intanto del singolo) non è più lecito (in realtà il richiamo è pure extra/pre-giuridico, di matrice sociale) parlare, dovendo il fatto increscioso accaduto ascrivere ad una falla nel sistema ordinamentale, che evidentemente le circostanze non hanno avuto modo di veicolare per il bene di ciascuno (e in specie di chi risulta vittima [del sistema, ovviamente e non a carico del singolo ,reo']).

Ne consegue che dal ,fatto' che invero un ,delitto' un ordinamento giuridico così pre-impostato non ha altra facoltà se non quella di ,aggiustare' il (suo) sistema stesso nel ri-qualificare il fatto medesimo, ovvero inserire detto elemento reale in uno schema giustificativo ordinamentale. Questa armonizzazione, non può prevedere alcuna ,sanzione' del singolo visto che di ,colpa' non vi può essere traccia e dimensione, perché nessuno può essere considerato colpevole di nulla e, comunque, mai sanzionato per condotte che non poteva sperimentare in (reale) ,autonomia'. Il protagonista, seppure di intelligenza superiore alla

¹ H. Stangerup, *Manden der ville vaere skyldig* [1973], tr. it. *L'uomo che voleva essere colpevole*, Milano 1990.

media e pronto a resistere in trincea (un tempo in un'isola della moglie) si stupisce ovviamente del fatto di non potere essere né arrestato né processato né punito e chiede perciò ripetutamente di essere giudicato e dichiarato colpevole dell'omicidio di Edith. Invano. Si gioca qui tutta la vicenda della libertà umana che cercheremo di compendiare nei limitati termini del presente contributo nella dialettica tra i paradigmi di 'colpa', 'sanzione' e 'autonomia'.

Torben, bene confermare la lucidità dell'autore/protagonista, comprende che soltanto attraverso il riconoscimento della sua colpevolezza, potrà essere affermata la sua libertà di essere umano; altrimenti, se ci limiterà ad 'aggiustare' il sistema sociale, ritenendolo lacunoso, insieme alla sua colpevolezza, sarà la sua 'autonomia' ad essere per sempre seppellita dalla mancanza di 'sanzione'. E proprio questo gli risulta intollerabile, ma è proprio su questo paradosso che si sviluppa tutta la linea narrativa del racconto: l'omicida reo confesso che chiede di essere riconosciuto colpevole del delitto e perciò di essere processato e punito, mentre il sistema sociale ostinatamente nega ogni sua colpevolezza, perché ciò serve a negare la sua autonomia e la sua dignità, rendendolo un semplice ingranaggio di una lunga catena e, come tale, privo di volontà e responsabilità.

2. 'COLPA', OVVERO DELLA CAUSA E DEL SOGGETTO

Con *L'uomo che voleva essere colpevole* Henrik Stangerup propone una lettura della realtà contemporanea del proprio paese operata si direbbe 'a tavolino' con criteri estranei alla società, cioè esprimendo giudizi morali dove la morale era stata superata in nome di un ipotetico e non meglio definibile progresso razionale e asettico.

Quanto appartenesse alla finzione e quanto fosse invece specchio dell'esistente si può ricavare dalle polemiche che il libro scatena alla sua uscita in Danimarca e che valgono al suo autore la qualifica di reazionario da parte dei sociologi e degli psicologi, turbati quasi nello svolgere la loro professione a servizio della società.

Polemiche che hanno versato inchiostro velenoso sul paradigma della causa della colpa, *rectius* sulla possibilità che una colpa possa essere causata da un

soggetto umano singolo che ne assuma interamente il peso della responsabilità.

Nell'ultimo lustro è tornato sul tema in termini *prima facie* sintonici con la lettura distopica stangerupiana, anche il filosofo Giorgio Agamben a confermare della necessità di una riflessione ponderata sul tema che determina molto del rapporto tra soggetti in seno alla comunità, come diremmo in termini più approfonditi quando apriremo la disamina sul paradigma della 'autonomia' visto che «come ciò sia potuto accadere come una mente umana abbia potuto concepire l'idea che le sue azioni potessero renderla colpevole – questa autoaccusa, che sembra così trita e ritrita, è l'enigma di cui l'umanità deve ancora venire a capo»².

Mutuando le riflessioni sulle connessioni tra causa e colpa di Franz Kafka, ed in specie quanto emerge dal racconto pubblicato postumo *Der Schlag and Hofor*, il filosofo fa emergere il senso di condanna nell'esistenza stessa dell'essere umano affidando un peso di entità tale da risultare insopportabile in sé, come già denunciava il processualcivilista (e invero giurista completo) Salvatore Satta col suo «tutta la pena è nel giudizio»³.

Giogo che non si palesa nemmeno virtualmente leggero perché chiama in gioco il distinguo tra il pensiero greco e quanto su questo si è innestato con l'intervento del cristianesimo. Agamben su questo binario recupera il magistero dello Stenzel per poter rammentare che per il singolo, nella filosofia greca, «non appena il bene viene conosciuto, la libertà dell'agire, che è per noi in ultima analisi la cosa decisiva, è abolita»⁴. Ne consegue che la 'colpa' può essere l'equivalente solo della ignoranza visto che l'uomo «non agisce perché vuole agire, ma perché conosce ciò che è bene per lui, e quello che conosce può anche farlo»⁵.

In questi termini potremmo rileggere la vicenda tragico incolpevole narrata con sapienza da Stangerup come una sorta di rientro nella cifra del-

2 G. Agamben, *Karman. Breve trattato sull'azione, la colpa e il gesto*, Torino 2017, p. 17.

3 S. Satta, *Il mistero del processo*, Milano 1994, p. 26.

4 J. Stenzel, *Kleine Schriften zur griechischen Philosophie*, Wissenschaftliche Buchgesellschaft: Darmstadt 1957, p. 173 in G. AGAMBEN, *Karman. Breve trattato sull'azione, la colpa e il gesto*, cit., p. 56.

5 G. Agamben, *Karman. Breve trattato sull'azione, la colpa e il gesto*, cit., p. 57.

la politica (e dell'etica) non nella azione (e, quindi, nella *voluntas*) ma nella contemplazione e così nella conoscenza evitando dinamiche incerte del divenire e concentrando l'attenzione sull'essere in quanto tale riconoscendo il nume tutelare, a detta di Agamben, proprio nel Platone del *Gorgia*.

Il binario porterebbe a Stangerup, ovvero ad una sorta di paradossale giustificazione della visione distopica offerta dallo stesso con *Manden del ville vaere skyldig*, in una versione per la quale verrebbe a coincidere, in virtù della lettura agambeniana, il «passaggio dalla potenza alla volontà»⁶ con il passaggio dal mondo antico a quello moderno in modo tale che se l'uomo greco è un essere che ,può', l'uomo cristiano è un essere che ,vuole'.

Ecco che la disamina offerta da Stangerup pone la riflessione su un gradino post-cristiano (e post-moderno) ove il singolo non ,può' (perché, come insegna l'esperienza di Torben, non è in grado nemmeno di cogliere, conoscere) e nemmeno ,vuole' (perché non autorizzato a farlo se non nei termini non solo etero-diretti, ma etero-bencompiuti).

Prossimo ad un itinerario *incredibile dictu*, il mondo nel quale è avviluppata suo malgrado l'intera esistenza di Torben sconta un sedicente paradiso sulla terra ove siano (finalmente) estirpati tutti i limiti dell'umano. Ma all'interno di questo ordinamento è stato, in termini post-cristiani, rimosso il concetto di colpa e, conseguentemente, di redenzione, in modo che nessuno provi il desiderio di una libertà al di fuori di quelle mura. Se il male e il bene sono da abolire in quanto scatenano l'aggressività reciproca, ha senso giudicare i fatti solamente dal punto di vista della loro utilità sociale.

Alle radici di questa impostazione che solo per ipotetico volo pindarico (azzardato prima che possibile) richiama il pensiero antico, lo stesso Stangerup ipotizza il pensiero di fondo (e invero a fondamento) per il quale «l'ambiente giusto crea la gente giusta — allora si è creata la società totalitaria»⁷.

L'autore, a suo più che esplicito dire al quale affidiamo, *et pour case*, ,colpa' e ,autonomia', asserisce come

6 G. Agamben, *Karman. Breve trattato sull'azione, la colpa e il gesto*, cit., p. 82.

7 H. Stangerup, *Conversation with the man who writes about guilt*, intervista a cura di Tommy Flugt, in *The Man Who Wanted to be Guilty — From Novel to Film*, Holbæk 1990, p. 21.

L'autentico peggio, ciò che è puro veleno per me è la linea che afferma che il luteranesimo si tramuta in marxismo. [...] Tutta la filosofia di Lutero si fonda su un uomo che non ha un libero arbitrio. [...] [...] Proprio da lì partì il comportamentismo scandinavo-tedesco orientale, che poi continua in parti dell'America, in B. F. Skinner, fra gli altri, e si adatta bene all'uomo che è elemento della grande Corporation⁸.

Ecco che l'elemento post-cristiano se non post-moderno viene veicolato dal pensiero cristiano stesso nella sua sperimentazione luterana over gli spazi di autonomia si sono drasticamente ridotti.

La cosa che dovrebbe più preoccupare il giurista è dunque quella posta nel cuore del racconto di Stangerup: la libertà, invero la autonomia, la cui faccia nascosta è la responsabilità, la colpevolezza (v. *infra*). Qui, tornando alla riflessione prettamente filosofico-giuridica, si apre il sipario sulla seconda dimensione che il romanzo di Stangerup ovvero sulla tecnica, appunto, della sanzione.

3. 'SANZIONE', OVVERO DELLA NECESSITÀ DEL PREMIO DEL (RICONOSCIMENTO DELLA DIGNITÀ DEL) SINGOLO

Lei è libero disse improvvisamente. “Libero?” chiese Torben. “Siamo tutti d'accordo che può tranquillamente reinserirsi nella società”. Torben si sentì mancare la terra sotto i piedi. Una nuova disperazione si impadronì di lui e il cuore cominciò a battere all'impazzata... C'era sotto qualcosa. C'era qualcosa che non andava. Lo psichiatra continuava ad osservarlo con quel suo sguardo freddo, ed egli ebbe paura. Paura di quello che non riusciva a razionalizzare. “Ma non potete lasciarmi andare così!” disse, rendendosi conto di quanto suonasse patetico. “Io sono colpevole! Di omicidio! Ho ucciso mia moglie!”. Lo psichiatra batteva in ritirata? Si vergognava di qualcosa? Di cosa? No, lo psichiatra divenne ancora più tagliente: “Colpevole!” esclamò con un tono di leggero disprezzo. “Lei sa bene che la società sta cercando di abolire una volta per tutte il concetto di colpa!”. La società! Lo psichiatra pronunciava quella parola come se si trattasse di un valore assoluto, e Torben non riusciva a credere di trovarsi di davanti allo stesso uomo con

8 H. Stangerup, *Conversation with the man who writes about guilt*, cit., p. 23.

cui per settimane aveva discusso di filosofia, di etica e del futuro dell'umanità. Che ne era del filosofo, dell'amante della letteratura, del sognatore? "Ma io l'ho uccisa!" si sentì ripetere: "Io l'ho uccisa!".

Ripetizioni di elementi che il singolo pretende siano riconosciuti perché possa trovar albergo nel contesto proprio delle relazioni intersoggettiva una dignità precipua (solo) a lui afferenti e non ottriata *ad libitum* della (società) governante di turno. E un tanto di dignità pretesa da Torben è tutta insita nella pretesa della sanzione che crede, e il dato non è solo fideistico proprio, debba essergli garantita. In questo alveo pare utile stendere qualche nota di riflessione sul paradigma della ,sanzione' in ordine al suo ruolo nel riconoscimento del diritto (suo) di ciascuno in connessione con l'elemento ordinamentale ove la funzione del diritto riveste natura precipua.

Volendo far riferimento alla impostazione dottrinale prevalente anche oggi, come pure nel secolo scorso, il diritto⁹, è (effettivamente) norma. Alle orecchie del giurista pratico contemporaneo questa potrebbe suonare come un'ovvietà, avvezzo com'è oggi a sentir parlare (solo) di leggi scritte per intendere di diritto, ma occorre tener presente che parte del lavoro del protagonista tratteggiato da Stangerup è paradossalmente costituita dal problematizzare e riflettere proprio sulle ovvietà che tanti parrebbero accettare nel contesto descritto nel romanzo, e che in quanto tali si considerano così come ovvie ma che Torben ritiene doveroso contestare, rimettendoci in termini di ,autonomia' (e, difatti, terminerà la propria esistenza in un ,paradisiaco' manicomio).

Ebbene, seguendo in questa sede la posizione di Kelsen, la norma positiva parrebbe un contenuto di

9 In questa sede, volendo precipuamente solo accennare ai cardini della teoria generale del diritto contemporanea, il riferimento paradigmatico sarà affidato alla teoresi proposta da Hans Kelsen (1881-1973), uno dei giuristi più importanti del XX secolo. Tra il vasto panorama della letteratura sul Kelsen abbiamo dato priorità alle seguenti analisi: F. Gentile, *Filosofia del diritto*, n. 2 della Collana "I Quaderni", Napoli 2017, pp. 85-96, nonché pp. 126-135; R. Tur – W. Twining, *Essays on Kelsen*, Oxford 1986; A. Carrino, *L'ordine delle norme. Stato e diritto in Hans Kelsen*, Napoli 1992; F. Riccobono, Interpretazioni Kelseniane, in *Pubblicazioni dell'Istituto di Teoria dell'interpretazione e di Informatica giuridica dell'Università "La Sapienza"* - Roma, n. 4, Milano 1989; nonché M. Caserta, *La forma e l'identità: democrazia e costituzione in Hans Kelsen e Carl Schmitt*, Torino 2006, in particolar modo il Cap. IV su "Costituzione come decisione".

senso, più in particolare la forma che investe di senso un atto di volontà diretto al comportamento altrui¹⁰.

La norma, tuttavia, non è di per sé un comando: essa viene ad esistenza mediante un atto di volontà, ma la sua esistenza diviene autonoma, indipendente dall'atto medesimo; è, in altre parole, un 'comando de-psicologizzato'. Kelsen sottolinea, inoltre, che è necessario tenere distinta la norma, in quanto contenuto di un atto intenzionale, dall'atto di posizione della norma stessa, ossia dal complesso di atti umani grazie ai quali la norma viene ad esistenza. In questa perifrasi i critici potrebbero insinuare un primo dilemma: cosa vuol dire che la norma diventa indipendente dai relativi atti di posizione? Per spiegare tale passaggio, si è ricorso alla metafora di 'artefatto intenzionale'.

Da questo punto di vista la norma giuridica (ed in generale il diritto positivo), al pari di un romanzo, di una sinfonia, di una teoria scientifica, è un artefatto che risponde alle seguenti caratteristiche: è un contenuto di senso che costituisce il prodotto di atti umani intenzionali, si realizza in un supporto materiale (un testo di legge, o in generale una fonte di cognizione) con il quale però non si identifica, e del quale piuttosto costituisce il contenuto di senso, acquisisce un'esistenza indipendente, autonoma, rispetto agli atti dai quali ha avuto origine, ed è, infine, suscettibile di applicazione (può essere o no efficace).

In sunto: l'esistenza della norma giuridica è denominata da Kelsen 'validità'¹¹; una norma valida deriva (tra le altre cose) da un atto intenzionale di cui costituisce il contenuto di senso, ma non si identifica con tale atto, in quanto essa continua ad esistere anche se tale volontà originaria viene meno, e anche a prescindere dalla circostanza che i consociati si comportino effettivamente nel modo previsto dalla norma (intesa come norma secondaria), o dalla circostanza che gli

10 Cfr., *inter alios*, B. Celano, *La teoria del diritto di Hans Kelsen. Una introduzione critica*, Bologna 1999, pp. 142-144.

11 In questo senso Kelsen afferma: «la norma fondamentale è la fonte comune della volontà di tutte le norme appartenenti allo stesso ordinamento; è il fondamento comune della loro validità. L'appartenenza di una certa norma ad un certo ordinamento riposa sul fatto che il fondamento ultimo della sua validità è la norma fondamentale di questo ordinamento. Questa norma fondamentale organizza in unità una pluralità di norme appartenenti a questo ordinamento» (H. Kelsen, *Reine Rechtslehre*, Wien 1960 - tr.it. *La dottrina pura del diritto*, Torino 1966, p. 219).

organi dell'applicazione eseguano effettivamente la sanzione prevista dalla norma stessa.

In conclusione, è proprio grazie alla caratterizzazione della norma giuridica in termini di contenuto di senso di un atto di volontà, che Kelsen vorrebbe affermare che validità ed efficacia della norma sarebbero due fenomeni distinti.

La teoria generale offre, poi (e qui interviene la connessione con la disamina sul romanzo di Stsangerup in ordine alla 'sanzione') la sua risposta al quesito dell'essenza della norma asserendo l'equivalenza tra una norma valida e una norma dotata di forza vincolante.

Per concludere su questo punto necessariamente sintetico e parziale, a detta di Kelsen il fondamento della validità di una norma non consisterebbe né in un atto di volontà, né nella circostanza fattuale, che la norma sia osservata: il fondamento della validità di una norma può solo essere costituito da un'altra norma (valida)¹². La forma canonica della norma giuridica esprime allo stesso tempo sia un dover essere che un obbligo giuridico, ma questi due profili della nor-

12 Cfr. *amplius* H. Kelsen, *Reine Rechtslehre*, cit.. Il nesso "verità-validità", solo citato, è troppo vasto per poter offrire in questa sede un'adeguata analisi; siano bastevoli taluni cenni (solo) introduttivi. Qui di seguito si riportano alcuni passi esemplificativi del rapporto tra essere e dover essere nell'imputazione, caratterizzante, secondo il Kelsen, il mondo del diritto, rispetto a quello naturale, retto dal nesso di causalità: «Nella proposizione giuridica non si afferma, come nella legge naturale, che, dato A, è B, bensì che, dato A, deve essere B, anche se poi effettivamente B non ha luogo. Il fatto che il collegamento degli elementi nella proposizione giuridica sia diverso dal collegamento degli elementi nella legge naturale deriva dal fatto che il collegamento nella proposizione giuridica è posto in essere da una norma stabilita dalla autorità giuridica, stabilita cioè da un atto di volontà, mentre il nesso di causa ed effetto, espresso nella legge naturale, è indipendente da qualsiasi intervento di questo genere. [...] La differenza fra causalità ed imputazione, come già si è detto, consiste nel fatto che il rapporto tra condizione (considerata come causa) e conseguenza (considerata come effetto), affermato nella legge naturale, non è sancito da una norma prodotta da uomini – come nel rapporto tra condizione e conseguenza descritto da una legge morale o giuridica – ma è indipendente da ogni influenza di questo tipo. Poiché il senso specifico dell'atto con cui si crea il rapporto fra condizione e conseguenza in una legge morale o giuridica è una norma, si può parlare di un rapporto normativo, contrapponendolo ad uno causale. Con 'imputazione' si intende un rapporto normativo. Questo rapporto (e null'altro) è espresso con il termine 'dover essere' (*Sollen*), nella misura in cui se ne fa uso in una legge morale o giuridica» (H. Kelsen, *Reine Rechtslehre*, cit., pp. 95, 109-110).

ma non coincidono; infatti, il dover essere riguarda l'applicazione della norma, mentre l'obbligo giuridico ha ad oggetto un comportamento opposto a quello che la norma qualifica come illecito. Ovviamente, anche l'applicazione della norma può essere a sua volta oggetto di obbligo giuridico, ma solo ove vi sia una norma ulteriore che consideri come illecito la non applicazione di quella precisa norma, e così di seguito.

Si noti bene come la dissociazione tra dover essere ed obbligo giuridico, operata da Kelsen all'interno della forma logica della norma, permette di evitare un regresso all'infinito, che invece si verificherebbe se si sostenesse che è la sanzione a costituire il contenuto dell'obbligo giuridico, che di per sé ha sempre una connessione col dover essere; in questo caso, infatti, per ogni norma sarebbe necessario recuperare l'ulteriore norma che giustifica la non esecuzione della sanzione prevista dalla norma di rango inferiore.

Di contro, alla dissociazione tra dover essere ed obbligo giuridico consegue che al vertice del sistema sarà presente una norma, la quale conferirà ad un certo organo di applicazione (del diritto) il potere di disporre una sanzione, senza però imporre alcun obbligo giuridico (*pena il dover presupporre un'ulteriore norma sanzionatrice*).

Della teoria kelseniana, quel che in questa sede rileva è precipuamente la concezione per la quale la norma giuridica sarebbe contraddistinta in primo luogo e in quanto tale esclusivamente dalla 'sanzione', elemento fondamentale per differenziarla dalle altre norme (morali e tecniche).

Invero, il concetto di 'sanzione' può essere ben più ampio di quello dalla natura sinteticamente descrivibile quale punitiva. Gli studiosi¹³ son ben consapevoli che «già Jhering (...) aveva rilevato la presenza nell'ordinamento giuridico romano, auspicando un rifiorire dell'antica funzione premiale del diritto».

Finanche evidenziando come sul punto proprio Kelsen, *et pour case*, rilevasse la 'non giuridicità' di una sanzione positiva, pare disamina nemmeno troppo immediata, sottolineare l'etimologia del termine 'sanzione'.

Se dal punto di vista morfologico la derivazione pone meno dubbi, dal punto di vista semantico 'san-

13 Cfr. F. D'Agostino, *Sanzione (teoria generale)* in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XLI, Milano 1985, pp. 303-328; N. Bobbio, *Sanzione*, in *Novissimo Digesto italiano*, Vol. XVI, Torino 1957, pp. 530-540.

zione' deriva da 'sanctio' che a sua volta si collega al verbo *sancire*. Invero 'sanctio' è la forma astratta del participio passato del verbo *sancire* e cioè di 'sanctum'. Come riferisce D'Agostino, allora, l'etimologia di 'sanctio' ci porta a contatto con la dimensione religiosa dell'esperienza umana. Dimensione religiosa che vincola l'immaginario collettivo al paradigma dell'alleanza, del patto.

In sunto sancire vuol dire pattuire, garantire, «Sanzione in senso stretto» ci ricorda Agamben

è quella parte del testo della legge che contiene l'enunciazione della pena [*n.d.a.*: invero anche il premio] che colpisce il trasgressore. Ma *sancire* significa propriamente "rendere sanctus". La legge, nella perspicua formulazione di Ulpiano (Dig., I, 8, 9, 3), è santa, perché contiene una sanzione: "si chiama santa la cosa che non è né sacra né profana, ma che è stata confermata con una sanzione [*sanctione quadam confirmata*]"¹⁴.

Conseguentemente di per sé sanzione identifica ciò che è stabilito, sancito appunto. Tale disamina permette di comprendere come il termine (e il concetto) di sanzione non può essere connotato in sé e per sé da una immediata afferenza negativa. Anzi, richiamando per sanzione la cifra della *vox media* è possibile evidenziare come essa esprima un significato neutro, eventualmente equidistante tra negativo e positivo, che va quindi di volta in volta qualificato dal contesto.

Dall'originario valore mediano del termine sanzione, si possono sviluppare due poli semantici, positivo e negativo, compresenti anche se attestati in proporzioni progressivamente disuguali, fino alla prevalenza decisa (anche se non sempre esclusiva) di uno dei due, ma in realtà poco rileva (e il romanzo di Stangerup ne è una indiretta rappresentazione) quale sia la versione peggiore visto che è in virtù della sanzione (e della sua virtualità per Torben che, comunque, si vede privato della educazione dell'unico figlio pur non essendo possibile qualificarlo colpevole di alcunché) che «i giuristi cominciano a considerare *sancta*

14 G. Agamben, *Karman. Breve trattato sull'azione, la colpa e il gesto*, cit., p. 28-29. Lo studioso recupera qui le disamine di Emile Benveniste (E. Benveniste, *Le Vocabolaire des institutions indo-européennes*, II: *Pouvoir, droit, religion*, Paris 1969, pp. 425 ss.) e del noto romanista Yan Thomas (Y. Thomas, *De la "sanction" et de la "sainteté" des lois à Rome. Remarques sur l'institution juridique de l'inviolabilité*, in "Droits", 18, 1993, pp. 135-151).

la legge, in quanto la sanzione la difende dall'offesa degli uomini. Se, come recita il passo di Marciano (...) *sanctum est, quod ad iniuria hominum defensum atque munitum est* (...), sante per eccellenza saranno (...) le leggi che sono sostenute da una sanzione»¹⁵. In questo è insito al contempo il richiamo alla giustificazione della violenza, elemento che il contesto ordinamentale distopico di Stangerup non è in grado di accogliere e per negarlo provvede al rifiuto netto dello stesso. Detto rifiuto, seguendo l'iter proprio proposto dalla giustificazione della sanzione potrebbe palesare un richiamo ulpiano alla qualifica delle leggi imperfette che mal si attagliano ad una società che pretende la perfezione (di se stessa) e quindi la giustificazione di ogni atto, salvo non qualificare come tali quelli che si situano all'esterno del letto di Procuste dell'ordinamento medesimo. Evidente, come detto, è il richiamo alla distinzione tra legge perfetta (ovvero quella che vieta che qualcosa sia fatto e, se viene fatto, lo annulla – *perfecta lex est, quae vetat aliquid fieri, et si factum sit, rescindit*) e legge meno che perfetta (la quale vieta che qualcosa sia fatto e, se viene fatto, non lo annulla, ma infligge una pena a colui che ha agito contro la legge – *non rescindit, se poenam iniungit ei qui contra legem fecit*).

Altro modo per evidenziare come la sanzione in sé costituisca una espressione di legge, se non viziata, non perfetta e, nell'orizzonte imposto dal nuovo mondo la imperfezione non è ammessa e, quindi, nemmeno il riconoscimento della dignità che consente di esprimere l'irrogare una sanzione¹⁶. Dignità che, invece, il protagonista del romanzo, pretende quale cifra della autonomia del singolo sé, dinanzi alla presenza degli altri, *rectius* in relazione con gli stessi.

4. AUTONOMIA' OVVERO DELLA POSSIBILITÀ DI ESISTERE (DI UN ORDINAMENTO)

In questa ,società perfetta' dove l'obiettivo è l'adomesticamento del popolo, è concesso anche al pro-

15 G. Agamben, *Karman. Breve trattato sull'azione, la colpa e il gesto*, cit., p. 35.

16 G. Agamben, *Karman. Breve trattato sull'azione, la colpa e il gesto*, cit., pp. 42-43. Utile il richiamo che l'Autore esprime quale monito a conclusione della disamina da cui abbiamo assunto il dipanarsi nel testo: "Che cosa potrebbe essere una legge del tutto priva di sanzione è un problema con il quale giuristi e filosofi non dovrebbero omettere di misurarsi" (p. 43).

tagonista Torben, verso la fine del romanzo, uno spiaraglio di autonomia. Confinato, e non poteva essere altrimenti, unicamente nella (sua) mente. Perché, come scrive,

inutilmente hanno eliminato tutto ciò che poteva evocare mia moglie e manipolato documenti che mi proibivano di vedere. Edith era molto di più di una di quelle parole che facevano ogni giorno sparire dal vocabolario. Non sarebbe mai finita nell'oblio finché lui rimaneva libero e poteva fare ciò che voleva, almeno fino al giorno in cui non avrebbe più resistito e sarebbero riusciti a imporgli la loro volontà, qualunque questa fosse.

Volontà che equivale ad *auctoritas*.

Ponendo la riflessione presente sotto l'egida del pensiero c.d. „classico“¹⁷ assumiamo quale elemento di partenza l'affermazione critica *non vi è stato senza autorità*, sulla scia della quale è plausibile (in termini moderni) ammettere che non vi sarebbe stato senza sovranità, secondo l'analogato suo e precisando che nessun reale ordinamento può essere dato per sovranità umana e allo stesso tempo esponendo (per poterne meglio evidenziare le aporie) l'ermeneutica contemporanea che attribuisce tale attributo (l'essere „sovrano“) anche a enti creaturali.

Ad ogni modo, pare utile evidenziare come la riflessione politico-giuridica, anche a livello internazionale, sia oggi in totale difficoltà nell'offrire chiavi di lettura adeguate che giustifichino (o, eventualmente, sostituiscano) il paradigma moderno di *sovranità*, assumano come risolvibili le problematiche fornite dalla multiculturalità ed anticipino il loro prevedibile impatto sui fondamenti costituzionali e sul diritto degli stati (specie se democratici).

Con il tema della *auctoritas*, inoltre, torniamo al soggetto perché *auctor* deriva da *augeo* e l'*auctor* è *is qui auget*, così come il reo di omicidio. In questi termini l'autorità primigenia è quella di colui che agisce in autonomia e così la primigenia autorità può dirsi l'autonomia stessa del soggetto in quanto creatura deliberante. E con l'autonomia si recupererebbe il tema della obbedienza e della osservanza limitata

17 Per un utile rinvio, anche per l'argomentare giuridico, sul concetto di „classico“ rimandiamo a T.S. Eliot, *Che cos'è un classico*, [1945] in ID., *Opere*, vol. II, Milano 2003, 473-495, ove si legge anche «Un classico non appare se non quando una civiltà, una lingua e una letteratura sono mature» (*op. cit.*, p. 475 – *cor-sivo nostro*).

(*rectius* inevitabilmente e coerentemente negata) delle leggi ingiuste (o meno che perfette?).

Il problema principale posto da tale lettura critica all'intelligente versione distopica proposta da Stangerup non può, quindi, prescindere dalla realtà della persona umana che è tale solo e soltanto se vive nelle (e delle) relazioni intersoggettive. In virtù di queste, infatti, si costituisce, non immediatamente, ma con la dinamica dell'esperienza concreta, l'identità di colui che sarebbe libero di associarsi, dissociarsi, essere diverso, etc.

A meno che non vi sia la convinzione che l'identità personale sia soltanto provvisoria, semplice espressione di contingenza e in quanto tale interlocutoriamente, ma definitivamente, sempre cangiante. Ma questo rischia, davvero, di non essere soltanto un altro arcipelago, ma addirittura un pianeta sempre ignoto ovvero potenzialmente da tenere il più possibile lontano dal pulsare dell'esperienza (giuridica) quotidiana e ben vengano le letture distopiche che consentano di rendersi conto di quale rischio corre, oggi più di ieri, la esperienza (giuridica) contingente di incanalarsi in selve tanto oscure per l'inter-agire umano.

Provvisorietà e dimensione da tenere il più possibile lontano che riteniamo attengano pure all'identità del diritto stesso e che sulla base di tali elementi già Francesco Gentile, indicando il tema della legge ingiusta, chiariva come

Non si può, infatti, sostenere la funzione suppletiva e ausiliaria, sussidiaria appunto, dell'ente pubblico [n.d.r.: della *societas*], della sua azione politica come del suo diritto, sancito mediante la legge espressione della volontà sovrana, se non si riconosce preventivamente che l'ordinamento delle relazioni interpersonali comincia prima e indipendentemente dalla legislazione statale. E quindi, se non ci si affida per l'ordinamento, sia esso politico o giuridico od economico, prima che allo stato alle innumerevoli società naturali o, come sarebbe più corretto dire, alle naturali forme di comunità e prima ancora all'autonomia personale di ciascuno¹⁸.

Ecco che il reale ordinamento delle relazioni (che siano politiche, giuridiche ed economiche, poco importa), nella lettura che qui riprendiamo da Gentile, deve essere riconosciuto a prescindere dalla

18 F. Gentile, *Politica aut/et statistica. Prolegomeni di una teoria generale dell'ordinamento politico*, Milano 2003, p. 224.

legislazione e affidandosi alla autonomia di ciascuno. Affidamento, fiducia, in sintesi fede nel singolo soggetto umano. Ecco allora che il probabile antidoto alla legge meno che perfetta e provvista di sanzione e, quindi, il paradigma utile per rinvenire la soluzione che il giurista ha sempre da sviluppare dinanzi al caso concreto della sua Antigone quotidiana, potrebbe svelarsi come il rinnovato ritorno alla dimensione comunitaria come contesto nel quale la persona sceglie quotidianamente di mettere a disposizione diritti e doveri e così attraversa la relazione interpersonale all'insegna dell'autogoverno, ove meno diffuso pare essere l'impatto con la legge intesa in termini moderni e, così, con la legge ingiusta.

Un avviluppamento complesso, talvolta preso e ripreso come in un fluire torrentizio, e però sempre aggrappato ad un concetto tanto cristallino quanto scabroso:

Quello che risulta (...) con estrema chiarezza è che la nozione di autonomia è agli antipodi di quella di sovranità; paradossalmente, noi riusciamo a definire l'autonomia nei termini negativi della negazione della sovranità: l'uomo, anche preso come singolo, come individuo, non è sovrano¹⁹.

Per uscire dal monopolio legale (produttore di beni e servizi, includendo in questa categoria anche la protezione e la giustizia) e ri-conoscere la fondamentale importanza della comunità (e affidarsi così realmente alla autonomia del soggetto) pare indispensabile, comprendere le potenzialità di un ordine sociale policentrico, in cui vi sia ampia competizione tra tutti i soggetti anche e soprattutto nella produzione della sicurezza²⁰. Tornano alla mente, in tutta la loro potente laconicità, le parole di un re illuminato, ma non per questo più democratico: «quantunque la nostra maestà sia sciolta da ogni legge, non si leva tuttavia essa al di sopra del giudizio della ragione, che è la madre del diritto»²¹. Una possibile emersione dal pelago del dialogo indifferente al respiro del contenuto è così agevolata tramite la riabilitazione della forza persuasiva della ragione, tramite il *logos*.

19 F. Gentile, *Filosofia del diritto*, cit., p. 255.

20 Cfr. D. Held, *Democracy and The Global Order. From the Modern State to Cosmopolitan Governance*, Cambridge 1995.

21 È la preclara affermazione di Federico II di Svevia che si rinviene in uno dei classici della storiografia del XX secolo: E. Kantorowicz, *Federico II Imperatore*, [1927], tr.it., Milano 2005, p. 233.

D'altra parte, il (solo) *logos* oggi esercitato (*magari costretto nel novello letto di Procuste di qualche slogan*), dopo aver vissuto l'epoca dei sospetti e sperimentato il tritacarne della decostruzione, rischia di essere ridotto a banale conversazione (*da bar, da salotto, dal talk show, da parlamento o da tribunale, a seconda dei casi*). Ecco perché al *logos* contemporaneo, che Stangerup connette quale nucleo nevralgico di mutamento ove deve puntare qualsiasi sistema per creare *ex nihilo* il c.d. uomo nuovo, riteniamo sempre più necessario (ri)connettere un credo affinché il diritto quale *ars* resti pure un artificio (umano) ma permetta di inserirsi in una prospettiva che all'umano indichi un fine oltre al mezzo della tecnica, dando pure per riconosciuta la crisi delle credenze che sostengano il perché del vissuto individuale e comunitario. E il credo primigenio è quello che lo stesso Torben incarna nel credere alla propria colpevolezza e quindi nella propria dimensione limitata di essere umano. Dimensione, 'colpa', 'dignità', 'autonomia' che le negazione di qualsiasi "sanzione" (invero nemmeno in termini purificati vista la proibizione di educare il proprio figlio) pare ricondurre in un senso di spaesamento.

Un incubo kafkiano che prosegue perché Torben continua a chiedere di essere dichiarato e giudicato colpevole per l'omicidio della moglie. Omicidio negato dalle autorità perché compiuto sotto gli effetti dell'alcol, dunque non per una 'colpa' di fatto inesistente, ma in un momento d'ira provocato da una dipendenza che avrebbe potuto (o dovuto?) essere evitata e quindi, deve essere, 'negata'.

Ecco che viene a riconoscersi il mentore di Stangerup, in quel Kafka che insegna la sperimentazione paradossale nel rapporto singolo-comunità. «Ma io non sono colpevole» disse K., è un errore. E poi, in generale, come può un uomo essere colpevole? E qui siamo pure tutti uomini, gli uni quanto gli altri». «È giusto» disse il sacerdote, «ma è proprio così che parlano i colpevoli»²². Il "credo" negato da un sacerdote intriso di dimensione tecnico-sociale.

D'altronde anche nel paradisiaco Parco della felicità nel quale da internato era costretto a vivere, confidiamo anche ora che il Torben di turno del futuro (come molti, anche se non tutti, nel passato) potrà tenere alla mente la giuridicità intrinseca del *logos* nel rammentare che premessa fondamentale ad ogni

22 F. Kafka, *Il processo*, tr.it., Torino 1983, p. 231.

discorso sulla “tecnica” (anche della/sulla società) rimane il lucido monito di Marino Gentile tramite il quale, e in virtù del quale, in termini non troppo interlocutori concludiamo la presente disamina: «la tecnica non indica, né vuole, né può indicare un vero fine: tutto ciò che essa porta, non può essere scopo che a se stesso, ma soltanto grado e mezzo per raggiungere qualcos’altro [...] e la tecnica non può determinare in che cosa quest’altro consista»²³.

Andrea Favaro, Professore Associato di Filosofia del diritto presso l’Università degli Studi di Verona.

andrea.favaro@univr.it

²³ M. Gentile, *Umanesimo e tecnica*, Milano 1943, p. 175.

I diritti delle persone LGBTQIA+ tra teoria del diritto e giurisprudenza delle corti europee

Linda Brancaleone

ABSTRACT

Il presente contributo ha come obiettivo quello di analizzare la legislazione e la giurisprudenza europee a tutela dei diritti della minoranza LGBTQIA+, adottando il punto di vista della filosofia del diritto. Partendo da concetti cari alla teoria del diritto, si cercherà di analizzare il punto di vista della normativa extra-nazionale per comprenderne i limiti e le potenzialità nella protezione delle minoranze non-eterosessuali e/o non binarie.

The aim of this paper is to analyse European legislation and case law on the protection of LGBTQIA+ minority rights, adopting a philosophy of law. Starting from concepts dear to the theory of law, we will try to analyze the point of view of extra-national legislation to understand its limits and potential in the protection of non-heterosexual and/ or non-binary minorities.

1. INTRODUZIONE. L'APPLICAZIONE DELLA MORALE (DOMINANTE) ATTRAVERSO IL DIRITTO

La tutela dei diritti delle persone omosessuali¹, prima ancora che essi diventassero “diritti della comunità LGBT”², è rientrata, fin dai primi interventi in materia, nell'alveo dell'applicazione della morale

1 Per una storia dell'omosessualità e degli studi sull'orientamento sessuale, cfr. almeno B. Gusmano, *Orientamento sessuale: storia di un concetto moderno*, disponibile qui: <http://www.portalenazionalelgbt.it/storia-concetto-moderno/index.html>. Sito consultato in data 15/06/2025.

2 La nascita della comunità in un senso specifico si deve, invece, ai moti di Stonewall del 1969, in concomitanza con altre manifestazioni di protesta. Sul punto, v. G. Dall'Orto, *Tutta un'altra storia. L'omosessualità dall'antichità al secondo dopoguerra*, Milano, 2015.

PAROLE CHIAVE

FILOSOFIA DEL DIRITTO; TEORIA DEL DIRITTO; DIRITTI LGBTQIA+; CRITICAL LEGAL STUDIES; QUEER THEORY; DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA; DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO; UGUAGLIANZA.

KEYWORDS

PHILOSOPHY OF LAW; THEORY OF LAW; LGBTQIA+ RIGHTS; CRITICAL LEGAL STUDIES; QUEER THEORY; EUROPEAN UNION LAW; ANTI-DISCRIMINATION LAW; EQUALITY.

attraverso il diritto³. In questo macro-settore confluiscono, generalmente, tutte le questioni riguardanti la sfera intima e la sessualità degli individui, quali la pornografia⁴, la maternità surrogata⁵, le pratiche

3 Come sottolineato in B. H. Bix, *Jurisprudence: Theory & Context*, Thomson Reuters, trad. it. A. Porciello (a cura di), *Teoria del diritto. Idee e contesti*, Torino, 2016, p. 215.

4 Cfr. S. Bauzon, *Pornografia*, in A. C. A. Mangiameli, F. D'Agostino (a cura di), *Cento e una voce di filosofia dal diritto*, Torino, 2013, 293-294; A. Verza, *Il dominio pornografico*, Napoli, 2006; C. Barbero, *Pornografia*, in M. G. Turri (a cura di), *Manifesto per un nuovo femminismo*, Udine, pp. 139-149; R. Dworkin, C. Mackinnon, *Pornography: an Exchange*, in *The New York Review of Books*, 1994, accessibile all'URL <http://www.nybooks.com/articles/archives/1994/mar/03/pornography-an-exchange/>. Sito consultato in data 15/06/2025.

5 Cfr. J. Habermas, *Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale*, Torino, 2002; C.A.A. Packer, *The Right*

sadomasochistiche⁶ e – oggetto del presente contributo, insieme al transessualismo – l'omosessualità⁷; temi, questi, che suscitano grande interesse e, specie in alcuni Stati, ancora clamore.

to *Reproductive Choice. A Study in International Law*, Åbo/Turku, 1996; P. Iagulli, *“Diritti riproduttivi” e riproduzione artificiale*, Torino, 2001; M. L. Di Pietro, *Analisi delle leggi e degli orientamenti normativi in materia di fecondazione artificiale*, in “Medicina e morale”, (1993), n. 1, pp. 231-282; J. A. Robertson, *Children of Choice. Freedom and New Reproductive Technologies*, Princeton, 1994; S. Amato, *La riproduzione assistita come diritto. Riflessioni bio-giuridiche*, in “Rivista internazionale di filosofia del diritto”, (2001), n. 1, pp. 89-117; S. Serravalle, *Maternità surrogata, assenza di derivazione biologica e interesse del minore*, Esi, 2018; I. Valia, *La maternità surrogata alla prova dell'utilitarismo e della teoria della giustizia*, in “Ordines. Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee”, (2020), n. 2, pp. 197-219; I. Burlin, *La nascita. Una questione di bioetica*, Cleup, 2016; E. Del Prato, D. Buzzelli, M. Palazzo (a cura di), *Procreazione e filiazione: nuovi itinerari*, Pisa, 2021; S. Stefanelli, *Procreazione medicalmente assistita e maternità surrogata. Limiti nazionali e diritti fondamentali*, Milano, 2021.

6 Cfr. V. Burstyn (ed.), *Women Against Censorship*, Madeira Park, BC, 1985 nonché W. McElroy, *XXX: A Woman's Right to Pornography*, New York, 1995.

7 Nella letteratura elefantica in materia, v. quantomeno G. Viggiani, *Appunti per una riflessione sul rapporto tra teoria queer e diritto*, in “Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas”, 9 (2021), n. 2, pp. 982-1002; E. Arfini, C. Lo Iacono, *La Cosa Queer. Saggio introduttivo*, in E. ARFINI, C. LO IACONO (a cura di), *Canone inverso. Antologia di teoria queer*, Pisa, 2012, pp. 9-51; L. Bernini, *Apocalissi Queer. Elementi di teoria antisociale*, Pisa, 2013; T. De Lauretis, *Queer Theory: Lesbian and Gay Sexualities. An Introduction*, in “Differences”, 3 (1991), n. 2, pp. 3-18; A. Lorenzetti, *Diritto e queer: spunti di riflessione*, in “Materiali per una storia della cultura giuridica”, (2019), n. 2, pp. 381-397; M. R. Marella, *Queer eye for the straight guy. Sulle possibilità di un'analisi giuridica queer*, in M. G. Bernardini, O. Giolo (a cura di), *Le teorie critiche del diritto*, Pisa, 2017, pp. 249-272; F. Mastromartino, *La soggettività queer di fronte al dilemma del riconoscimento giuridico* in M. G. BERNARDINI, O. GIOLO (a cura di), *op. cit.*, pp. 231-247; F. Monceri, *Oltre l'identità sessuale. Teorie queer e corpi transgender*, Pisa, 2010; L. Palazzani, *Sex/gender: gli equivoci dell'uguaglianza*, Torino, 2011; S. Phelan, *The Shape of Queer: Assimilation and Articulation*, in “Journal of Women Politics & Policy”, 18 (1997), n. 2, pp. 55-73; M. Pietrangeli, *Queer. Un soggetto senza identità?*, in S. Marchetti, J. Mascot, V. Perilli (a cura di), *Femministe a parole. Grovigli da districare*, Roma, 2012, pp. 229-236; G. Zanetti, *L'orientamento sessuale. Cinque domande tra diritto e filosofia*, Bologna, 2015; M. M. Winkler, G. Strazio, *Labominevole diritto. Gay e lesbiche, giudici e legislatori*, Milano, 2011; G. Gambino, *Le unioni omosessuali. Un problema di filosofia del diritto*, Milano, 2007; S. Praduroux, *I diritti delle persone LGBT nella giurisprudenza CEDU*, Milano, 2016; A. Schillaci (a cura di), *Omosessualità, eguaglianza, diritti*, Roma, 2014.

L'applicazione della morale attraverso il diritto è stato oggetto di riflessione da parte del filosofo John Stuart Mill, che nel suo celebre saggio *On liberty*⁸ teorizza il “principio del danno”, secondo il quale «l'unico scopo per il quale il potere può essere esercitato in maniera giusta su ogni membro di una comunità civilizzata, contro la sua volontà, è per prevenire ogni tipo di danno agli altri»⁹. Questa tesi milliana, pertanto, escludeva dal novero dei reati tutti quei comportamenti che potevano configurarsi come “crimini senza vittima”.

Nondimeno, il dibattito sull'applicazione della morale attraverso il diritto è influenzato da quello che è stato lo scontro ideologico, avvenuto molti anni dopo, tra Lord Patrick Devlin e Herbert Hart¹⁰. Il primo era uno strenuo sostenitore della distinzione tra “morale critica” e “morale convenzionale”¹¹, ripresa da Hart stesso che, però, la declina nei termini di “morale positiva” e “morale critica”¹². La “morale critica” consterebbe, secondo Devlin, in ciò che è oggettivamente vero dal punto di vista morale; mentre la “morale convenzionale” coinciderebbe con un insieme di asserzioni di tipo morale ed etico riconducibili a ciò che viene ritenuto essere moralmente vero. Partendo da questa distinzione, per Lord Devlin il diritto applicabile dovrebbe seguire la morale convenzionale, poiché la società si regge su alcuni ideali condivisi e le azioni che minano questi ideali minano a loro volta la società; questa, pertanto, deve proteggere se stessa applicando il diritto rispondente alla morale convenzionale¹³. Ciò è il fulcro di quella che Devlin definirà come *disintegration thesis*, vale a dire

8 Si veda J. S. Mill, *On liberty*, edizione originale 1859, Batoche Books, Kitchener, 2002, disponibile gratuitamente anche qui: <https://eet.pixel-online.org/files/etranslation/original/Mill,%20On%20Liberty.pdf>. Sito consultato in data 15/06/2025.

9 «[...] the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilised community, against his will, is to prevent harm to others», ivi, p. 13. Traduzione dell'Autrice.

10 Le fila del dibattito sono illustrate in B. H. Bix, *op. cit.*, p. 217-220; M. La Torre, *Bioetica in tempi di pandemia. Morale, diritto e libertà*, Roma, 2022, pp. 32-36; G. Zanetti, *L'orientamento sessuale*, cit., cap. 1.

11 P. Devlin, *The Enforcement of Morals*, London, 1965, pp. 9-10.

12 H.L.A. Hart, *Law, Liberty, and Morality*, Stanford, 1963, pp. 17-24.

13 P. Devlin, *op. cit.*

tesi della disintegrazione, la quale asserisce che se gli esseri umani vivono in una comunità tenuta insieme da valori condivisi, i quali sono il mastice per la fioritura dei singoli individui, e ogni minaccia alla morale condivisa potrebbe portare alla disintegrazione della società¹⁴.

Hart risponde a questo approccio proponendo una prospettiva diversa, stigmatizzando, al tempo stesso, il rischio di una società perfettamente coincidente con la propria morale. Nello specifico, in piena adesione con la visione milliana del danno, «Hart ha la possibilità di rivedere una serie di reati presenti nel diritto penale britannico dell'epoca. [...] Si pensi [...] ai rapporti omosessuali, che a quel tempo sono ritenuti illeciti penalmente e sanzionati [...]. Hart argomenta a favore di una depenalizzazione di questi reati legati tendenzialmente a una certa condizione della morale pubblica, e in questa sua opera di riforma del diritto penale britannico ha successo e alcune di queste condotte ritenute illecite vengono depenalizzate»¹⁵. Per il filosofo del diritto, è impossibile concepire la morale come granitica e immutabile, così come è impensabile che la società segua sempre e solo una determinata morale. Ciò che è validamente e universalmente accettato in un dato contesto storico potrebbe non esserlo nei periodi immediatamente successivi¹⁶.

Come si evince da questo breve quadro teorico, si comprende come la vita sessuale dei singoli individui possa dirsi una questione etica, anzi *bio-etica*, se consideriamo che abbiamo a che fare, nel caso della privacy e della vita intima, con «scelte di vita»¹⁷. La sessualità e la vita privata – sia essa familiare o sessuale – implica un'analisi delle varie visioni che la società, e quindi la morale positiva dominante, ha di tali aspetti. Si potrebbe sostenere, di conseguenza, che la

14 Cfr. G. Zanetti, *L'orientamento sessuale*, cit., pp. 21-23.

15 M. La Torre, *op. cit.*, pp. 32-33.

16 Devlin attribuiva importanza ai cambiamenti di opinione della società, e quindi ai cambiamenti nella morale, ma solo in termini di maggiore o minore tolleranza rispetto a date situazioni (la cosiddetta «tolerance shift», citata in P. Devlin, *op. cit.*, p. 18). Ed infatti, in merito Hart scriverà che: «[f]or he (Devlin, *NdA*) appears to move from the acceptable proposition that some shared morality is essential to the existence of any society to the unacceptable proposition that a society is identical with its morality as that is at any given moment of its history, so that a change in its morality is tantamount to the destruction of a society»; in H. L. A. Hart, *op. cit.*, p. 51, corsivo in originale.

17 M. La Torre, *op. cit.*, p. 15. Corsivo in originale.

sessualità rientri nello spettro più ampio del diritto alla salute, e possa quindi configurarsi a tutti gli effetti come diritto umano¹⁸; che diritto umano sia anche quello alla vita privata e familiare, nonché il diritto a contrarre liberamente/non contrarre matrimonio e a formare/non formare una famiglia, in qualsiasi forma essa venga intesa¹⁹; o, ancora, in una prospettiva *a contrario*, si riterrebbe che l'omosessualità e, in genere, qualsiasi orientamento non etero-normato, sia contro natura perché non porta alla riproduzione, esito «naturale» di qualsiasi rapporto affettivo²⁰.

Rispetto alla tesi dell'omosessualità – o del transessualismo, dell'intersessualità, dell'asessualità e di ogni orientamento *queer* – contraria alla natura, possono essere mosse due critiche. La prima riguarda l'ormai nota «fallacia naturalistica», o «legge di Hume» dal nome del suo teorizzatore²¹, la quale ci rammenta l'impossibilità di derivare l'essere, vale a dire l'osservazione empirica e concreta di un fenomeno, dal dover essere, cioè da una prescrizione. Pertanto, il fatto che un *qualcosa* esista in natura non significa che quel *qualcosa* sia buono necessariamente; traslando questo concetto al tema del presente studio, si può ben dire che il fatto che l'eterosessualità esista e sia l'orientamento sessuale predominante nella nostra società non significa che essa sia auto-

18 In questo senso va la Dichiarazione dei diritti sessuali promulgata dalla World Association for Sexual Health (WAS), la quale, nel Preambolo, «dichiara che i diritti sessuali sono basati sui *diritti umani universali* già riconosciuti nei documenti internazionali e regionali, nelle costituzioni e leggi nazionali, fra gli standard e i principi sui diritti umani e nelle conoscenze scientifiche relative alla sessualità umana e alla salute sessuale». Corsivo aggiunto. Il testo è disponibile gratuitamente qui: <http://www.fissonline.it/pdf/DICHIARAZIONEDEIDIRITTISESSUALI2014.pdf>. Sito consultato in data 15/06/2025.

19 Secondo quanto sancito all'art. 11 della Dichiarazione dei diritti sessuali, rubricata «Il diritto a contrarre, dare forma e sciogliere matrimoni e altre forme similari di relazione basate sull'uguaglianza e sul libero e pieno consenso». In esso si legge che: «[o]gni individuo ha il diritto di scegliere se sposarsi o no e di intraprendere in pieno e libero consenso un matrimonio, una relazione di coppia o altre forme similari di relazione. Tutte le persone hanno gli stessi diritti all'inizio, durante e alla fine di un matrimonio, di una relazione di coppia o altre forme similari di relazione, senza alcun tipo di discriminazione o esclusione. Sono inclusi uguali diritti all'assistenza sociale e ad altri vantaggi indipendentemente dal tipo di relazione».

20 M. La Torre, *op. cit.*, p. 15.

21 Cfr. B. Celano, *Dialettica della giustificazione pratica. Saggio sulla legge di Hume*, Torino, 1994.

maticamente *giusta*. La seconda critica alla tesi degli orientamenti non eterosessuali contrari alla natura riguarda, invece, l'approccio eccessivamente eterodiretto che è stato adottato dall'antropologia moderna: molto spesso, infatti, i valori della nostra società sono ammantati da pregiudizi e convenzioni sociali che nulla sembrano dirci, però, sull'effettiva *giustizia* delle convenzioni sociali maggioritarie²².

2. LA NASCITA DELLA QUEER THEORY

I diritti della comunità LGBT, sigla che ha poi a piano a piano enucleato tutte le minoranze sessuali (diventando LGBTQIA+, acronimo che si userà d'ora in poi nel presente contributo), sono diventati oggetto di tutela vera e propria a partire dalla discussione sul *soggetto* di diritto, cioè sull'effettivo titolare di diritti e tutele protetto dagli ordinamenti nazionali e sovranazionali.

Fino al 1800, infatti, il soggetto di diritto ideale era maschio, bianco, cittadino, occidentale, *eterosessuale*²³. A partire dagli anni '60 del '900, nondimeno, i Critical Legal Studies²⁴ hanno messo in crisi tale visione della soggettività giuridica, evidenziando quanto il diritto fosse uno strumento di discriminazione in mano ai detentori del potere²⁵, un mezzo attraverso cui rinforzare la separazione pubblico/privato²⁶, e

22 Cfr. R. Sacco, *Antropologia giuridica. Contributo ad una macrostoria del diritto*, Bologna, 2007.

23 V. M. Minow, *Making All the Difference. Inclusion, Exclusion and American Law*, Ithaca, 1990; J. Nedelsky, *Law's Relations. A Relational Theory of Self, Autonomy, and Law*, New York, 2011.

24 Su questo movimento, si vedano almeno B. H. Bix, *op. cit.*, pp. 297-302; J. Boyle (ed.), *Critical Legal Studies*, New York, 1994; A. Hunt, *The Theory of Critical Legal Studies*, in "Oxford Journal of Legal Studies", 6 (1986), n. 1, p. 1; R. Mangabeira Unger, *The Critical Legal Studies Movement*, Cambridge, Mass., 1986; L. A. S. Zavatta, *Introduzione all'analisi dei Critical Legal Studies*, in "Filosofia dei diritti umani", 50 (2017), n. 3, pp. 64-78, 2017; M. G. Bernardini, O. Giolo (a cura di), *op. cit.*

25 Cfr. D. Hay, P. Linebaugh, J. Rule, E. P. Thompson, C. Winslow, *Albion's Fatal Tree*, Penguin, Middlesex, 1975; A. D. Freeman, *Legitimizing Racial Discrimination Through Antidiscrimination Law: A Critical Review of Supreme Court Doctrine*, in "Minnesota Law Review", (1978), n. 62, p. 1049.

26 Cfr. F. Olsen, *The Family and the Market: A Study of Ideology and Legal Reform*, in "Harvard Law Review", 96 (1983), p. 1497; M. Horwitz, *The History of the Public/Private Distinction*, in "University of Pennsylvania Law Review", 130 (1982), p. 1423; R. Hale, *Coercion and Distribution in a Supposedly Non-Coercive State*, in "Political Science Quarterly", 38 (1923), p.

grazie al quale si diffondeva la concezione erronea di legge come dispositivo neutrale²⁷.

A livello filosofico-politico, l'emblema delle contraddizioni interne al progetto liberale del '900 è la teoria della giustizia formulata da John Rawls²⁸. Rawls ha concepito infatti una teoria della giustizia usando gli espedienti del velo di ignoranza e della posizione originaria²⁹ per garantire il progetto di una società uguale e giusta: in realtà, è emerso da molte teorie critiche³⁰ quanto le tesi di Rawls non fossero effettivamente plurali, perché il soggetto di diritto tutelato era in realtà costruito sulla base di criteri quali abilità, razionalità, autonomia; tutte caratteristiche non at-

470; M. Cohen, *Property and Sovereignty*, in "Cornell Law Quarterly", 13 (1927), p. 8.

27 Cfr. L. Kornhauser, *The Great Image of Authority*, in "Stanford Law Review", 36 (1984), pp. 371-387.

28 Il riferimento è a J. Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge, Mass., 1971, trad. it. U. Santini, *Una teoria della giustizia*, a cura di S. Maffettone, Milano, 2017.

29 Come scritto in B. H. Bix, *op. cit.*, pp. 144-145, il punto di partenza di Rawls «è che sia inutile elaborare argomenti a partire da credenze morali fondative (credenze religiose o dogmi politici) perché molte persone non le accetterebbero come punti di partenza. Se non si possono derivare i principi del governo da assiomi fondativi su cui tutti sono d'accordo [...], forse è possibile, però, raggiungere un accordo attraverso una discussione libera e aperta: se i principi di governo venissero così ottenuti, non vi sarebbe più motivo per non accettarli. Il problema consiste a questo punto nel fatto che non sempre una libera discussione conduce ad un accordo e ciò in quanto, afferma Rawls, le nostre diverse posizioni nella vita creano differenti interessi personali (e inclinazioni). [...] L'interesse personale spesso condiziona il pensiero delle persone, facendogli preferire principi che li rendono più ricchi, e contrastare principi che, sebbene siano giusti, comportano una diminuzione del loro benessere. [...] [I] protagonisti dell'esperimento mentale di Rawls sono contraenti che vengono magicamente privati di tutte le conoscenze relative alle proprie inclinazioni: e quindi quelle relative al proprio genere, alla propria ricchezza, razza, etnia, alle proprie abilità e condizioni sociali generali. Ed inoltre, le persone non conoscono neanche la loro visione della vita buona (se sono cristiani, edonisti, esteti, o materialisti), perché anche questo potrebbe influenzare le loro idee dell'organizzazione sociale. Questo punto di partenza, costituito da contraenti immaginari nascosti dietro un "velo d'ignoranza", è definito da Rawls posizione originaria». Virgolettato in originale. Per una disamina sul pensiero di John Rawls, cfr. L. Baccelli, *John Rawls fra giustizia e comunità*, in G. Zanetti (a cura di), *Filosofi del diritto contemporanei*, Milano, 1999, pp. 63-99.

30 Fra i molti contributi, v. almeno R. Nozick, *Anarchy, State and Utopia*, London, 1974; S.M. Okin, *Justice, Gender, and the Family*, London, 1989; M. Sandel, *Liberalism and the Limits of Justice*, Cambridge, 1998; A. Sen, *The Idea of Justice*, Cambridge, Mass., 2009.

tribuibili, secondo il sentire comune dell'epoca, alla persona non eterosessuale o non binaria³¹.

I Critical Legal Studies hanno esplicitato, invece, la necessità di concepire un diritto per gli *outliners* e gli esclusi³², portando avanti, pertanto, una “lotta” per l'inclusione tramite il diritto, facendo leva sulle *identity politics* a tutela dei *minority groups*³³.

Il superamento dell'uniformità dei soggetti di diritto porta alla rivendicazione di nuove tutele e di nuove forme di protezione, e al riconoscimento dell'appartenenza a nuove identità. Tra queste emerge un'identità *queer*, cioè non-eterosessuale e/o non-binaria, la quale diventa oggetto di studio da parte della teoria critica del diritto detta *Queer Theory*³⁴.

31 Cfr. I. M. Young, *Le politiche della differenza*, Milano, 1996; B. Arneil, *Disability, Self Image and Modern Political Theory*, in “Political Theory”, 37 (2019), n. 2, pp. 218-242; A.-T. Dang, *Eyes Wide Shut: John Rawls's Silence on Racial Justice*, Documents de Travail du Centre d'Economie de la Sorbonne, 30 (2015). E sono proprio i requisiti della “razionalità” e dell’“abilità”, secondo la morale dominante, ad essere, fino a poco tempo fa, manchevoli negli e nelle omosessuali: «[è] infatti solo nel 1973 che l'omosessualità viene eliminata dal Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. [...] Ma è grazie alla scienza che la persona omosessuale viene ad esistenza, così come l'orientamento omosessuale, connotabile come stabile e idoneo ad esercitare influenza sullo sviluppo psicologico. In tale contesto, l'omosessualità viene considerata più patologica che immorale: tuttavia, è significativo che nella concezione freudiana dell'omosessualità questa non fosse considerata una malattia, ma una possibile variabile della funzione sessuale, pur inquadrabile in una forma di arresto dello sviluppo sessuale. Ed è soltanto dalla metà degli anni novanta che, appunto, l'omosessualità viene ritenuta nel contesto psicoanalitico come una variante normale degli orientamenti e dei comportamenti sessuali», in M. D'Amico, *I diritti dei “diversi”. Saggio sull'omosessualità*, in “Osservatorio Costituzionale”, 2021, n. 6, p. 151.

32 Cfr. A. Silvers, L. Pickering Francis, *Justice through Trust. Disability and the “Outlier Problem” in Social Contract Theory*, in “Ethics”, 116 (2005), pp. 40-56.

33 In merito, si vedano L. Ferrajoli, *Principia Iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, vol. 1. *Teoria del diritto*, Roma-Bari, 2012, pp. 724-819; L. Gianformaggio, *Eguaglianza, donne e diritto*, a cura di A. Facchi, C. Faralli, T. Pitch, Bologna, 2005; I. M. Young, *op. cit.*, p. 91.

34 Sulla *Queer Theory*, v. L. Bernini, *op. cit.* Interessanti sono le riflessioni proposte dal prof. Ivan Pupolizio in occasione del seminario *Un dialogo su Roscoe Pound*, tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell'Università “Magna Græcia” di Catanzaro il 16 dicembre 2024, all'interno delle attività del corso di dottorato in “Ordine giuridico ed economico europeo”. Per il prof. Pupolizio, i Critical Legal Studies hanno realizzato una sorta di “parricidio” nei confronti del realismo giuridico, corrente dalla quale sono pur nati. E il realismo giuridico, a sua volta, aveva commesso par-

«La *Queer Theory* ci ricorda di studiare coscientemente la diversità tra le minoranze sessuali e di riconoscere la discontinuità dell'esperienza attraverso il tempo e le culture. Nel loro tentativo di costruire e rappresentare una materia collettiva e unita, le politiche gay ignorano le differenze socioculturali, i mutamenti storici e le identità multiple. [...] La *Queer Theory* è un insieme di idee al quale ci si riferisce liberamente come postmoderno o post-strutturalista, le quali idee erano state originariamente applicate, in special modo, al genere e, più recentemente, alla sessualità». «La *Queer Theory* è una teoria critica che esamina e critica la definizione offerta dalla società di genere e sessualità, con l'obiettivo di svelare le strutture sociali e di potere in gioco nella nostra vita quotidiana. In particolare, la *Queer Theory* può servire come lente per esaminare i soggetti all'interno dei confini del genere tradizionale e della sessualità binaria i quali partono dall'assunto secondo il quale l'eterosessualità e le persone cis-sessuali siano “la norma”»³⁵.

ricidio verso le due correnti classiche del giuspositivismo e del giusnaturalismo. Tuttavia, le nuove teorie critiche (tra le quali si annovera certamente la *Queer Theory*, e che son state oggetto di studio dell'interessante curatela M. G. Bernardini, O. Giolo (a cura di), *op. cit.*), pur trovando una *raison d'être* nella riproposizione di elementi della società che all'epoca hanno dato la stura alla nascita dei Critical Legal Studies, si pongono anch'esse in una posizione di antagonismo rispetto a quest'ultime.

35 «Queer theory reminds us to conscientiously study the diversity among sexual minorities and recognize the discontinuity of experience through time and across cultures. In its attempt to build and represent a unified collective issue, gay politics ignores sociocultural differences, historical changes, and multiple identities.[...] Queer theory is a set of ideas loosely referred to as postmodern or poststructuralist, which were originally applied in a special way to gender and, more recently, to sexuality», in R. Ranjan, *Queer Theory: a Critical Analysis of Its Implication in Art Historical Readings*, in “International Journal of Current Innovation Research and Studies”, 2 (2019), n. 2, p. 90. «Queer theory is a critical theory that examines and critiques society's definitions of gender and sexuality, with the goal of revealing the social and power structures at play in our everyday lives. In particular, queer theory can serve as a lens to examine subjects outside the boundaries of traditional gender and sexuality binaries that assume that heterosexuality and cisgender are “the norm.”», in *What is Queer Theory?*, California State University, Fullerton Library, consultato il 15/06/2025, disponibile qui: <https://libraryguides.fullerton.edu/c.php?g=1134908&p=8436083>. Traduzione dell'Autrice, corsivo aggiunto.

Partendo dall'uso di un termine dispregiativo per ribaltarne il suo significato originario³⁶, la *Queer Theory* è debitrice alla *Outsider Jurisprudence* (l'insieme formato da teoria giuridica femminista e teoria critica della razza) per quanto riguarda l'approccio decostruttivista del diritto etero-normativo e il rifiuto delle gerarchie sociali che ogni sistema giuridico tenderebbe a perpetrare³⁷. La *Queer Theory* enfatizza la fluidità delle relazioni personali e sessuali e pone l'accento sulla necessità di superare il concetto di identità – e di identità giuridica, di conseguenza – in quanto essa è semplicemente la fusione delle varie differenze di ognuno, che lo distinguono, inevitabilmente, da un altro³⁸. Questa visione critica del concetto di identità giustifica la denuncia *queer* della violenza simbolica del diritto, il quale secondo questa prospettiva è una forma di dominio sulla realtà, plasmata sulla base di interazioni giuridiche e norme

36 Scrive a proposito Viggiani in G. Viggiani, *op. cit.*, p. 984: «[i] termine inglese *queer* – probabilmente dal tedesco *quer*, a sua volta dal latino *torquere* – indicava originariamente qualcosa di 'strano' o 'insolito', come nell'espressione "There's nothing so queer as folk"; ancora oggi, come insegna l'Oxford Dictionary, può essere utilizzato in espressioni gergali quali «I feel queer», nel senso di non sentirsi fisicamente in salute, "A queer notion of justice", nel senso generico di non convenzionale, o "To get into a queer street", nel significato specifico di avere difficoltà finanziarie. A partire dalla fine del XIX secolo, in concomitanza con il fenomeno di medicalizzazione dell'omosessualità, viene però a consolidarsi un altro uso del termine all'interno del discorso d'odio e, precisamente, volto a denotare negativamente tutti coloro la cui sessualità si presenta come deviante rispetto alla norma (eterosessuale)» (corsivo, virgolettato e parentesi in originale). Il termine "queer" riferito alla comunità non-eterosessuale e non cisgender appare per la prima volta in un manifesto politico: l'uso che viene fatto di questo termine è volutamente dissacrante. Infatti, nel manifesto si legge «I hate straights. Queers, read this!», che potrebbe essere tradotto con «Odio gli etero. Froci, leggete questo!». Il manifesto è ancora disponibile, nella sua forma originale, qui: http://againstequality.org/files/QRS_1990.pdf. Sito consultato in data 15/06/2025.

37 Cfr. E. A. G. Arfini, C. Lo Iacono, *op. cit.*, pp. 16-17. Per una visione critica sul tema, v. E. García Pascual, *Hacia una crítica feminista de la teoría queer*, in "Ordines. Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee", 2022, n. 1, pp. 453-467. Nella *Queer Theory* gioca un ruolo centrale il pensiero decostruzionista di Michel Foucault, il quale vede nella sessualità la concretizzazione dell'ordine simbolico del potere dominante. Il riferimento è a M. Foucault, *Storia della sessualità. Voll. 1-4*, trad. it. P. Pasquino, G. Procacci, Milano, 2013, una delle edizioni più recenti dell'opera.

38 Cfr. F. Monceri, *op. cit.*, p. 32

che sono ingiuste in quanto asimmetriche, etero-orientate e diseguali³⁹.

L'attenzione rivolta a nuovi soggetti di diritto e a nuovi modi di concepire il diritto permette anche di rivalutare concetti chiave del discorso giuridico in ottica liquida e fluida: si pensi alle nuove concezioni di uguaglianza, giustizia, democrazia, ma anche al ribaltamento di istituti che si pensavano consolidati come, fra tutti, la famiglia, il matrimonio o addirittura la cittadinanza⁴⁰.

3. DIRITTO *QUEER*: UN OSSIMORO?

Il diritto *queer* può essere definito come una teoria critica del diritto, e affonda le sue radici in una corrente chiamata realismo giuridico, secondo il quale il diritto non è altro che uno strumento accordato sulla base della volontà di chi è detentore del potere⁴¹. Proprio per via di questo modo di concepire il diritto e il sistema normativo in genere, i rapporti tra teoria *queer* e legge potrebbero apparire alquanto problematici, per almeno tre ordini di ragioni⁴².

Il primo motivo è che le teorie critiche, e la teoria *queer* nello specifico, hanno come obiettivo il raggiungimento di scopi differenti da quelli del diritto: le prime, infatti, vogliono riconoscere identità giuridiche differenti rispetto a quelle rientranti nelle norme, mentre il diritto riconosce e, per l'appunto, norma solo alcune identità, non contemplandone altre. Il mancato riconoscimento di identità *altre* ne comporta però l'esclusione da ogni forma di tutela⁴³.

La seconda ragione dello scontro ideologico tra teoria *queer* e diritto riguarda la pervasività del secondo negli ambiti all'interno dei quali interviene. Ciò che viene "toccato" dal diritto, infatti, è inevitabilmente sottoposto a un processo di regolazione e omologazione; il movimento *queer*, invece, è fortemente anti-identitario e rifiuta ogni convenzione giuridica o sociale⁴⁴.

39 Cfr. F. Zappino, *Postfazione. Perché questo testo è così politico*, in E. Kosofsky Sedgwick, *Stanze private. Epistemologia e politica della sessualità*, Roma, 2011, pp. 292-299

40 Come scritto in M. G. Bernardini, *Le teorie critiche del diritto: soggettività in mutamento*, in M. G. Bernardini, O. Giolo (a cura di), *op. cit.*, p. 24.

41 Cfr. B. H. Bix, *op. cit.*, pp. 298-299.

42 Riflessioni mutuare da G. Viggiani, *op. cit.*, p. 991-993.

43 Ivi, p. 991.

44 Ivi, pp. 991-992.

La terza ragione, infine, è strettamente legata alla seconda: rifiutando ogni rapporto con la sfera del diritto in quanto strumento di assoggettamento e controllo delle identità, l'attivismo politico *queer* preferisce forme di protesta extra-giuridiche⁴⁵.

La concezione che ha il movimento *queer* del diritto è alquanto problematica, perché essa ha l'ambizione di ottenere protezione, riconoscimento e tutele attraverso istanze extra-giuridiche, pur dovendo ammettere che solo tramite il diritto è possibile raggiungere una piena parità nel riconoscimento dei soggetti di diritto divergenti dalla norma. La teoria del diritto *queer* rischia di essere viziata dallo stesso paradosso che colpisce la filosofia del diritto di Marti Koskenniemi, considerato uno dei padri delle teorie critiche: pur sostenendo che il diritto è utopia e apologia⁴⁶, non si può prescindere da esso per la regolazione delle condotte sociali e per il riconoscimento delle tutele delle minoranze. «Detto altrimenti, arrestandosi di fronte all'universo delle regole giuridiche e diffidando aprioristicamente di esse, la teoria *queer* rischia di rimanere solo una teoria e di non diventare mai una pratica *queer* in grado di incidere realmente sull'assetto e le trasformazioni della società»⁴⁷.

Il diritto, da parte sua, sembra invero aver risposto, pur lasciando numerosi *vulnera* giuridici⁴⁸, alle legittime esigenze di tutela avanzate dalla minoranza LGBTQIA+. In particolare, i giudici sovranazionali, nonché la legislazione europea ed internazionale, hanno cercato di proteggere le varie sfaccettature dell'appartenenza a questa minoranza, intervenendo per proteggere il diritto alla vita, la proibizione di trattamenti disumani e degradanti, il divieto di discriminazione basato sull'orientamento sessuale, il diritto alla protezione della vita privata e familiare.

L'orientamento sessuale, il genere e il sesso di ogni singolo individuo concernono la sua sfera privata, la sua intimità e il suo modo di vivere e di essere; riguardano, sostanzialmente, la sua *dignità*. Ecco che il diritto, sebbene tanto osteggiato dalla teoria *queer*, «è dunque centrale e, oggi, in uno spazio in cui si sfran-

giano le linee di confine tra ordinamento nazionale e ordinamento sovranazionale, e tra creazione e applicazione del diritto, si manifesta entro una fitta trama costituita da una pluralità di centri di produzione normativa, di fonti e di Corti, chiamate a garantire trattamenti omogenei di istanze non differenziabili sotto il segno dell'eguaglianza e dell'attuazione dei diritti»⁴⁹.

Per quanto di estremo interesse e attualità, la legislazione e la giurisprudenza italiane in materia di tutela dei diritti della comunità LGBTQIA+ non sarà affrontata per ragioni di economicità e di coerenza testuale. Nelle pagine seguenti, pertanto, si tenterà di fornire, senza pretesa di esaustività, un quadro generale sulle norme e le sentenze a tutela dei diritti LGBTQIA+ a livello sovranazionale, ponendo l'accento su alcune pronunce centrali delle Corti europee.

4. ALCUNE SENTENZE DELLA CGUE IN MATERIA DI PROTEZIONE DELL'ORIENTAMENTO SESSUALE

A livello sovranazionale, i diritti LGBTQIA+ hanno ricevuto importante tutela nei Trattati dell'Unione europea. Oltre ai principi generali di uguaglianza e di non discriminazione – che, pur nella loro estesa base giuridica⁵⁰, trovano una *summa* negli artt. 2 e 3 del Trattato sull'Unione europea (TUE)⁵¹,

49 In B. Pastore, *Soggetti vulnerabili, orientamento sessuale, eguaglianza: note sulla logica di sviluppo del diritto*, in "GenIUS", 2018, n. 2, p. 108.

50 In dottrina, v. *inter alia* E. Palici Di Suni, *Il principio di eguaglianza nell'Unione Europea*, in A. Lucarelli, A. Patroni Griffi, *Dal Trattato costituzionale al Trattato di Lisbona*, Napoli, 2009, pp. 255-278; M. Militello, *Principio di uguaglianza e di non discriminazione tra Costituzione italiana e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (artt. 3 Cost.; art. 20 e 21 Carta di Nizza)*, in "Biblioteca "20 Maggio"", 1 (2020), pp. 141-180; F. L. Gatta, *La legge (dell'Unione europea) è uguale per tutti: il principio di uguaglianza degli Stati membri davanti ai Trattati*, in "Il Diritto dell'Unione Europea", 1 (2024), pp. 1-42; G. Guiglia, *Non discriminazione ed uguaglianza: unite nella diversità*, in "Rivista Gruppo di Pisa", 2012, n. 2, pp. 1-19.

51 I quali recitano, rispettivamente: «L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra

45 Ivi, p. 993.

46 Cfr. M. Koskenniemi, *From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument*, Helsinki, 1989.

47 G. Viggiani, *op. cit.*, p. 998. Corsivo in originale.

48 M. C. Vitucci, *La tutela dell'orientamento sessuale. Dall'incriminazione delle condotte omosessuali all'emersione del diritto a non essere discriminati*, in "Rivista AIC", 2012, n. 4, pp. 1-29.

nell'art. 10 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE)⁵², nell'art. 13 del Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE) che è ora confluito nell'art. 19 del TFUE⁵³ e nell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁵⁴ –, rilevante è la giurisprudenza della Corte di Giustizia (CGUE) e della Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu).

Analizzando l'intervento della CGUE, essa riconosce per la prima volta i diritti spettanti al partner dello stesso sesso nella sentenza *Grant*⁵⁵. La controversia nasceva tra la signora Grant e il suo datore di lavoro, la *South-West Trains Ltd*, in ordine alla decisione di quest'ultima di ridurre i prezzi dei trasporti al lavoratore, al coniuge (cioè alla persona con cui il lavoratore è coniugato o dalla quale non sia legalmente separato), alla persona di sesso opposto con cui abbia una relazione "significativa" da almeno due anni, ai figli, ai familiari a carico e al coniuge superstite⁵⁶. La signora Grant, tuttavia, si era vista negare dalla ditta per cui lavorava tale agevolazione, poiché la coniuge della ricorrente era dello stesso sesso e non

donne e uomini»; e «1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli. 3. [...] L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la *parità tra donne e uomini*, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore [...]». Corsivo aggiunto.

52 A norma del quale «[n]ella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale». Corsivo aggiunto.

53 Interessante è, ai fini della nostra ricerca, il comma 1 del succitato articolo, che recita: «Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell'ambito delle competenze da essi conferite all'Unione, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale». Corsivo aggiunto dall'Autrice.

54 Che recita: «È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale». Corsivo aggiunto.

55 Sentenza della Corte del 17 febbraio 1998, causa C-249/96, *Grant*, ECLI:EU:C:1998:63.

56 Cfr. *ivi*, punti 2-6.

rientrava pertanto nelle summenzionate categorie⁵⁷. La Corte si esprimeva a favore della signora Grant e, quindi, della parità nella concessione di agevolazioni di trasporto a favore di un compagno dello stesso sesso convivente senza essere coniugato, poiché le stesse agevolazioni erano concesse al compagno convivente dei dipendenti della stessa categoria o dei loro compagni di sesso opposto con essi conviventi⁵⁸.

A dieci anni di distanza dalla sentenza *Grant*, la CGUE si pronuncia nuovamente a favore del riconoscimento di prestazioni sociali al partner dello stesso sesso. Con il caso *Maruko*⁵⁹, infatti, i Giudici parificano le unioni civili al rapporto coniugale e garantiscono il beneficio di prestazioni sociali al partner sopravvissuto di una coppia omosessuale⁶⁰.

57 Cfr. *ivi*, punti 7-11.

58 Nondimeno, la Corte puntualizza, con un rilievo critico che appare ora anacronistico, che «allo stato attuale del diritto nella Comunità, le relazioni stabili tra due persone dello stesso sesso non sono equiparate alle relazioni tra persone coniugate o alle relazioni stabili fuori del matrimonio tra persone di sesso opposto. Di conseguenza, un datore di lavoro non è tenuto in forza del diritto comunitario ad equiparare la situazione di una persona che abbia una relazione stabile con un compagno dello stesso sesso a quella di una persona che sia coniugata o abbia una relazione stabile fuori del matrimonio con un compagno di sesso opposto», *ivi*, punto 35.

59 Sentenza della Corte del 1° aprile 2008, causa C-267/06, *Maruko*, ECLI:EU:C:2008:179.

60 Difatti, avendo la Germania creato l'unione solidale registrata, la *Eingetragene Lebenspartnerschaft*, ha di conseguenza creato diritti e doveri del tutto sovrapponibili a quelli tra coniugi. Come si legge in *ivi*, punto 67: «Dalle informazioni contenute nella decisione di rinvio risulta che, a partire dal 2001, anno di entrata in vigore del LPaTG, nella sua versione iniziale, la Repubblica federale di Germania ha adeguato il suo ordinamento giuridico per consentire alle persone dello stesso sesso di vivere in seno ad una comunione fondata sull'assistenza e sull'aiuto reciproco, formalmente costituita per tutta la durata della vita. Avendo scelto di non consentire a tali persone il matrimonio, che è rimasto riservato alle sole persone di sesso diverso, il detto Stato membro ha istituito per le persone dello stesso sesso un regime distinto, l'unione solidale, le cui condizioni sono state progressivamente equiparate a quelle applicabili al matrimonio». La conclusione a cui giunge la Corte è che «(...) il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della direttiva 2000/78 osta ad una normativa come quella controversa nella causa principale in base alla quale, dopo il decesso del suo partner con il quale ha contratto un'unione solidale, il partner superstite non percepisce una prestazione ai superstiti equivalente a quella concessa ad un coniuge superstite, mentre, nel diritto nazionale, l'unione solidale porrebbe le persone dello stesso sesso in una posizione analoga a quella dei coniugi per quanto riguarda la detta prestazione ai superstiti».

Sulla stessa linea interpretativa si colloca la sentenza *Hay*⁶¹. Il signor Hay rivendicava verso il proprio datore di lavoro (*Crédit Agricole*) un congedo straordinario, che l'azienda riservava ai dipendenti che si fossero sposati⁶², in quanto egli aveva stipulato un patto civile di solidarietà (PASC) con una persona del suo stesso sesso⁶³. La CGUE accordava al ricorrente le stesse tutele previste per le coppie eterosessuali che contraevano regolare matrimonio, in quanto il patto civile di solidarietà era, all'epoca, l'unica forma di unione che garantiva alle coppie omosessuali – e non solo – l'instaurazione di una vita in comune, di condivisione di beni e di assistenza reciproca⁶⁴.

Altra sentenza che in materia di protezione dell'orientamento sessuale ha avuto notevole importanza è la sentenza *Coman*⁶⁵, nella quale la Corte si è pronunciata per definire meglio il termine "coniuge". Nel 2010, Relu Adrian Coman, cittadino rumeno, sposava un cittadino americano, Robert Clabourn Hamilton, in Belgio. Nel 2012 la coppia pensava di trasferirsi in Romania, che era – come il Belgio – uno Stato membro dell'Unione europea, ma era (ed è tuttora) uno Stato in cui, a differenza del Belgio, non veniva disciplinato né tantomeno riconosciuto il matrimonio omosessuale⁶⁶. Il sig. Hamilton, in quanto coniuge di un cittadino europeo, faceva richiesta per l'ottenimento del permesso di soggiorno di lungo periodo⁶⁷, che però non era concesso, sulla base del fatto che la Romania non riconosceva – e non ricono-

sce ancora oggi, come già evidenziato – i matrimoni omosessuali. I sigg. Coman e Hamilton proponevano ricorso sostenendo la violazione del principio di non discriminazione fondato sull'orientamento sessuale, nonché della libertà di circolazione e di soggiorno nell'Unione europea e del rispetto della vita privata e familiare⁶⁸. La CGUE affermava che la libertà di circolazione e di soggiorno nell'UE, in combinato disposto con il diritto alla vita familiare, tutelavano il coniuge generalmente inteso, e pertanto anche il coniuge omosessuale. Questa disposizione vincolava tutti gli Stati membri indipendentemente dal fatto che in essi venisse o meno riconosciuto il matrimonio omosessuale: quindi, anche se non sorgeva un obbligo di disciplinare l'unione omosessuale nella loro normativa interna, concludeva la Corte, gli Stati membri dovevano riconoscere le coppie omosessuali come titolari dei diritti sopra menzionati⁶⁹.

5. LE SENTENZE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Accanto alla giurisprudenza della Corte europea di Giustizia, un posto di rilievo è occupato dalle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

L'attività giurisprudenziale della Corte si è caratterizzata per aver dato un'interpretazione lata alle discriminazioni *ex art. 14* della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). L'articolo, rubricato "Divieto di discriminazione", recita testualmente: «Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione». Non c'è menzione, come si può notare, delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale o il genere delle persone offese da atteggiamenti o atti o fatti discriminatori. Pertanto, la Corte europea dei diritti dell'uomo ne ha fornito un'interpretazione in senso più ampio, evocando

61 Sentenza della Corte del 12 dicembre 2013, causa C-267/12, *Hay*, ECLI:EU:C:2013:823.

62 Cfr. *ivi*, punti 1-14.

63 Cfr. *ivi*, punti 15-21.

64 Cfr. *ivi*, punti 23-47. In particolare, il punto 43, che fa un esplicito rimando alla sentenza *Maruko*, afferma che «La circostanza che il PACS [...] non sia riservato alle coppie omosessuali è inconferente e, in particolare, non cambia la natura della discriminazione nei confronti di tali coppie le quali, a differenza delle coppie eterosessuali, alla data dei fatti controversi nel procedimento principale non potevano contrarre legalmente matrimoni». Ancora, in *ivi*, punto 44, si legge che «[i]nfatti, una disparità di trattamento fondata sullo status matrimoniale dei lavoratori, e non esplicitamente sul loro orientamento sessuale, è pur sempre una discriminazione diretta in quanto, essendo il matrimonio riservato alle persone di sesso diverso, i lavoratori omosessuali sono impossibilitati a soddisfare la condizione necessaria per ottenere i benefici rivendicati».

65 Sentenza della Corte del 5 giugno 2018, causa C-673/16, *Coman*, ECLI:EU:C:2018:385.

66 Si vedano *ivi*, punti 9-17.

67 Secondo la Direttiva 2004/38/CE, articolo 7.

68 Sentenza della Corte del 5 giugno 2018, causa C-673/16, *Coman*, *cit.*, punti 13-16.

69 V. *ivi*, punti 28-56.

molto spesso il rispetto della vita privata e familiare sancito dall'art. 8 CEDU⁷⁰.

Non esiste un'interpretazione univoca del concetto di "vita privata", ma ciò che emerge è la tendenza della Corte a far coincidere questo diritto con altri, come, fra tutti, il diritto al nome, alla salute, alla casa, al ricongiungimento familiare quale diritto alla famiglia, e, ovviamente, al rispetto dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale⁷¹.

Per i Giudici di Strasburgo, quindi, la tutela dell'orientamento sessuale si ricavava, in un primo momento, dal combinato disposto degli art. 8 e 14 della CEDU, e questa linea interpretativa è stata quella maggiormente seguita dalla Corte in una fase iniziale della tutela dei soggetti appartenenti alla minoranza LGBTQIA+. In tal senso, la prima decisione significativa sulla tutela dei diritti degli omosessuali è stata *Dudgeon c. Regno Unito*⁷²: il ricorrente, il signor Dudgeon, lamentava un'interferenza eccessiva dello Stato britannico nella sua vita privata – interferenza giustificata sulla base di una legislazione inglese vetusta che condannava penalmente i comportamenti omosessuali –, al punto tale che il ricorrente era stato

70 Che afferma: «1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui». La Convenzione europea dei diritti dell'uomo è disponibile gratuitamente qui: https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_ita. Sito consultato in data 15/06/2025.

71 In dottrina, v. S. Lepore, *Corte europea dei diritti umani e tutela dell'orientamento sessuale*, Modulo Jean Monnet 2015-2016 (disponibile qui <http://www.centrostudieuropei.it/jeanmonnet/wp-content/uploads/2015/04/Simona-Lepore.pdf>) e anche M. Frulli, *Corte europea dei diritti umani e tutela dell'orientamento sessuale*, report del Centro Studi Europei, 2 (2016) (anche questo disponibile in open access all'indirizzo <http://www.centrostudieuropei.it/jeanmonnet/wp-content/uploads/2016/02/Lezione-FRULLI-maggio-2016.pdf>). Interessante è anche il *thematic factsheet* del Department for the Execution of Judgments of the European Court of Human Rights, *LGBTI Persons' Rights*, September 2021, all'indirizzo: <https://rm.coe.int/thematic-factsheet-lgbti-eng/1680a3b2d7>. Tutti e tre i siti sono stati consultati in data 15/06/2025.

72 Corte europea dei diritti dell'uomo, Sezione plenaria, *Dudgeon contro Regno*, decisione del 22 ottobre 1981, Ricorso n. 7525/76.

sottoposto a un interrogatorio sui suoi atteggiamenti omosessuali e la sua casa era stata perquisita⁷³. La Corte si pronunciava a favore del signor Dudgeon e considerava ingiustificati gli interventi dello Stato nella vita privata del ricorrente, e tale ingerenza causava una vera e propria violazione della tutela della vita privata sancita dall'art. 8 CEDU.

Sulla stessa scia si collocano le sentenze *Norris c. Irlanda*⁷⁴, *Smith e Grady c. Regno Unito*⁷⁵ e *Lustig-Prean e Beckett c. Regno Unito*⁷⁶, sebbene le ultime due non riguardino la violazione della vita privata *strictu sensu*, bensì la discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale nell'accesso alle forze armate.

Fino a questo punto, nelle succitate sentenze l'art. 8 CEDU era stato interpretato come baluardo della difesa della vita intima e *privata* dell'individuo; ma, successivamente, la Corte Edu amplia il ventaglio di tutele e connette al suddetto articolo la tutela della vita *relazionale* dell'individuo. La svolta è contenuta nella sentenza *Niemietz c. Germania*⁷⁷, nella quale si legge che «[s]arebbe tuttavia troppo restrittivo limitarla [la vita privata, *NdA*] ad un cerchio intimo in cui ciascuno può condurre la sua vita personale nel modo che preferisce e tenere totalmente separato il mondo esterno da questo cerchio. Il rispetto della vita privata deve anche comprendere, in una certa misura, il diritto per l'individuo di nutrire relazioni e sviluppare relazioni con i suoi simili»⁷⁸.

Questo passaggio ha permesso il riconoscimento della vita familiare non necessariamente tradizionale ed etero-normata, enucleando in sé ora anche la famiglia composta da due partner dello stesso sesso. In questo senso va pure la sentenza *X e altri c. Austria*⁷⁹,

73 Ivi, punto F.

74 Corte europea dei diritti dell'uomo, Sezione plenaria, *Norris contro Irlanda*, decisione del 26 ottobre 1988, Ricorso n. 10581/83.

75 Corte europea dei diritti dell'uomo, Terza sezione, *Smith e Grady contro Regno Unito*, decisione del 27 dicembre 1999, Ricorsi nn. 33985/96 e 33986/96.

76 Corte europea dei diritti dell'uomo, Terza sezione, *Lustig-Prean e Beckett contro Regno Unito*, decisione del 25 ottobre 2000, Ricorsi nn. 31417/96 e 32377/96.

77 Corte europea dei diritti dell'uomo, *Niemietz contro Germania*, decisione del 16 dicembre 1992, Ricorso n. 13710/88.

78 Ivi, §29. Traduzione ripresa da M. Frulli, *op. cit.*, p. 16.

79 Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande camera, *X e altri contro Austria*, decisione del 19 febbraio 2013, Ricorso n. 19010/07.

in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo affermava che la negazione nella successione nel contratto di locazione del compagno convivente omosessuale fosse in aperto contrasto con il contenuto degli artt. 8 e 14 della CEDU, stigmatizzando al tempo stesso una violazione che fino a quel momento la Corte aveva ritenuto irricevibile⁸⁰.

Recependo una nuova sensibilità sociale nei confronti delle coppie e delle persone omosessuali, la Corte di Strasburgo dà una svolta definitiva alla sua giurisprudenza con le sentenze *Schalk e Kopf c. Austria*⁸¹ e *Kozak c. Polonia*⁸². In entrambi i casi si arrivava a una definizione inclusiva di famiglia e di matrimonio, ora comprendente non solo individui di sesso diverso, ma anche persone dello stesso sesso⁸³, nonostante quanto – paradossalmente – affermato dalla stessa CEDU⁸⁴.

La sentenza più recente in materia è *Fedotova e altri c. Russia*⁸⁵. La Corte di Strasburgo non solo confermava l'interpretazione aperta e inclusiva di concetti come “vita privata” e “vita familiare”, ma ribadiva anche la necessità di operare all'interno di

80 Come accaduto in Corte europea dei diritti dell'uomo, *Rees contro Regno Unito*, sentenza del 17 ottobre 1986, Ricorso n. 9532/81.

81 Corte europea dei diritti dell'uomo, Prima sezione, *Schalk e Kopf contro Austria*, decisione del 22 novembre 2010, Ricorso n. 30141/04.

82 Corte europea dei diritti dell'uomo, Quarta sezione, *Kozak contro Polonia*, sentenza del 2 giugno 2010, Ricorso n. 13102/02.

83 Il riferimento è l'art. 9 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, intitolato “Diritto di sposarsi e di costruire una famiglia”, che recita: «[i] diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio». È pur vero che, da un verso, il rimando alle normative nazionali potrebbe essere cause di discriminazione per le coppie non etero, che potrebbero non veder riconosciuti i loro diritti familiari se essi sono negati dal loro Stato; ma, per converso, la Carta europea non fa alcun riferimento esplicito alla differenza di sesso per contrarre matrimonio.

84 L'art. 12 CEDU, rubricato “Diritto al matrimonio”, afferma che «[a] partire dall'età minima per contrarre matrimonio, l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto». Corsivo aggiunto. Non viene quindi ipotizzata l'unione omosessuale.

85 Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande camera, *Fedotova e altri contro Polonia*, sentenza del 17 gennaio 2023, Ricorsi nn. 40792/10, 30538/14 and 43439/14.

un «quadro giuridico chiaro e specifico»⁸⁶ per quanto concerne la tutela delle unioni tra persone dello stesso sesso, in piena adesione a «valori della società democratica [quali] “pluralismo, tolleranza e apertura mentale”»⁸⁷.

6. ALTRE FONTI SOVRANAZIONALI DI TUTELA DELL'ORIENTAMENTO SESSUALE

Oltre alle sentenze della CGUE e della Cedu, la protezione dell'orientamento sessuale viene garantita anche da altre fonti sovranazionali.

Fra tutte, bisogna menzionare, nell'ambito del Consiglio d'Europa, una Raccomandazione agli Stati membri sulle misure volte a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere⁸⁸. In essa, oltre ad essere indicate «le buone prassi per l'implementazione dei diritti umani a livello locale e regionale negli Stati membri del Consiglio d'Europa e in altri Stati»⁸⁹, viene ribadito che «[t]utti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti. L'orientamento sessuale e l'identità di genere sono riconosciuti tra i motivi di discriminazione vietati. Ciò nonostante, malgrado i numerosi testi internazionali riguardanti le norme in materia di diritti umani, le persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali (LGBT) sono vittime di pregiudizi ampiamente radicati, di ostilità e di discriminazioni diffuse in tutta Europa»⁹⁰; e che «[n]on può essere invocato nessun valore culturale, tradizionale o religioso, né qualsivoglia precetto derivante da una “cultura dominante” per giustificare il discorso dell'odio o qualsiasi altra forma di discriminazione, ivi comprese quelle fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. La criminalizzazione, l'esclusione sociale, la violenza e la marginalizzazione

86 Ivi, § 164.

87 Ivi, § 180. Virgolettato in originale.

88 Raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei ministri, Discussa e adottata dal Congresso il 25 marzo 2015, per la relazione esplicativa vedi Documento CG/2015(28)9FINAL. Disponibile qui: <https://rm.coe.int/garantire-i-diritti-delle-persone-lesbiche-gay-bisessuali-e-transgende/1680718e8f>. Sito consultato in data 15/06/2025.

89 Ivi, punto 4.

90 Ivi, punto 1, che rimanda a sua volta alla Risoluzione 1728(2010) dell'Assemblea parlamentare sulla discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere.

delle persone LGBT sono fenomeni ampiamente diffusi, che occorre contrastare»⁹¹.

Particolarmente pregnante è anche la Direttiva 2012/29/UE⁹², che, al *considerando* 9, sancisce che «le vittime di reato dovrebbero essere riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile e professionale, senza discriminazioni di sorta fondate su motivi quali razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, *genere, espressione di genere, identità di genere, orientamento sessuale, status in materia di soggiorno o salute*»⁹³. La Direttiva tiene conto delle discriminazioni e delle violenze che gli appartenenti a categorie già vulnerabili e alle mi-

91 Raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei ministri, cit., punto 2, il quale a sua volta rimanda a Raccomandazione del Comitato dei Ministri CM/Rec(2010)5 sulle misure volte a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. Virgolette in originale.

92 Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/G. Il testo è consultabile qui: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32012L0029> (ultima consultazione il 15/06/2025). Sebbene non connessa alla discriminazione della comunità LGBTQIA+, la *Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica* ribadisce, all'art. 2, che «[...] l'Unione europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, *rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto*, principi che sono comuni a tutti gli Stati membri e dovrebbe rispettare i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario»; e, all'art. 3, che «[i]l diritto *all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla protezione di tutte le persone contro le discriminazioni* costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dalla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, dai Patti delle Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui tutti gli Stati membri sono firmatari». Corsivo aggiunto.

93 Direttiva 2012/29/UE, cit., *considerando* 9. Corsivo aggiunto.

noranze, in questo caso alla minoranza LGBTQIA+, potrebbero ulteriormente subire⁹⁴.

Quello della direttiva è uno «strumento» particolarmente pregnante in ambito giuslavoristico⁹⁵, settore in cui il diritto UE ha più volte dimostrato la sua centralità nella lotta antidiscriminatoria⁹⁶. Difatti, in una recente sentenza, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha difatti chiarito che dichiarare pubblicamente di non voler assumere una persona di un determinato orientamento sessuale costituisce una discriminazione vietata⁹⁷; ma, andando a ritroso, nel diritto del lavoro «[l']orientamento sessuale rappresenta senza dubbio *quel – il –* fattore la cui evoluzione può essere considerata emblematica dello stretto legame esistente tra i divieti di discriminazione e il contesto sociale in cui essi si inseriscono e, in generale, tra diritto e società»⁹⁸.

In tema, oltre al summenzionato caso *Maruko*, è da ricordare la sentenza *P*⁹⁹: sebbene il caso trattasse di una discriminazione ai danni di una donna trans, il suo esito ha una portata rivoluzionaria perché mette in luce la volontà, quantomeno teorica, espressa dalla CGUE di farsi portavoce delle istanze di tutela per sesso e genere.

94 Vedi ivi, *considerando* 57: «Le vittime della tratta di esseri umani, del terrorismo, della criminalità organizzata, della violenza nelle relazioni strette, di violenza o sfruttamento sessuale, della violenza di *genere, di reati basati sull'odio*, e le vittime disabili e le vittime minorenni tendono a presentare un elevato tasso di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni. Occorre prestare particolare attenzione quando si valuta se tali vittime corrono il rischio di tale vittimizzazione, intimidazione o di ritorsioni e presumere che trarranno vantaggio da misure speciali di protezione». Corsivo aggiunto.

95 Con la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

96 Per un'analisi sul diritto antidiscriminatorio da una prospettiva teorica, si vedano E. Consiglio, *La discriminazione tra eguaglianza e libertà. Un'introduzione teorica al diritto antidiscriminatorio*, Roma, 2019 e, della stessa autrice, Ead., *Che cosa è la discriminazione? Un'introduzione teorica al diritto antidiscriminatorio*, Torino, 2020.

97 GUE, causa C-507/18, NH contro Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI — Rete Lenford, 23.4.2020, ECLI:EU:C:2020:289.

98 M. Militello, D. Strazzari, *I fattori di discriminazione*, in M. Barbera, A. Guariso (a cura di), *La tutela antidiscriminatoria. Fonti, strumenti, interpreti*, Torino, 2019, p. 134.

99 GUE, causa C-13/94, P. contro S. e Cornwall County Council, ECLI:EU:C:1996:170.

Importanza hanno anche le c.d. *azioni positive*, interventi con carattere redistributivo¹⁰⁰ che non si limitano a vietare ogni forma di discriminazione ma attribuiscono posizioni di vantaggio ad alcuni soggetti – che, ovviamente, di norma sarebbero già discriminati – a scapito di altri. Si tratta certamente di un «diritto diseguale»¹⁰¹ che permette, tuttavia, un trattamento preferenziale nei confronti di coloro che, in assenza della concretizzazione di tali azioni, avrebbero maggiore difficoltà a raggiungere determinate posizioni lavorative; diritto diseguale il quale, nondimeno, è mitigato da caratteristiche quali temporalità, volontarietà e specificità¹⁰².

7. IL RICONOSCIMENTO E LA NORMAZIONE DELLE IDENTITÀ TRANS. ALCUNI CENNI

Nell'alveo delle tutele riservate alla minoranza LGBTQIA+, un approfondimento meritano gli strumenti di protezione delle persone trans¹⁰³. Le «questioni trans»¹⁰⁴ meritano un loro spazio apposito poiché intersecano vari saperi, che vanno dalla teoria politica e giuridica passando per la sociologia e la medicina, e disvelano al tempo stesso le contraddizioni e i limiti insiti ai concetti di sesso e di genere¹⁰⁵.

100 Cfr. C. Alessi, *Le azioni positive*, in M. Barbera, A. Guariso, *op. cit.*, p. 501.

101 Espressione ripresa da L. Gaeta, L. Zoppoli (a cura di), *Il diritto diseguale. La legge sulle azioni positive*, Torino, 1992.

102 Cfr. C. Alessi, *op. cit.*, p. 502.

103 Sul tema, in dottrina si vedano almeno C. Ballarin, G. Cuccio, L. Arietti, N. Poidimani, P. Marcasciano, *Elementi di critica trans*, Roma, 2010; F. Menichetti, *Teoria e pratica dei diritti umani. I transessuali e la normativa comunitaria*, in “Metabasis.it. Filosofia e comunicazione”, 18 (2014), pp. 250-279; C. M. Reale, *Il lento incedere dei diritti trans: una prospettiva critica sulla giurisprudenza delle corti sovranazionali europee*, in “BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto”, n. 3, 2024, pp. 135-155.

104 Ivi, p. 136.

105 Con “sesso” si indicano le caratteristiche biologiche e fisiche che definiscono uomini e donne, mentre con “genere” si indicano i ruoli socialmente costruiti, gli attributi e le caratteristiche che vengono considerate appropriate, in una data società, per gli uomini e le donne. Sulla definizione dei termini, cfr. il glossario dell'Organizzazione Mondiale della Sanità al link <https://web.archive.org/web/20170130022356/http://apps.who.int/gender/whatisgender/en/>. Sito consultato in data 15/06/2025. Per specificare, in questo contributo si utilizzerà il termine “trans” per enucleare sia le persone transgender che le persone transessuali. È bene ricordare, tuttavia, che «[i]l termine transgender

Nella persona transessuale non c'è corrispondenza tra sesso biologico, vale a dire quello rilevabile sulla base del criterio genitale e cromosomico, e sesso psicologico. La persona trans «non costituisce un terzo sesso, non è *altro*, ma è semplicemente una persona nella quale sesso biologico ed identità sessuale non corrispondono»¹⁰⁶.

Proprio il genere è un elemento imprescindibile, che incide sulla creazione dell'identità personale dell'individuo e assurge a criterio di auto-determinazione, prevedendo che chiunque possa determinare il proprio genere senza limitazioni o ingerenze da parte dell'autorità statale¹⁰⁷.

Analizzando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, si può notare come essa sia focalizzata, quantomeno in una prima fase, su un'ampia discrezionalità in capo agli Stati nel riconoscimento del mutamento del sesso biologico. Ciò perché, in assenza di un approccio in materia condiviso tra gli Stati europei, prevaleva la visione avallata dalla Cedu, per la quale il sesso è fossilizzato sul binarismo maschile/femminile ed è un elemento immutabile dell'identità dell'individuo¹⁰⁸.

Lo spartiacque tra un vecchio modo di concepire l'individualità trans e un nuovo approccio, più sensibile ai cambiamenti sociali, è la sentenza *Goodwin*¹⁰⁹. La ricorrente, una donna trans che si era sottoposta ad

si riferisce a quelle persone la cui identità di genere (il sentimento interiore e profondo di appartenere al genere maschile, femminile o altro) è vissuta in maniera discordante rispetto al sesso assegnato alla nascita. Transgender è anche un termine ombrello che comprende tutte quelle persone che non riescono a riconoscersi o ad identificarsi nei modelli socio-culturali attuali di identità e ruolo di genere, avvertendoli come troppo restrittivi per l'espressione del proprio genere. Il termine transessuale, invece, si riferisce a coloro che vivono la stessa discordanza tra l'identità di genere ed il sesso assegnato alla nascita, ma che producono alla scienza medica una domanda di modificazione dei caratteri sessuali primari e secondari», in P. Valerio, A. L. Amodeo, C. Scandurra, *Lesbiche Gay Bisessuali Transgender. Una guida dei termini politicamente corretti*, Napoli, 2024, p. 8.

106 F. Menichetti, *op. cit.*, p. 252. Corsivo in originale.

107 È quanto stabilito nell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa (PACE), Risoluzione(2048) sulla discriminazione contro le persone trans in Europa, 2015 e nel documento della Commissione Europea, *Un'unione dell'uguaglianza: la strategia per l'uguaglianza delle persone LGBTIQ 2020-2025*, 2020.

108 In tema, cfr. C. M. Reale, *op. cit.*, pp. 136-141.

109 Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande camera, *Christine Goodwin contro Regno Unito*, decisione dell'11 luglio 2001, Ricorso n. 28957/95.

operazioni chirurgiche per il cambio di sesso, lamentava il mancato accesso alla pensione a sessant'anni, età pensionabile per le donne, così come previsto dalla normativa britannica dell'epoca. Il mancato riconoscimento del nuovo sesso da parte dello Stato le causava inoltre gravi ripercussioni negli ambiti della vita sociale, affettiva e lavorativa. Per la signora Goodwin il trattamento riservatole era contrario agli artt. 8, 12, 13 e 14 della CEDU e all'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea¹¹⁰.

La Corte giungeva a riconoscere l'esistenza di una obbligazione positiva degli Stati nell'adeguamento delle risultanze dello stato civile al genere della persona trans che si era sottoposta a trattamenti chirurgici per mutare sesso: questo atteggiamento della Corte, pur rimanendo ancorato a una visione medicalizzata e statica delle identità trans, ha portato nondimeno a una maggiore apertura nel riconoscimento dei diritti delle persone trans, come emerge anche da sentenze successive¹¹¹.

La Corte di Giustizia europea, da canto suo, è stata fortemente influenzata dall'approccio alle questioni trans adottato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. A partire dal già menzionato caso *P.*, si era ritenuto che le discriminazioni subite da persone che si fossero sottoposte a interventi chirurgici di riaffermazione del genere fossero discriminazioni sulla base del sesso, vietate già dall'art. 5, comma 1, della Direttiva del Consiglio 76/207/CEE del 9 febbraio 1976¹¹².

110 Cfr. *ivi*, punto 3.

111 Si segnalano qui: Corte europea dei diritti dell'uomo, Seconda camera, *L. contro Lituania*, decisione del 6 luglio 2006, Ricorso n. 27527/03; Corte europea dei diritti dell'uomo, Prima sezione, *S.V. contro Italia*, decisione dell'11 ottobre 2008, Ricorso n. 55216/08; Corte europea dei diritti dell'uomo, Quinta sezione, *Y.T. contro Bulgaria*, decisione del 9 luglio 2020, Ricorso n. 41701/16 in tema di riconoscimento del genere anagrafico delle persone trans; Corte europea dei diritti dell'uomo, Terza sezione, *Van Kück contro Germania*, decisione del 12 agosto 2003, Ricorso n. 35968/97 e Corte europea dei diritti dell'uomo, Prima sezione, *Schlumpf contro Germania*, decisione dell'8 gennaio 2009, Ricorso n. 29002/06 in tema di validità del rimborso delle operazioni chirurgiche di cambio sesso considerate come trattamento medico necessario; nonché Corte europea dei diritti umani, Grande camera, *Hämäläinen contro Finlandia*, decisione del 16 luglio 2014, Ricorso n. 37359/09 sulla conversione automatico del matrimonio in unione civile post operazione di cambio sesso di uno dei due coniugi.

112 Il quale afferma che «[l']applicazione del principio della parità trattamento per quanto riguarda le condizioni di lavoro,

Particolarmente significativa nel cambio di rotta nella giurisprudenza è, però, la sentenza *Mirin*¹¹³. Il ricorrente, un cittadino rumeno naturalizzato britannico, registrato alla nascita come avente sesso biologico femminile, chiedeva alle autorità rumene il rilascio dell'atto di nascita che rispecchiasse ora la sua identità di genere maschile, già acquisita da due procedure previste dalla legislazione britannica, vale a dire il *deed poll* (certificato del cambio di nome) e il rilascio di una certificazione del riconoscimento del genere. Il servizio di stato civile rumeno, tuttavia, rifiutava questi documenti in quanto, stando alla sua legislazione nazionale, i mutamenti di stato civile derivanti da mutamento di genere erano registrabili solo sulla base di una decisione giudiziaria passata in giudicato, che non era presente nel caso in esame.

Il giudice di primo grado investito del ricorso contro il rifiuto del servizio di stato civile rumeno sollevava la questione dell'effettiva possibilità di esercizio dei diritti connessi alla cittadinanza europea, in particolare la libertà di circolazione e di soggiorno, considerando il rifiuto di annotare il cambiamento di genere¹¹⁴. La conclusione alla quale giunge l'avvocato generale De La Tour è che le autorità di uno Stato membro non possano rifiutare «di riconoscere e di iscrivere nell'atto di nascita di un cittadino di tale Stato membro il prenome e l'identità di genere legalmente dichiarati e acquisiti in un altro Stato membro, di cui è parimenti cittadino. L'esistenza di procedure giudiziarie o amministrative per il cambiamento di sesso o di genere non può essere un ostacolo a un tale riconoscimento automatico»¹¹⁵. Pur essendo vero che «[p]er contro, il diritto dell'Unione non pregiudica la competenza degli Stati membri a prevedere, nel loro diritto nazionale, gli effetti di tale riconoscimento e di tale iscrizione in altri atti di stato civile nonché in materia di stato delle persone, tra cui rientrano le norme sul matrimonio e sulla

comprese le condizioni inerenti al licenziamento, implica che siano garantire agli uomini e alle donne le medesime condizioni, senza discriminazioni fondate sul sesso».

113 GUE, causa C-4/23, M.-A.A. contro Direcția de Evidență a Persoanelor Cluj, Serviciul stare civilă Direcția pentru Evidență Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne, Municipiul Cluj-Napoca, con l'intervento di Asociația Accept, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, 4 ottobre 2024, ECLI:EU:C:2024:845.

114 *Ivi*, punto 32.

115 *Ivi*, punto 101.

filiazione»¹¹⁶, e che la soluzione dell'Avvocato generale è di compromesso, in quanto essa «[...] consisterebbe nel limitare l'obbligo per gli Stati membri di annotare la modifica degli elementi identificativi di un individuo secondo il genere scelto *solo sul suo atto di nascita*, qualora essa possa avere effetti su altri atti di stato civile»¹¹⁷, è da osservare quanto la Conclusione abbia una portata etica. «È etica perché conforme all'evoluzione dell'atteggiamento di accettazione sociale nei confronti dei transessuali. È etica perché riconosce il diritto a vivere senza vergognarsi della propria identità di genere. È infine etica perché riconosce ai transessuali i medesimi diritti di cui sono titolari i soggetti non affetti da "disforia di genere" o da "turbe dell'identità sessuale"»¹¹⁸.

Difatti, «[n]on si può negare tutela al transessuale per il solo fatto di essere tale, perché si violerebbe la dignità della persona: e la dignità della persona è *Grundnorm* di ciascun ordinamento interno degli Stati membri, e di conseguenza dell'intero ordinamento comunitario. La dignità comporta il libero e pieno sviluppo della personalità di ciascun individuo. Il transessuale sceglie liberamente di disporre del proprio corpo in modo da adattarlo al suo sesso psichico. È questo adattamento del corpo a determinare lo sviluppo pieno della personalità del transessuale. Senza il mutamento del sesso si sentirebbe privato della propria *suitas*, con conseguente mortificazione della sua dignità di individuo»¹¹⁹.

Il genere e il sesso non sono, e non possono essere, fattori di discriminazione nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte europea di giustizia; tuttavia, è da stigmatizzare un approccio eccessivamente ondivago, limitato – e limitante – nell'individuazione e nella protezione del sesso e soprattutto del genere, approccio che sembra ancora fossilizzato sulle categorie binarie maschio/femmina e maschile/femminile e che trascura, pertanto, la «materialità dei corpi e [il] ricono[scimento] [del]la pluralità delle identità»¹²⁰.

8. CONCLUSIONI. UGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA COME PRINCIPIO ARCHIMEDEO DELLO STATO DI DIRITTO E DEL DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO

La tutela dei diritti della minoranza LBTQIA+ è riconducibile al principio di uguaglianza che informa gli ordinamenti moderni¹²¹. Con "uguaglianza" non deve intendersi solo il principio liberale di parità, sia essa tra individui e davanti alla legge¹²², bensì anche la centralità della ragionevolezza come principio archimedeo che permea la legislazione attuale e che permette di seguire il precetto di giustizia aristotelica, per il quale chi è uguale deve essere trattato in modo uguale e chi è "diverso" deve essere trattato in modo "diverso".

Il diritto è, ed è stato, certamente uno strumento della politica e, come tale, ha recepito i cambiamenti in atto nella società¹²³. La tutela dei diritti delle persone LBTQIA+ non è certamente piena: come emerge da queste pagine, le Corti sovranazionali hanno molto spesso protetto, dietro il manto della falsa neutralità, un tipo specifico di individuo, al quale la persona appartenente alla comunità LBTQIA+ non sembra ascrivere¹²⁴. Tuttavia, la protezione delle minoranze di genere sembra ricevere un'attenzione sempre più grande, e questo perché «[m]eritevoli di tutela sono quei gruppi minoritari all'interno della popolazione che [...] sono distinti dagli altri e isolati nella loro struttura sociale (*discrete and insular minorities*). Il pregiudizio e l'assenza di empatia impediscono una *fair representation* degli interessi di queste minoranze da parte del ceto politico, mentre l'isolamento e l'avversione di cui esse sono vittime nella società impediscono loro anche di stringere coalizioni con altri gruppi, rendendoli così il capro espiatorio della lotta politica»¹²⁵.

121 Come analizzato da L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Bari, 1990, p. 352.

122 Cfr. P. Barcellona, *L'individualismo proprietario*, Torino, 1988, p. 40.

123 Sul rapporto tra diritto e società, si veda V. Ferrari, *Diritto e Società. Elementi di sociologia del diritto*, Roma-Bari, 2004.

124 Cfr. M. Minow, *op. cit.*

125 M. Barbera, *Principi di uguaglianza e divieti di discriminazione*, in M. Barbera, A. Guariso, *op. cit.*, p. 9.

116 *Ibid.*

117 Ivi, punto 93. Corsivo in originale.

118 F. Menichetti, *op. cit.*, p. 253. Virgolettato in originale.

119 Ivi, p. 268. Corsivo in originale.

120 C. M. Reale, *op. cit.*, p. 155. Parentesi aggiunte.

Proprio la concezione delle minoranze come *discrete and insular*¹²⁶ ha dato la stura alla diffusione del diritto antidiscriminatorio come disciplina complessa, operante sul piano pratico – specialmente in ambito giuslavoristico¹²⁷ – e anche su un livello più teorico¹²⁸. Quello del diritto anti-discriminatorio è un settore privilegiato, all'interno del quale confluiscono teorie e modelli differenti che si influenzano vicendevolmente¹²⁹. Esso pone al centro della sua analisi non solo il principio di uguaglianza, ma, quantomeno nel c.d. “nuovo diritto antidiscriminatorio”¹³⁰, dà rilievo anche al principio di differenza e alle lotte intersezionali, che mettono al centro l'individuo nelle varie declinazioni del suo essere smarcandosi da categorie definite¹³¹.

Nondimeno, guardando all'atteggiamento ondivago dei giudici delle Corti europee, emerge una discrasia tra «law in books» e «law in action»¹³²: l'uguaglianza per le persone LGBTQIA+ è ancora dimidiata, specie con riguardo alla possibilità di accedere a istituti basilari come il matrimonio¹³³, la procreazione¹³⁴ o l'adozione¹³⁵; così come interstiziale è l'uguaglianza per le persone trans addirittura nel riconoscimento delle loro nuove identità¹³⁶.

126 Espressione riconducibile a B. Ackerman, *Beyond Carolene Product*, in “Harvard Law Review”, 98 (1985), n. 4, p. 718.

127 In merito, cfr. il già citato M. Barbera, A. Guariso, *op. cit.*

128 Sul tema, si vedano E. Consiglio, *La discriminazione tra eguaglianza e libertà*, cit., ed Ead., *Che cosa è la discriminazione?*, cit.

129 Cfr. D. B. Oppenheimer, S. R. Foster, S. Y. Han (eds.), *Comparative Equality and Anti-Discrimination Law*, New York, 2012; e M. Mercat-Bruns, D.B. Oppenheimer, C. Sartorius (eds.), *Comparative Perspectives on the Enforcements and Effectiveness of Antidiscrimination Law. Challenges and Innovative Tools*, Cham, 2018.

130 M. Barbera, *op. cit.*, p. 53.

131 G. Rojas Elgueta, N. Vardi (a cura di), *Oltre il soggetto razionale. Fallimenti cognitivi e razionalità limitata nel diritto privato*, Roma, 2014. Sull'intersezionalità, v. AA.VV., *Intersezionalità: genealogia di un metodo giuridico*, Napoli, 2023.

132 R. Pound, *Law in Books and Law in Action*, in “American Law Journal”, 44 (1910), p. 12.

133 In tema, da un punto di vista giusfilosofico, v. almeno il forum di Aa.Vv., *Matrimonio omosessuale. Diritto, Morale, Politica*, in “Notizie di Politeia”, 100 (2010), pp. 69 ss.

134 Cfr. S. Niccolai, *Maternità omosessuale e diritto delle persone omosessuali alla procreazione. Sono la stessa cosa? Una proposta di riflessione*, in “Costituzionalismo.it”, 2015, n. 3, pp. 1-53.

135 *Ibid.*

136 F. Monceri, *op. cit.*

È indubbio che *normare* significhi *normalizzare*, cristallizzare comportamenti e situazioni che assurgono a modello ideale e socialmente accettato. Per questo, il dialogo costante tra diritto e società, specie per quel che riguarda l'accettazione delle minoranze sessuali e di genere, deve trovare un alleato nell'attività dei giudici e delle Corti che, tramite dinamiche orientate alla giustizia, si fanno portavoce delle esigenze di tutela delle minoranze¹³⁷, «nella convinzione che grazie al ragionamento antidiscriminatorio il diritto [possa] essere moralmente migliorato»¹³⁸.

Linda Brancaleone, dottoranda di ricerca in “Ordine giuridico ed economico europeo”, curriculum “Teoria e storia del diritto: socialità e sfera pubblica sovranazionale”, XXXIX ciclo, Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Università “Magna Grecia” di Catanzaro.

linda.brancaleone@studenti.unicz.it

137 Riflessioni mutate da G. López, *Rebellious Lawyering. One Chicago's Vision of Progressive Law Practice*, San Francisco-Oxford, 1992.

138 E. Consiglio, *La discriminazione tra eguaglianza e libertà*, cit., p. 165.

Nuovi paradigmi dei piani editoriali per la comunicazione digitale

Christian Stocchi

ABSTRACT

La comunicazione digitale ha determinato negli ultimi anni significative evoluzioni nei piani editoriali di istituzioni pubbliche e aziende private, anche in settori solidamente ancorati alla tradizione analogica. In questo studio, si esaminano, attraverso dati ed esempi, nuovi paradigmi emergenti, basati sulla logica relazionale e sulla crescente centralità dei social media. Si rileva, in particolare, un nuovo processo d'ibridazione: se i brand più innovativi operano ormai come media company, simmetricamente le maggiori media company (ad esempio, nell'ambito giornalistico) ricorrono a strumenti di marketing propri di altri settori, un tempo raramente utilizzati. La natura ciclica dei piani di comunicazione si basa sulla ridefinizione di alcuni parametri di fondo: in particolare, target, KPI, community e advocacy, elementi centrali in questa nuova logica relazionale.

In recent years, digital communication has brought about significant changes in the editorial plans of public institutions and private companies, even in fields that are firmly anchored to the analog tradition. This study examines, through data and examples, new emerging paradigms based on relational logic and the growing centrality of so-

Nell'ambito della comunicazione digitale (o postdigitale¹), si sono ridefiniti in profondità,

1 Il concetto di "postdigitale" si afferma sulla base dell'approccio umanistico rispetto a quello tecnologico e numerico. Si definisce anche condizione "postmediale" quella in cui «non è più possibile oggi stabilire con chiarezza cosa è "mediale" e cosa non lo è [...] siamo piuttosto immersi in sistemi e ambienti di relazioni e di scambi, pronti a usare le differenti risorse che tali ambienti ci mettono a disposizione rispetto agli obiettivi che ci vengono proposti o ci proponiamo, e ad assumere ruoli e posizioni corrispondenti a quanto implicato dall'uso di tali risorse».

cial media. In particular, a new process of hybridization can be noted: if the most innovative brands now operate as media companies, symmetrically the largest media companies (for example, in journalism) are using marketing tools typical of other fields, that were once seldom employed. The cyclical nature of communication plans is based on the redefinition of several fundamental parameters: in particular, target, KPI, community and advocacy, central elements in this new relational logic.

PAROLE CHIAVE

COMUNICAZIONE DIGITALE; PIANO EDITORIALE; *SOCIAL MEDIA*; *MEDIA COMPANY*; *TARGET / KPI / COMMUNITY / ADVOCACY*.

KEYWORDS

DIGITAL COMMUNICATION ; *EDITORIAL PLAN*; *SOCIAL MEDIA*; *MEDIA COMPANY*; *TARGET / KPI / COMMUNITY / ADVOCACY*.

negli ultimi anni, alcuni elementi e parametri fondamentali dei piani editoriali e delle strategie in essi

Insomma, «i media sono ovunque. Noi stessi siamo media». Cfr. R. Eugeni, *La condizione postmediale*, Brescia, 2015, p. 28. Sulla teoria della comunicazione postdigitale, si veda anche M. Murero, *Comunicazione post-digitale. Teoria interdigitale e mobilità interconnessa*, Padova, 2014. In questa prospettiva, sono considerati «centrali i soggetti, i bisogni informativi e comunicativi e le relative scelte individuali nella realtà interdigitale di ogni giorno» (p. 104).

recepite². Se il passaggio dalla dimensione analogica a quella digitale va letta in termini di coesistenza, ridefinizione reciproca e complementarità, piuttosto che di opposizione³, è altrettanto vero che le logiche di fondo, nel nuovo ecosistema mediatico, sono profondamente sovvertite e si riflettono in modo significativo su tutto il ciclo comunicativo, e sulle conseguenti necessità di programmazione e verifica delle diverse fasi⁴.

L'orizzonte è sempre più quello della "convergenza", che, come ha spiegato Jenkins⁵, dopo la visione deterministica degli anni Novanta⁶, si riferisce ai flussi comunicativi su diverse piattaforme, ai meccanismi di cooperazione, ai cambiamenti in atto dei comportamenti sociali. Tutto questo va inteso necessariamente come processo continuo e non come approdo, nell'ambito di una lettura dinamica delle rapide evoluzioni in atto.

Si è assistito così, negli ultimi anni, a una progressiva ridefinizione concettuale di alcuni principi chiave dei piani di comunicazione tradizionali, con un allargamento, in alcuni casi, dello stesso campo semantico di termini fondamentali, che vanno a designare altrettanti elementi cruciali della pianificazio-

2 L'osservazione vale sia per la comunicazione d'impresa, sia per la comunicazione pubblica, disciplinata in Italia a partire dalla Legge 150/2000. Cfr. i casi delle Regioni Umbria e Molise (si vedano le fonti on line indicate *infra*, n. 28, 29, 30; si precisa che dove non diversamente specificato, in queste pagine s'intende, come ultima data di consultazione delle fonti on line, il 21 maggio 2025).

3 Cfr. P. Granata, *Arte, estetica e nuovi media. Sei lezioni sul mondo digitale*, Bologna, 2009, pp. 107 e sgg. La dimensione nella quale siamo calati è essenzialmente *on life*, come Floridi ha bene illustrato nei suoi studi. Cfr., ad esempio, L. Floridi (ed.), *The Onlife Manifesto, Being Human in a Hyperconnected Era*, London 2015, pp. 1 e sgg. Sul tema della convergenza e sul rapporto tra dimensione analogica e dimensione digitale, si rimanda per un approfondimento al nostro precedente studio: *Informazione liquida e processi di convergenza nella comunicazione digitale*, "Tigor", 10 (n. 1), 2018, pp. 12-24.

4 Sulle innovazioni e sulla definizione strutturale del piano di comunicazione, si veda M.P. Favaretto, *La strategia di comunicazione nell'era postdigitale*, Padova, 2020, in particolare pp. 140 e sgg.

5 Cfr. H. Jenkins, *Convergence Culture*, New York, 2006 (*Cultura convergente*, trad. it. a cura di M. Papacchioli, V. B. Sala, V. Susca, Milano, 2007), a cui si rimanda anche per le considerazioni sulle nuove logiche crossmediali e transmediali (cfr. *infra*).

6 N. Negroponte, *Being Digital*, New York, 1995 (*Essere digitali*, trad. it. a cura di F. Filippazzi e G. Filippazzi, Milano, 1995).

ne. Pertanto, occorre necessariamente rilevare come, in questa prospettiva, l'evoluzione profonda dei meccanismi vada letta a partire dai ruoli dell'emittente e del destinatario del flusso comunicativo⁷, che, come si rileverà, implicano anche il ripensamento, e quasi il sovvertimento, di concetti chiave come quello, consolidato nella logica dell'outbound marketing, di "target" (cfr. *infra*).

Il ruolo dell'*utente/cliente*, inteso come nodo attivo e fondamentale della rete comunicativa, ha determinato, dunque, in una prospettiva generale, l'innovazione strutturale dei piani di comunicazione: superata la *linearità tradizionale*, si è approdati a una *circularità a flusso continuo*⁸.

Le fasi chiave *analisi/strategia/operatività* sono, infatti, strettamente correlate tra di loro e presuppongono un processo valutativo ininterrotto, non relegabile semplicemente alla quarta fase, ossia quella della verifica finale. Questa logica nuova porta in realtà a enucleare, pur nella continuità e nell'interdipendenza reciproca, tre momenti chiave del processo valutativo. Si passa dalla valutazione *ex ante* alla valutazione *in itinere*, fino alla valutazione *ex post*, ossia la verifica: questa prospettiva permette non solo di (ri)modulare il piano editoriale e il calendario editoriale con una maggiore efficacia e tempestività, ma anche di definire i presupposti per i nuovi cicli comunicativi.

Prima di analizzare la ridefinizione degli elementi chiave dei piani di comunicazione, è opportuno sottolineare la rapidità della svolta verso nuove strategie digitali anche nell'ambito delle aziende più solidamente ancorate alla dimensione analogica, come quelle giornalistiche, e negli enti pubblici, orientati ormai a un deciso processo di digitalizzazione.

7 Ad esempio, nel piano editoriale del portale turismo della Regione Umbria, si sottolinea infatti che «al contrario di quanto avveniva in passato, quando la comunicazione sul web era quasi esclusivamente a senso unico (uno-a-molti e top-down), oggi essa è soprattutto a doppio senso e bottom-up» (p. 3). Inoltre, si spiega che «si tratta in sostanza di una nuova forma di "passaparola" che ha dimostrato di essere particolarmente rilevante per il turismo». I flussi comunicativi digitali sono in realtà da considerarsi multidirezionali e reticolari, a differenza di quanto avveniva nella comunicazione analogica, verticale e unidirezionale, e nella prima comunicazione in rete degli anni Novanta, orizzontale, ma essenzialmente bidirezionale. Su questo punto, si rimanda al nostro precedente studio, che affronta anche questo tema, *Informazione liquida e processi di convergenza...*, cit., pp. 12 e sgg.

8 Cfr. Favaretto, *La strategia...*, cit., p. 142.

L'analisi degli aspetti innovativi dei piani editoriali elaborati in questi ambiti spiega in modo dettagliato tale evoluzione.

A tale proposito, il caso del “Corriere della Sera” appare esemplare. Il *core business*, costituito per più di un secolo dal quotidiano cartaceo⁹, nel volgere di un decennio si è strutturalmente trasformato, determinando un ribaltamento di paradigmi consolidati.

A seguito dell'*annus horribilis* per la stampa, il 2012, che rendeva chiara la svolta del cosiddetto *Post-Industrial Journalism*¹⁰, a fronte della diffusione totale (cartacea e digitale) pari a 456.319 copie, registrata nel 2013, si rilevava ancora un forte sbilanciamento a favore dell'assetto tradizionale (diffusione digitale pari a 70.682 copie contro le 385.637 copie di diffusione cartacea, con una tiratura complessiva di 507.834 copie). D'altra parte, soltanto sette anni dopo, nel 2020, secondo una tendenza costante e progressiva, si verificava una significativa diminuzione della diffusione totale (263.011), laddove il digitale, pur non evidenziando incrementi esponenziali¹¹, registrava dati positivi (83.995), mentre il quotidiano cartaceo segnava un sostanziale crollo delle vendite: 179.016 copie vendute, a fronte di una tiratura quasi dimezzata rispetto a sette anni prima (265.432)¹².

Questi numeri non rappresentano certo un'anomalia nell'ambito del panorama editoriale italiano, segnando anzi una tendenza generalizzata, che continua nel tempo a confermare, sulla base dei medesimi indicatori, il “Corriere della Sera” quale testata leader nell'ambito della stampa quotidiana italiana, davanti a “la Repubblica” e “La Gazzetta dello Sport”. Si ribadisce così la gerarchia di dieci anni prima, pur

9 La fondazione risale al 1876. Si veda A. Moroni, *Alle origini del Corriere della sera: da Eugenio Torelli Viollier a Luigi Albertini, 1876-1900*, Milano, 2005.

10 Cfr. C.W. Anderson, E. Bell, C. Shirky, *Post-Industrial Journalism: Adapting to the Present*, “Columbia University Academic Commons”, New York, 2014, <<https://doi.org/10.7916/D8N01JS7>>.

11 Anzi, si segnalano alcuni modesti arretramenti, ad esempio nel 2018 (69.294) e nel 2019 (70.037), pur in un quadro di sostanziale tenuta.

12 Dati Ads (*Accertamenti Diffusione Stampa*). Cfr. <https://www.adsnotizie.it/Dati/Index> Si assume, come ultimo dato, quello del 2020, per omogeneità d'analisi, dal momento che dall'anno successivo sono mutati i criteri di calcolo: è stata superata la distinzione tra copia cartacea e copia digitale, mentre trovano spazio i concetti di vendita individuale e di vendita multipla.

nei margini di oscillazione che talora possono registrare anche segnali contrastanti, con incrementi parziali dei concorrenti e temporanei arretramenti della testata leader, che comunque non ne scalfiscono il primato: ad esempio, si rileva come diffusione complessiva del gennaio 2023 un dato pari a 253.500 per il “Corriere della Sera” (263.725 nel gennaio 2022), 155.703 per “la Repubblica” (149.970 nel 2022), e 144.034 per “La Gazzetta dello Sport” (96.566 nel gennaio 2022).

Va precisato che il modello del cosiddetto “Digital-First Journalism” segue tendenze consolidate già prima negli Stati Uniti¹³. In particolare, il caso “New York Times” (cfr. *infra*), in questo senso, ha segnato una solida linea, anticipando i tempi e puntando, oltre che sull'eccellenza qualitativa dei contenuti, sulle quattro caratteristiche strutturali di tale opzione digitale: «data visualization», «multi-media storytelling», «lives updates», «social media engagement»¹⁴.

Il percorso, graduale, del “Corriere della Sera” è segnato da due tappe fondamentali, che si possono rinvenire nei piani editoriali del 2013 e del 2023.

Se nel piano editoriale del 2013 si tende all'integrazione di cartaceo e digitale, nel 2023 il modello segna una netta ancillarità del prodotto cartaceo e un primato, ormai acquisito, del digitale.

In particolare, nel 2013, «le priorità sono la creazione di un ufficio centrale integrato (carta/web), la creazione di un canale integrato (carta/web) ‘Tempi liberi’, la creazione dei canali integrati Sport e Spettacoli»; allo stesso tempo, si riduce la foliazione, sono previsti corsi di formazione video, si dà avvio alla redazione digital editon e smartphone edition, per approdare inevitabilmente alla nuova regolamentazione del lavoro notturno per il web¹⁵. Il

13 Molte sono le tendenze che si affermano oltreoceano, per approdare poi in Europa nell'evoluzione del giornalismo on line. Cfr. M. Pratellesi, *New Journalism. Dalla crisi della stampa al giornalismo di tutti*, Milano, 2013, pp. 25 e sgg.

14 Si veda in particolare il secondo capitolo dello studio di Thalia Quayle, *Decoding Disinformation*, 2024 (ebook), che ricorda anche lo scetticismo circa la svolta digitale del New York Times e i numeri significativi verificati in un decennio (7,5 milioni di sottoscrizioni digitali).

15 Si riprende qui una lettera del comitato di redazione della testata: il documento illustra le principali novità del piano editoriale del 2013: <https://www.primaonline.it/2013/10/21/173380/nuovo-piano-editoriale-del-corriere-della-sera-la-chiave-e-lintegrazione-carta-digitale-ecco-i>

desk centrale integrato è concepito come «il nuovo “motore” del giornale: ideazione e valutazione delle notizie, dopo l'impostazione della direzione, e smistamento ai vari settori e sulle varie piattaforme». La logica porta dall'ottica multimediale, tipica di una prospettiva divergente, alla visione convergente della crossmedialità¹⁶ e persino della transmedialità, laddove ogni messaggio comunicato, come la tessera di un mosaico, tende ad arricchire la narrazione complessiva offerta dal quotidiano¹⁷.

Questo momento di svolta viene accompagnato da un diverso atteggiamento del destinatario della comunicazione: un “target”, che lungi dall'essere il “bersaglio”, inteso quale soggetto passivo, si fa sempre più attivo, prediligendo, come dimostrano anche i numeri relativi alla diffusione sopra riportati, la potenziale reticolarità della dimensione digitale, che premia l'interattività e il protagonismo dell'*utente/cliente/lettore*. In questo senso, il piano editoriale segnala un'attenzione significativa ai video *realizzati dagli utenti (UGC)*. Sul settore in espansione del *mobile*, «snodo informativo dei prossimi anni soprattutto per le nuove generazioni», il documento invita alla progettazione di un «prodotto specifico, non automatico come adesso». Oltre ad essere tutti «multimediali e multipiattaforma», i giornalisti sono chiamati anche a diventare sempre più “social editor”, ovvero devono essere attivi, da Twitter a Facebook. In questo senso, il lavoro di giornalista è, infatti, legato «all'essere sempre più immersi in una comunità di cittadini».

Le tendenze sopra illustrate e alcune necessarie evoluzioni registrate nel decennio, come quella del *paywall*, già prefigurata nel 2013 ma introdotta poi

nel 2016, portano a maturare un'ulteriore, irreversibile svolta nel piano editoriale¹⁸.

Così, dieci anni dopo, il capovolgimento si completa e i dati sopra riportati ne motivano l'esito inevitabile: si ridefinisce l'integrazione tra cartaceo e digitale con il netto primato del digitale e un'ulteriore riorganizzazione del lavoro giornalistico. Si prevede, infatti, che il 40% dei giornalisti sia in redazione a partire dalle sette del mattino. La stessa riunione del mattino modifica conseguentemente le priorità: viene prima di tutto la programmazione del lavoro giornalistico digitale nel corso della giornata.

Il tema della valutazione costante si pone come un'ineludibile priorità in questo piano editoriale: è prevista la costituzione di un gruppo dedicato alle attività di seo e analytics sotto il coordinamento di un responsabile nel desk di Corriere.it¹⁹.

Ne consegue, come inevitabile corollario rispetto alle edizioni cartacee, la riduzione della foliazione del “Corriere della Sera” (sui dorsali locali e sui settimanali). Alcuni numeri significativi, diffusi nel dicembre 2022, dimostrano l'articolazione operativa che progressivamente viene realizzata fino a maturare la svolta del “Digital-First”: 40 newsletter; 20 podcast originali tra serie e produzioni continuative; 14.000 video pubblicati; 500.000 abbonati digitali²⁰. L'evoluzione del decennio 2013-2023 porta dunque con sé una serie di evoluzioni significative, nell'ambito di una nuova linea strategica, pur sempre fedele a una logica integrata, ma con una progressiva ridefinizione del prodotto cartaceo (riduzione di formato e foliazione) rispetto al prioritario sviluppo

18 Sull'evoluzione del *paywall* nel giornalismo digitale, anche come elemento fondamentale della strategia delle aziende editoriali in rete, si veda il volume miscelaneo a cura di John V. Pavlik, *Milestones in Digital Journalism*, Abingdon-New York, 2024.

19 Cfr. <https://www.primaonline.it/2023/02/09/372270/il-nuovo-piano-digitale-di-fontana-cambia-lorganizzazione-di-lavoro-del-corriere/>

20 “Corriere della Sera raggiunge i 500mila abbonati digitali [...] e si conferma primo sito di informazione in Italia con 28,4 milioni di utenti medi nei primi dieci mesi 2022 (Fonte: Audiweb), preceduto solo dalle grandi piattaforme OTT, oltre che quotidiano leader per diffusione (262.322 copie cartaceo + digitale, ADS ottobre 2022)”. Cfr. <https://www.cairorcsmedia.it/news/500-000-abbonati-digitali-per-corriere-della-sera/>; peraltro, gli abbonamenti sono in crescita del 30% rispetto a dicembre 2021; senza contare che nel corso del 2021, sul digitale, il “Corriere della Sera” aumenta del 23% il numero dei suoi abbonati, passando da 308 mila a 380 mila.

contenuti/ Parti del piano in <https://www.ilfattoquotidiano.it/2013/10/09/corriere-piano-editoriale-meno-pagine-pezzida-abolire-e-redazioni-integrate/738278/>

16 Il processo comincia ben prima, come si rileva, ad esempio, nello studio di E. Fleischner, *Il giornalista cross-mediale fra convergenza digitale e “media on demand”*, in G. Jacobini (a cura di), *Nuovo giornalismo, nuova comunicazione, nuove professioni nell'era digitale*, Soveria Mannelli, 2003, pp. 43 e sgg.

17 La prospettiva legata al *transmedia* si è progressivamente allargata dal perimetro delle industrie creative fino alle istituzioni pubbliche e al mondo dell'informazione. Si vedano i diversi contributi contenuti in S. Leonzi (a cura di), *Transmedia studies. Logiche e pratiche degli ecosistemi della comunicazione*, Roma, 2023.

digitale. Inoltre, si registra il passaggio da una logica monomediale (predigitale) a una pienamente multimediale (2013)²¹, fino all'approdo definitivo alla prospettiva crossmediale (2023). Questo comporta necessariamente la revisione complessiva della strategia editoriale e del lavoro giornalistico, ma anche la diversificazione della proposta; l'attenzione alla grafica, agli audiovisivi e a nuove modalità di scrittura, in una logica di contaminazione tra cartaceo e on line²².

In definitiva, il piano editoriale s'ispira alla logica della conversazione con il lettore, così come ormai avviene in qualsiasi ambito della comunicazione postdigitale²³. Si assiste così al potenziamento degli strumenti social e a blog sempre più integrati con l'informazione, con la valorizzazione di firme illustri quali "sottobrand" della testata²⁴. La comunicazione aziendale prevede anche eventi e strumenti di fidelizzazione del lettore esclusivi per gli abbonati: guide, ebook, iniziative editoriali e collaborazioni (ad esempio, per quanto riguarda l'editoria per ragazzi)²⁵. Il tutto si sviluppa nell'ambito di una costante implementazione di seo e analytics per il posizionamento strategico in rete e la valutazione continua dei processi attivati on line. L'esempio dei piani editoriali del "Corriere della Sera" segna una linea d'innovazione generale per quanto riguarda il mondo dell'editoria, che già nel 2004 Philip Meyer prospettava in modo drastico²⁶.

21 La monomedialeità è il profilo caratterizzante dal 1876 al 1995, anno dell'approdo della testata sul web. Sulle modalità di approdo alla rete, si veda M. Pratellesi, *New Journalism...*, cit., p. 27.

22 Si rimanda al nostro precedente studio: *Tra informatica e informazione: esempi di (ri)definizione dei meccanismi comunicativi nel giornalismo online*, "Tigor", 7 (n. 1), 2015, pp. 35-41.

23 Il marketing della conversazione si lega al rilievo sempre più significativo dei social e ai chatbot, il cui utilizzo, con l'intelligenza artificiale, si profila sempre più funzionale e sofisticato. Cfr. M. Salomoni, *Comunicare con i social. Dall'identità al piano editoriale, dall'ascolto all'interazione*, Milano, 2020, pp. 105 e sgg.

24 Si tratta di un fenomeno in atto da tempo, che caratterizza il giornalismo on line. Cfr. M. Pratellesi, *New Journalism...*, cit., p. 110.

25 Ad esempio con EL edizioni: <https://store.corriere.it/Collana-Completa/SGoKEgLVjeYAAAGPL1tmD1v/pc?CatalogCategoryID=diYKEgLV57oAAAGPpgttmD1v>

26 La fine del giornalismo cartaceo veniva prevista nel 2043, sulla base dei dati a disposizione e delle tendenze in atto. Cfr.

D'altra parte, anche laddove la natura istituzionale della comunicazione, come ad esempio quella degli enti pubblici, sembrerebbe imporre una linea più tradizionale, si segnalano mutamenti significativi, nello stesso arco di tempo sopra considerato²⁷. Paradigmatico, in questo senso, il piano editoriale strategico del portale turismo della Regione Umbria²⁸. Nel documento del 2015 (p. 3), si segnala la consapevolezza di questa portata innovativa e della necessità di nuove logiche comunicative, sottolineando che «il portale turistico "Umbriatourism" si prefigge di rinnovare la presenza on line della destinazione "Umbria", delineandone una identità percepita e percepibile dai fruitori». Nuove forme di passaparola determinano nuove coordinate di riferimento. Fondamentale, in questa logica, dunque, il tema dell'*advocacy*, anche perché «il controllo dei giudizi di chi ha già effettuato l'esperienza di viaggio è ormai diventato una tappa fondamentale nel processo di scelta della destinazione e, successivamente, di acquisto». In questa prospettiva, si rilevano la determinazione del target (p. 6 ss.), gli strumenti, ormai ineludibili, di web analysis (pp. 29 ss.), oltre a uno specifico approfondimento (allegato 2) dedicato al piano editoriale social, con il fondamentale obiettivo di perseguire l'«engagement degli internet user» (p. 5). Insomma, emerge una visione che appare chiaramente "customer centric", «avendo come obiettivo primario quello di fornire notizie e informazioni utili e valide per un utente delle rete, mettendo in secondo piano contenuti autoreferenziali, più rilevanti per gli stakeholder interni che per gli internet user»²⁹. Se il turismo avvicina la comunica-

P. Meyer, *The Vanishing Newspaper. Saving Journalism in the Information Age*, Columbia, 2004.

27 Si rimanda al concetto di comunicazione pubblica intesa come «una complessa, strategica, integrata attività di comunicazione riguardante i beni e i diritti pubblici e le tematiche di interesse generale». Cfr. A. Lovari, G. Ducci, *Comunicazione pubblica. Istituzioni, pratiche, piattaforme*, Milano, 2022, p. 23. Oltre al concetto di "informazione", è centrale quello di "relazione" rispetto ovviamente ai cittadini, ma anche in riferimento a media e altri stakeholder.

28 Il documento, a cura di A. Tiranti, rileva i cambiamenti in atto dei flussi comunicativi, con la conseguente necessità di adattarsi da parte degli enti pubblici. Le citazioni sono tratte dal sito https://www.regione.umbria.it/documents/18/3246814/_Piano+editoriale+strategico+nuovo+Portale+Turismo.pdf/8181211b-17f0-48a5-ab3c-2118b63d84b4

29 Cfr. F. Tapinassi, *La strategia di comunicazione turistica on line*, p. 4 (<https://www.regione.umbria.it/docu>

zione pubblica alla comunicazione d'impresa, risulta evidente anche da piani editoriali più istituzionali, come quello del Consiglio della Regione Molise ("Piano editoriale per le attività di Informazione istituzionale e Comunicazione pubblica del Consiglio regionale", 2021), che la direzione è inevitabilmente tracciata nella stessa direzione³⁰. La dimensione digitale di tale comunicazione viene affermata fin dalle prime pagine del documento: in particolare, si individuano come obiettivi prioritari l'implementazione del sito internet e la creazione di «una presenza stabile del Consiglio Regionale sui social network, con particolare attenzione per quelli più seguiti, quale Facebook» (p. 3). In questo modo, «il cittadino-utente potrà [...] ricevere una comunicazione istituzionale con i crismi dell'ufficialità e in modo diretto, tempestivo e non mediato». Una particolare attenzione è dedicata anche alla delineazione del target, suddiviso in "pubblico interno" e "pubblico esterno", teso alla delineazione di una comunità molisana allargata (pp. 5 e sgg.). La logica resta integrata: non si rinuncia agli strumenti tradizionali, come il comunicato stampa (p. 15), mentre si assiste all'implementazione delle piattaforme digitali, nell'ottica del processo di crescente disintermediazione del rapporto tra istituzione e cittadino.

Se anche i piani editoriali nell'ambito della comunicazione pubblica stanno registrando significativi cambiamenti, quando non ribaltamenti di visione complessiva, gli esempi più significativi della "rivoluzione digitale" in atto arrivano certamente dalla comunicazione d'impresa: in particolare dalle strategie adottate da alcuni dei più innovativi *brand* internazionali, che segnano una decisa linea di tendenza.

Va rilevato che, senza dubbio, «gli esempi più virtuosi vedono organizzazioni del calibro di Red Bull, Coca-Cola, L'Oréal, Intel e Ford diventare vere e proprie *content machine*, capaci di competere con i maggiori colossi internazionali dell'entertainment e dell'editoria attraverso la prospettiva del *thinking like a publisher* proposta da David Meermann Scott»³¹.

ments/18/1360114/Strategia+di+comunicazione+on+line/b829aaa2-2f3d-44ef-9e9a-06859fa1a8b9)

30 <https://consiglio.regione.molise.it/node/6306>

31 Cfr. A. Maestri-F. Gavattorta, *Content evolution. La nuova era del marketing digitale*, Milano, p. 50. Si sottolinea anche che non mancano nemmeno esempi di co-progettazione, come nei casi di collaborazione con National Geographic attivati da Barilla (*Guarda tu stesso*), Nastro Azzurro (*Il gu-*

Si tratta di un'autentica rivoluzione delle logiche di comunicazione precedenti, per cui l'aspetto fondamentale «sta non solo nel pensare sistematicamente a una strategia di contenuti, ma nel produrli direttamente, assegnando a tali compiti un rilievo centrale e con criteri molto prossimi a quelli dei veri editori»³².

In particolare, Red Bull³³ rappresenta un esempio efficace: concretizzando gli auspici teorici sopra esposti, il *brand* diventa, secondo una strategia studiata con attenzione a ogni dettaglio, una vera e propria *media company* e mette insieme forme tradizionali di comunicazione e forme innovative, come il *brand journalism*³⁴, attraverso una continua progettazione ed elaborazione di contenuti a cura di una struttura specializzata³⁵. Del resto, già nel 2012 «Red Bull founder and CEO Dietrich Mateschitz talked about the transition from his *brand* becoming a media company»³⁶.

La strategia comunicativa si è così articolata su diversi livelli. Il sito è in realtà un hub di contenuti declinato sul *lifestyle* di Red Bull; i social media *sto del viaggio*) o Illy (*Artisti del gusto*). Si veda anche D. D. Meerman Scott, *The New Rules of Marketing & Pr: How to Use News Releases, Blogs, Podcasting, Viral Marketing & Online Media and Viral Marketing to Reach Buyers Directly*, Hoboken, NJ, 2007. L'opera, più volte riedita e tradotta, suggerisce e illustra alcuni principi del tutto innovativi, come si spiega già nell'introduzione (pp. XXI e sgg.). Questa nuova prospettiva, in cui le aziende ragionano in modo sempre più avanzato, in termini di media company, viene assunta e argomentata successivamente in altri saggi. Cfr., ad esempio, M. Brito, *Your Brand: the Next Media Company*, Seattle, 2013. Tanti contenuti e scarsa attenzione del pubblico implicano un cambio di paradigma. Occorre che le aziende, creando ambienti, realizzando contenuti rilevanti e attivando canali adeguati, sappiano mutare atteggiamento (pp. 5 e sgg.).

32 P. Bonsignore, J. Sassoon, *Branded Content. La nuova frontiera della comunicazione d'impresa*, Milano, 2014, p. 13.

33 Cfr. redbullmediahouse.com

34 Si veda il contributo *How Brand Journalism Gives Red Bull Wings*; in A. Bull, *Brand Journalism*, London, 2013, pp. 87 e sgg.; Bull ricorda anche l'efficace sintesi di Lisa Kimmel: «Red Bull's goal is clear: to become a global media player across all media types by creating and distributing high media quality assets via owned and external channels».

35 Cf. P. Bonsignore, J. Sassoon, *Branded Content...*, cit., p. 51.

36 Cfr. M. Brito, *Your Brand...*, cit., p. 142, che ricorda inoltre: «In the beginning, he said, when the company first launched Red Bull, a product that stimulated body and mind, the message was more about the roots of where the product came from. Today and after 20 years, it's now called adventure sports, extreme sports, and outdoor sports».

del *brand* sono calibrati in modo da sviluppare alti tassi di *engagement*, in particolare di un target giovane. Infatti, i contenuti (all'insegna dello sport, della musica, dell'avventura) valorizzano, con specifiche strategie rivolte specialmente alla generazione Z, Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter (ora X), ma soprattutto YouTube, con un'alta capacità di viralità, senza dimenticare naturalmente TikTok. Inoltre, «con una mossa coraggiosa che li distingue da molti altri marchi, Red Bull ha lanciato la sua piattaforma OTT (Over-The-Top), Red Bull TV»³⁷. Eventi e sponsorizzazioni³⁸, persino l'investimento sulla stampa ("Il bollettino rosso"), oltre all'impiego di influencer (e micro-influencer in ambiti di nicchia), e altre iniziative comunicative mostrano l'impegno a diversificare la comunicazione e a qualificare il *brand* quale *media company*, declinando i contenuti con un'attenzione prioritaria alla qualità.

Come si può notare, la capacità innovativa di Red Bull e dei *brand* sopra ricordati, che hanno varcato una nuova frontiera di comunicazione, implica, come necessaria conseguenza, una rivisitazione significativa di radicate coordinate strategiche di comunicazione. Se ne ricava conferma da un meccanismo simmetrico e contrario. Se cioè *brand* che nella loro missione nulla hanno a che vedere con l'ambito della comunicazione si pongono l'obiettivo di diventare *media company*, in vista di una positivamente mobilitazione dell'*engagement* e di un'efficace promozione dell'*advocacy*, le più innovative aziende editoriali hanno nell'ultimo decennio ribaltato la loro prospettiva, rivedendo radicalmente il loro modello di *business* e contaminandolo in modo crescente con logiche di marketing e strategie nuove, proprie di altri ambiti.

Un ultimo esempio appare paradigmatico di questo processo d'ibridazione.

Un'azienda leader mondiale, quale il "New York Times", spesso anticipatrice di alcune importanti tendenze in campo giornalistico, seguite poi da al-

37 Si veda l'attenta analisi realizzata da D. Pereira, nel contributo *Strategia di marketing della Red Bull*: <https://businessmodelanalyst.com/it/strategia-di-marketing-della-redbull/?srsltid=AfmBOooH5UxgC93g2rTmW4wJ0fCFkLJSYPpYlJPXb6cijrW8MoYakpo>

Cfr. anche l'approfondimento in D. A. Aaker-C. Moorman, *Strategic Market Management*, Hoboken, NJ, 2023 (12° ed.), pp. 206 e sgg.

38 Ad esempio, eventi come Red Bull Paper Wings (competizione di aeroplani di carta) e Red Bull Soapbox Race.

tre testate, ha mutato radicalmente il suo modello di business in un breve periodo, ottenendo risultati notevoli. Già nel 2014, infatti, il report dell'*Innovation Team* segnalava, oltre al crescente primato della dimensione digitale, anche la necessità di una stretta collaborazione tra giornalisti ed esperti di marketing, ad esempio nei meccanismi di promozione degli articoli in rete³⁹, abbattendo in questo modo un muro che sembrava tradizionalmente separare i due ambiti. Il primato del digitale⁴⁰, peraltro, si coniugava con la necessità fondamentale di creare una vasta *community*: tale esigenza era sottolineata a partire da esempi quali "BuzzFeed", "Huffington Post" e "Usa Today", impegnati in una puntuale strategia social, che avevano ottenuto risultati superiori al "New York Times", come sottolineato dai dati riportati nel documento stesso (p. 5). Successivamente, il percorso venne messo ancor più a fuoco nel report del 2017⁴¹: il punto di arrivo era rappresentato dal compimento del percorso verso il modello "*Subscription-First*" («we are, in the simplest terms, a subscription-first business»), secondo modalità simili a *brand* di ambiti molto diversi⁴², per cui al centro del modello di business sta sempre di più l'utente. L'obiettivo è che i lettori, identificandosi nell'eccellenza della testata, siano spinti al sostegno in simbiosi con il *brand*, in un modo non troppo dissimile dal percorso di Red Bull, illustrato sopra. La relazione con l'utente, nelle sue molteplici articolazioni, si concretizza anche in un ricco e innovativo *merchadising*: ad esempio, nel 2024, venne presentata la collezione "Words", dedicata ai mutamenti del linguaggio contemporaneo,

39 Cfr. The New York Times, *Innovation Report*, 24 marzo 2014: testo reperibile on line: <https://nytcassets.nytimes.com/2024/04/InnovationReport.pdf>. Obiettivo fondamentale era integrare, sotto un unico coordinamento, le funzioni "discovery" (realizzazione e distribuzione), promozione e connessione (rapporto con il cliente, in vista della sua fidelizzazione).

40 «Digital-first means the top priority is producing the best possible digital report, free from the constraints of the newspaper» (p. 82).

41 New York Times, *Journalism That Stands Apart. The Report of the 2020 Group*, gennaio 2017, <<https://www.nytimes.com/projects/2020-report/index.html>>.

42 Sul modello di business e specificamente anche sul caso "New York Times" (pp. 75 ss.), si vedano gli approfondimenti di Tien Tzuo e Gabe Weisert, *Subscribed: Why the Subscription Model Will Be Your Company's Future – and What to Do About It*, New York, 2018.

attraverso la proposta di felpe, magliette, cappellini, quaderni e altri oggetti sul tema⁴³.

In generale, va sottolineato che, nella strategia del “New York Times”, il *content marketing* è diventato sempre più centrale. Le news sono ormai solo uno degli aspetti dell’articolato business dell’azienda, che ha creato diversi ambiti di approfondimento: *Lifestyle, Games, Cooking, The Athletic, Wirecutter*. Allo stesso modo, diverse altre testate, in questi anni, hanno messo al centro del loro piano editoriale nuovi obiettivi, selezionando argomenti molto popolari, in grado di attrarre l’attenzione dei lettori, ben al di là di una prospettiva tradizionalmente giornalistica, centrata invece sulle news⁴⁴. La strategia del “New York Times” ha determinato risultati eccellenti, nel corso degli ultimi anni, come si evidenzia nel report relativo all’anno 2023⁴⁵, in cui si precisa che «our strategy is to be the essential digital subscription for every curious, English-speaking person seeking to understand and engage with the world»⁴⁶. E si chiarisce peraltro: «Our latest audience research suggests that there are at least 135 million adults worldwide who are willing to pay for one or more subscriptions to English-language news, sports coverage, puzzles, recipes, expert shopping advice or audio journalism». Da sottolineare inoltre che «dentro de la estrategia «subscription-first», [...] el New York Times ha decidido apostar por ser el medio de comunicación creador del mejor branded content del mercado» (p. 26)⁴⁷: se i formati pubblicitari tradizionali sono per-

43 <https://brand-news.it/media/editoria/il-new-york-times-lancia-la-collezione-di-merchandising-words-che-invita-i-lettori-a-esplorare-i-cambiamenti-del-linguaggio-contemporaneo/>

44 Così, oltre ai già citati esempi del “Corriere della Sera”, si sono sviluppati in Europa e negli Stati Uniti diversi casi di innovazioni paradigmatiche: “El País”, sul suo sito, ha ideato approfondimenti tematici per i genitori, *Mamas Papas*, “The Telegraph” una sezione dedicata ai viaggi (*Travel*), il “Boston Globe” al mondo dello spettacolo (*Arts*). Si vedano https://el-pais.com/mamas_papas/, <http://www.telegraph.co.uk/travel/> e <https://www.bostonglobe.com/arts/>

45 «Our current aim is to reach 15 million total subscribers by year-end 2027, up from approximately 10.36 million at the end of 2023».

46 “The New York Times Company 2023 Annual Report”, marzo 2024, https://nytco-assets.nytimes.com/2024/03/2023-Annual-Report_WR_Final.pdf

47 Cfr. G. Miotto, G. Payne, *Branded content: una nuova apuesta para el New York Times*, “AdComunica. Revista

cepiri come invadenti e inefficaci, i contenuti brandizzati rappresentano una nuova frontiera per parlare al pubblico. In questa strategia di lungo periodo, non è il prodotto al centro, ma la relazione con gli stakeholder. Sul piano del marketing, fondamentale è l’esperienza del T Brand Studio, dipartimento commerciale della testata, che dal 2014 realizza contenuti editoriali e multimediali nativi per gli inserzionisti del giornale: diversi sono gli esempi di successo, in questo senso, come quello relativo alla serie televisiva di Netflix *Orange is the new black*⁴⁸.

Come nel caso di Red Bull, insomma, i contenuti offrono un valore aggiunto. Si conferma, dunque, questo percorso di ibridazione del tutto sconosciuto nella dimensione predigitale, che, come si notava sopra, avvicina ambiti di comunicazione un tempo lontani.

Alla luce dell’analisi svolta e dei casi di studio illustrati, appare evidente come i nuovi paradigmi emergenti dai piani editoriali, in ambiti anche molto lontani, dalla comunicazione pubblica fino alla comunicazione d’impresa, ruotino intorno alla ridefinizione di alcuni elementi chiave delle linee strategiche.

Nello specifico, occorre rilevare che nella verticalità unidirezionale del secolo scorso, era implicata un’idea di “target” letteralmente intesa come “bersaglio”, la cui determinazione era frutto di analisi quantitative di tipo generale, secondo modelli sociodemografici, geografici, comportamentali o psicografici⁴⁹. Oggi, anche in questo ambito, la logica è diventata prioritariamente relazionale: le persone a cui ci si rivolge «non possono essere più considerate bersagli da centrare, ma una platea da coinvolgere»⁵⁰. Occorre pertanto una profilazione sempre più precisa, come ad esempio accade con il *modello personas*, che «permette al management di *visua-*

Científica de Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación”, 17, 2019, pp. 23-39. <<http://dx.doi.org/10.6035/2174-0992.2019.17.3>>

48 In occasione del lancio, T Brand Studio ha realizzato una vera e propria inchiesta sulla condizione delle donne nelle carceri degli Stati Uniti. Cfr. D. Cennamo, C. Fornaro, *Professione brand reporter: brand journalism e nuovo storytelling nell’era digitale*, 2017, Milano, pp. 255 e sgg.

49 Cfr. B. Buzzo, *Governare la comunicazione d’impresa. Modelli, attori, tecniche, strumenti e strategie*, Milano, 2007, pp. 269 e sgg.

50 Cfr. Paolo Iabichino, prefazione all’edizione italiana del libro di Andrea Fontana, *Storytelling d’impresa. La guida definitiva*, Milano, 2016, p. 2.

lizzare il proprio target di riferimento, comprendendo in profondità motivazioni, comportamenti e necessità di interazione»⁵¹. Peraltro la centralità dei *social media* offre un'opportunità importante: una «targetizzazione accurata del pubblico: grazie ai filtri che le diverse piattaforme mettono a disposizione», le aziende possono indirizzare in modo efficace i loro messaggi pubblicitari⁵². Allo stesso modo, si è precisata la definizione dei KPI, che hanno acquisito un rilievo crescente, nell'ambito del progressivo processo di *datafication*: la moltiplicazione degli indicatori in grado di monitorare efficacemente i comportamenti offre una pluralità di opzioni per valutare il piano di comunicazione nel suo svolgimento e nei suoi risultati. La dimensione digitale permette, infatti, una diversificazione funzionale dei KPI. Se si focalizza l'obiettivo di crescita della *brand awareness*, ci si può orientare su *reach*, *impression*, *search ranking position*, *views*; se invece si analizzano le dinamiche dell'*advocacy*, ci si concentra su *rating*, *hashtag rate* e *sharing per post*; dalle metriche relative alla chiamata all'azione fino al *bounce rate*, molteplici sono le sfumature che possono essere al centro dell'analisi⁵³. Il vantaggio di questa ridefinizione dei KPI risiede specialmente nella misurazione del comportamento dell'utente, nel tempo effettivo del suo manifestarsi: ne deriva un'efficacia ben superiore sia in termini di precisione sia in termini di tempestività. I limiti che si rilevavano nei sondaggi predigitali erano relativi non solo all'effettiva aderenza di quanto l'utente esprimeva, poiché in questo genere di rilevazioni entrano in gioco fattori distorsivi, ma anche al lasso di tempo intercorrente tra la rilevazione e l'analisi dei dati raccol-

51 Cfr. F. Giorgino, M. Mazzù, *BrandTelling. Valore e valori delle narrazioni aziendali*, Milano, 2024 (2° ed.), pp. 231 e sgg.; D. Cennamo, *L'azienda media-company. Storytelling, brand journalism e organizzazione*, Milano, 2020.

52 Cfr. A. Germano, *Manuale introduttivo alla professione di social media manager*, 2023, s.l., p. 28.

53 Sulla classificazione dei KPI in relazione agli obiettivi, ma anche su temi fondamentali quali *datafication* e *big data*, oltre che sulle considerazioni che seguono circa l'efficacia delle misurazioni rispetto all'era analogica, si rimanda a Favaretto, *La strategia...*, cit., p. 192 sgg. Favaretto osserva che «la crescente *datafication* è un trend, ormai irreversibile, che tende a trasformare molti aspetti della nostra vita quotidiana in dati che vengono inseriti in enormi database, per poi trarne informazioni». Circa la questione fondamentale della misurazione della reputazione on line, si veda anche lo studio di S. Romenti, G. Murtarelli, C. Valentini K. Meggiorin, *Measuring Online Dialogic Conversations' Quality: A Scale Development*, "Journal of Communication, Management", 20 (n. 4), 2016, pp. 328-346 <<https://doi.org/10.1108/JCOM-11-2015-0090>>

ti. Le logiche proprie dell'inbound marketing, che hanno segnato una notevole e rapida evoluzione rispetto all'approccio tipico dell'outbound marketing, hanno ridefinito, in estrema sintesi, il rapporto tra *brand* e destinatario/cliente: da un lato, è sempre più rilevante misurare *engagement* e attività del pubblico di riferimento; dall'altro lato, lo stesso pubblico elabora sempre più aspettative elevate rispetto ai *brand* a cui si lega. Infatti, «una delle forti aspettative è che le imprese ascoltino i clienti, si interessino a essi, ci tengano, che rispondano davvero alle loro esigenze»⁵⁴. Ed è per questo che, nella logica relazionale sopra descritta, l'obiettivo prioritario è la creazione di una *community* che promuova e stimoli i meccanismi virtuosi dell'*advocacy*: in un flusso comunicativo reticolare rendere attivi i nodi un tempo considerati passivi (il "target" tradizionalmente inteso nella logica dell'outbound marketing) garantisce una moltiplicazione della forza comunicativa del *brand*, ben al di là della logica temporalmente circoscritta del piano e del calendario editoriale. Ed è proprio una solida *community* a diventare ormai determinante. In questo senso, i casi sopra esaminati, dalla comunicazione pubblica fino a quella d'impresa, hanno tutti queste finalità prioritarie: stimolare l'identificazione dell'utente rispetto al *brand*; creare una condivisione profonda di valori, interessi e obiettivi, in grado di rafforzare non solo le azioni, ma anche la missione e la visione dell'ente o dell'azienda⁵⁵.

Christian Stocchi, giornalista professionista, insegna Piani editoriali per la comunicazione digitale all'Università di Modena e Reggio Emilia. I suoi studi e le sue pubblicazioni scientifiche nell'ambito della comunicazione sono relativi soprattutto ai meccanismi della rete e alle evoluzioni strategiche legate alla dimensione digitale.

christian.stocchi@gmail.com

54 Cfr. R. Venturini e G. Laurita, *Strategia digitale. Comunicare in modo efficace su Internet e i social media*, Milano, 2016, p. 42.

55 Il *merchandising* è un ulteriore elemento di questa strategia. Dalle felpe di Red Bull alle tazze o ai quaderni del "New York Times" (cfr. *supra*), la dimensione analogica della comunicazione corrobora la dimensione digitale della *community*, in particolare quella sui canali social. Su Red Bull, si veda anche F. Domenighini, *Red Bull. L'impero del marketing del Toro Rosso*, Santarcangelo di Romagna, 2023.

La sorella gemella di Thomas Hobbes e il Socrate en veston. Note intorno alla paura

Marco Cossutta

ABSTRACT

Breve saggio che partendo da una novella di Han Ryner indaga il fenomeno politico della paura.

A short piece that, starting from a short story by Han Ryner, investigates the political phenomenon of fear.

PAROLE CHIAVE

HAN RYNER; LA PAURA COME FONTE DI LEGITTIMAZIONE DEL POTERE POLITICO; THOMAS HOBBS.

KEYWORDS

HAN RYNER; FEAR AS A SOURCE OF LEGITIMACY OF POLITICAL POWER; THOMAS HOBBS.

1. UNA PREMESSA

Le note che seguono hanno quale origine la lettura di una breve novella del polemista francese Jacques Élie Ambroise Ner (1861-1938), più noto con lo pseudonimo di Han Ryner, e recentemente pubblicata in traduzione italiana in una raccolta di suoi brevi scritti¹: si tratta del racconto distopico *La Rivolta delle Macchine*². Al di là di assonanze con più noti lavori cacotopici (dal *Tallone di Ferro* di London alla orwelliana *Fattoria degli animali*), l'interesse è stato attratto dalla motivazione che nella novella induce le *Macchine ribelli* a rinunciare alla lotta contro il loro oppressore (come vedremo poi, il *Sommo Ingegnere d'Europa*). Questa è la paura del caos sociale determinato dalla mancanza di un centro di

comando. Ecco allora sovvenire alla mente echi hobbesiani, tanto da cercare di collegare in questo breve scritto tale rivolta (e soprattutto le cause del suo fallimento) all'opera del pensatore di Malmesbury.

2. IL PRIMO PERSONAGGIO PRESENTE NEL TITOLO

È bene iniziare questo breve itinerario procedendo con ordine svelando al paziente e curioso lettore il volto dei soggetti richiamati nella titolazione.

Il primo, il personaggio femminile, è il più facile da individuabile, per lo meno dai cultori degli studi giuridici e politici. Come lo stesso Hobbes rivela, la sua sorella gemella è la paura.

Egli, infatti, nelle sue memorie, redatte in versi nella sua estrema vecchiaia (nel 1672-73³), rivela al lettore come sua madre lo abbia dotato durante la gravidanza di una sorella gemella, per l'appunto la

1 Han Ryner, *Racconti profetici*, a cura di Stefano Serri, illustrazioni di Alexis Mérodack-Jeanneau, Ariccia, 2021.

2 Il racconto, *La révolte des machines*, apparve sulle pagine della rivista "L'Art social" nel settembre 1896 e porta la firma di Henri Ner (nello stesso anno l'autore inizierà a firmarsi con lo pseudonimo Han Ryner).

3 La prima pubblicazione di questa autobiografia in versi avvenne nel 1679, dopo la morte dell'autore.

paura. Eravamo infatti nel 1588, anno in cui l'Inghilterra venne minacciata dalla terribile *Grande y Felicissima Armada*, la quale, forte di centotrenta unità navali equipaggiate da quasi trentamila uomini, è conosciuta con l'appellativo di *Invincibile*. Per quanto la flotta di Filippo II di Spagna si avvicinò alla costa britannica soltanto nel luglio del 1588, già nell'aprile di quell'anno, precisamente il 5 di aprile, in quel di Malmesbury ella diede prematuramente (causa la paura) la luce a Thomas.

Ecco allora come Thomas e la paura appaiono dei gemelli. *Atque metum tantum concepit tunc mea mater, ut pareret geminos, meque metunque simul*, così l'oramai ottuagenario rammenta nella sua *Thomae Hobbesii Malmesburiensis vita auctore seipso*, più conosciuta come *Vita carmine expressa*⁴.

Al di là del dato familiare ed intimo (l'ansia di una madre per l'incerto e periglioso futuro del nascituro, che potrebbe essere destinato a crescere in un mondo sconvolto dalla paventata invasione spagnola – quasi per beffa, salvatosi dalle mani spagnole, ebbe a vivere nel periodo della più cruenta guerra civile vista sulle isole britanniche), è ampiamente noto ai cultori delle discipline giuridiche e politiche come sia propria *la paura*, l'incerto destino a legittimare nella speculazione hobbesiana la presenza di un potere indiscutibile ed infrangibile. Ogni singolo individuo abdica ad ogni proprio diritto (meno al diritto alla vita) a favore del sovrano per ottenere in cambio sicurezza, per poter strappare da sé l'angoscia della paura, per non dover vegetare in uno stato di perenne guerra di tutti contro tutti.

Che la paura sia il momento giustificativo dell'intera costruzione hobbesiana, la chiave di volta su cui si regge l'edificio politico da egli teorizzato, ci viene, a titolo d'esempio, confermato dalla lettura del primo capoverso del capitolo che Jean-Jacques Chevallier dedica nella sua *Histoire de la pensée politique* al nostro autore. "Thomas Hobbes era nato nel 1588 da un parto prematuro, al momento in cui la flotta spagnola, ossia l'*Armada* che si pretendeva *invincibile*, minacciava le coste inglesi, L'enorme spavento che allora avrebbe provato sua madre sarebbe stato la causa della sua nascita anzitempo. Forse. È vero però che a quanto Hobbes stesso diceva («la paura ed io sia-

mo gemelli»), egli era afflitto da un temperamento quanto mai proclive alla paura"⁵.

A fronte di tali premesse, ovviamente non solo biografiche⁶, appare consequenziale che l'Hobbes oramai maturo, nel 1651, innanzi alla presenza incombente sulla vita di ogni individuo del potere irresistibile del sovrano (il *Leviathan* di biblica memo-

5 Citiamo da *Storia del pensiero politico. I. Dalla città-stato all'apogeo dello stato monarchico*, trad. it., Bologna, 1981 (ma 1979), p. 511. Non è l'unico autore Chevallier che enfatizza la paura quale moto ideale per la costruzione politica hobbesiana; lo stesso Gaetano Mosca nella sua *Storia delle dottrine politiche* (1933) pone questo dato quale *incipit* per la trattazione del pensiero di Hobbes: "egli nacque nel 1588, anno in cui l'*Invincibile Armada* di Filippo II minacciava l'Inghilterra", citiamo da p. 178 dell'edizione Bari, 1983. Mi si consenta di richiamare all'interno di questa breve rassegna Francesco Gentile che non si esime dal richiamare l'episodio quale (supposto) fondamento del pensiero politico e giuridico di Hobbes; anch'egli, infatti, rileva: "sul piano dell'operatività, ricordiamo un passaggio molto importante dell'autobiografia di Hobbes, attraverso il quale comprendiamo che il tema [superare la paura e l'insicurezza] è legato ad un ricordo personale, spiegato dall'autore con questa bellissima immagine: Hobbes «ricorda» di aver convissuto, nel ventre materno, con una sorella gemella, la paura. Hobbes nasce infatti nel 1588, l'anno dell'assedio di Londra per opera dell'*Invincibile Armada* navale della Spagna [...]. Hobbes, che nasce in concomitanza con questi eventi bellici, racconta che, per l'appunto, sua madre diede alla luce lui, unitamente ad una sorella gemella, causa la paura dell'assedio in corso. Questa sorella gemella, poi lo accompagna per tutta la vita perché tolto l'assedio dell'esercito spagnolo fu il tempo di una terribile guerra civile". Così a p. 59 della *Filosofia del diritto. Le lezioni del quarantesimo anno raccolte dagli allievi. In appendice cinque saggi di Elvio Ancona, Alberto Berardi, Federico Casa, Giovanni Caruso e Andrea Favaro*, Napoli, 2017. Sul tema, senza richiamare l'episodio ricordato da Hobbes nella sua tarda autobiografia, interviene, fra i molti, anche Enrico Opocher nelle sue *Lezioni di filosofia del diritto*, Padova, 1983, ove rileva: "è un luogo comune affermare che, secondo Hobbes, l'uomo è per natura malvagio e che perciò lo stato di natura è caratterizzato da una guerra di tutti contro tutti («bellum omnium contra omnes»). Ma tale affermazione non è per nulla esatta. Secondo Hobbes, infatti, l'uomo è malvagio («homo homini lupus») perché ha paura degli altri uomini. La paura per la propria vita spinge ogni individuo ad attaccare per evitare di essere attaccato. L'insicurezza è, dunque, la caratteristica fondamentale dello «stato di natura» dell'uomo come di ogni altro animale", così a p. 112.

6 È evidente che in questa sede non si possa né accennare, né tanto meno sviluppare un approccio critico al pensiero giuridico e politico del teorico di Malmesbury. Si rimanda pertanto alle fonti sopra citate, alle quali ci si permette di aggiungere, per un primo approccio, la *Storia della filosofia del diritto. Volume II: Letà moderna*, Bologna, 1968, di Giudo Fassò (ed. aggiornata a cura di C. Faralli, Roma-Bari, 2001)

4 Della *Vita carmine expressa* vi è una ora una pregevole traduzione italiana curata da Luca Termeriello ed apparsa nel 2022: *Vita di Thomas Hobbes di Malmesbury. Le due autobiografie latine*, Milano.

ria⁷) obietti, con fare eristico, dopo aver descritto le sue assolute potestà, “che la condizione dei sudditi è davvero miserabile, esposti come sono alle altre sregolate passioni di colui, o di coloro, che anno nelle loro mani un potere così illimitato” (*Leviathan*, II, XVIII⁸). Come noto, egli risponde immediatamente all’obiezione affermando che “lo stato dell’uomo non può mai essere del tutto esente da qualche molestia, e che la più grande che possa per avventura capitare al popolo in generale, in qualsiasi forma di governo, è pressoché impercettibile in confronto alle miserie e alle spaventose calamità che sono retaggio di una guerra civile. E non tengono conto né della condizione di dissoluzione degli uomini abbandonati a se stessi, non assoggettati alle leggi e senza un potere coercitivo che legghi loro le mani e le tengo lontane dalla rapina e dalla vendetta”.

Hobbes conclude il Capitolo XVIII riconoscendo come “tutti gli uomini, in vero, sono dotati per natura di notevoli lenti di ingrandimento (vale a dire le passioni e l’amore di sé), attraverso le quali ogni piccolo pagamento appare una grande afflizione, ma sono privi di quegli occhiali per guardare distante (cioè la legge morale e civile) con i quali scorgere da lontano le miserie che incombono su di loro e che non possono essere evitate senza quei contributi”⁹.

In buona sostanza è la paura che gli esseri umani, per natura malvagi, hanno dei loro simili (*lupus est homo homini*, scrive il Plauto *dell’Asinaria*, che verrà ripreso da Hobbes), che li spinge a sottomettersi ad un *sovrano*, ed è la paura delle pene da questi erogate che li rende (apparentemente) docili ed obbedienti. In assenza del sovrano, rappresentato come visto dal mostro biblico *Leviathan*, regna il caos (l’anarchia¹⁰),

7 Nel Capitolo 41, 25 del Libro di Giobbe si legge a proposito di tale mostro che non vi è in terra potenza pari ad esso (*non est potestas super terram quae comparetur ei* leggiamo in alto del frontespizio della prima edizione del *Leviatano o la materia, la forma e il potere di uno stato ecclesiastico e civile*). Va notato come La Bibbia di Gerusalemme, ovvero la traduzione della Bibbia curata dalla Conferenza episcopale italiana ed integrata dall’esegesi proposta nella cosiddetta *Bible de Jérusalem*, così esplica tale affermazione: “Nessuno sulla terra è pari a lui, creato per non aver paura”.

8 La citazione si ritrova a p. 153 della trad. it. curata da A. Pacchi e A. Lupoli, Roma-Bari, 1989

9 Le citazioni si ritrovano a pp. 153-154 della trad. it. sopra richiamata.

10 Usiamo volutamente in sproposito tale termine, che non può in alcun modo ritenersi sinonimo di *caos*; la ragione si comprenderà quanto ci approcceremo alla novella di Ner.

il *bellum omnium contra omnes*¹¹, mentre è proprio la soggezione assoluta al sovrano che garantisce la pace sociale e la sicurezza personale dei sudditi.

Nella speculazione hobbesiana è nella *paura* che va ricercato il fondamento ultimo della soggezione volontaria ed incondizionata del suddito al proprio sovrano, è la *paura*, ci suggerisce lo stesso Hobbes nell’*Introduzione al Leviathan*, che spinge gli esseri umani a creare loro stessi “quel grande Leviatano chiamato Repubblica o Stato (in latino *Civitas*)”¹² capace, per un verso, di stemperare il sentimento della loro reciproca paura e, per altro, di generare un terrore ancora più grande a fronte delle terribili sanzioni da esso minacciate contro i sudditi inadempienti.

3. IL SOCRATE EN VESTON: IL SECONDO PROTAGONISTA

È evidente che il Socrate in *panciotto*, come viene tradotto *le veston* (più letteralmente giacca di un abito maschile), sia il nostro Jacques Élie Ambroise (Henri) Ner, che d’ora innanzi nomineremo come Han Ryner. L’espressione è tratta da un ricordo accorato pubblicato sul “Paris-Soir” all’indomani della sua scomparsa a firma Jean Barois il 9 gennaio 1938: “era brutto, molto brutto. Il suo naso largo e pieno di verruche spariva in mezzo a una barba grigia...”¹³.

Il nostro Han Ryner passa alla storia (dei cosiddetti *minori*) quale scrittore e pensatore *engagé*, attivo, oltre che come romanziere, poeta ed autore di teatro, sulle riviste radicali francesi a cavallo fra Otto e Novecento (da “L’Art social” a “L’Humanité nouvelle”, da “L’Ennemi du Peuple” a “L’Idée Libre”), collaborando anche con importanti fogli dell’anarchismo individualista come “L’En-Dehors” e

11 Lo scontro perenne e sregolato è caratteristico di quello stato di natura ove ognuno tede a soddisfare attraverso l’altrui sopraffazione il proprio desiderio istintuale e che Hobbes descrive sia nel *Leviathan* che nel *De Cive*, ispirato dal Tucidide che rammenta nel secondo libro della *Guerra del Peloponneso* lo stato di *anomia* dell’Atene sconvolta dalla pestilenza. Sul tema, fra le molte, cfr. le riflessioni C. Ginzburg, *Paura reverenza terrore. Cinque saggi di iconografia politica*, Milano, 2015, pp. 59-62.

12 Così a p. 5 della trad. it. richiamata.

13 Rammentiamo che l’autore del “pezzo”, Jean Barois, fu allora una delle firme di punta del quotidiano francese, autore di cronache sensazionali, quali ad esempio il suo viaggio *clandestino* a La Mecca in quello stesso anno durante il rito del pellegrinaggio (quando l’accesso è proibito a tutti gli infedeli); egli fu il primo ad infrangere il divieto (e soprattutto a poterlo raccontare ...).

“L’Unique” fondati e diretti a Émile Armand nonché con il periodico spagnolo anarco-individualista “Ética”. Egli stesso, di formazione prettamente umanista (insegnò per un periodo filosofia), professava un anarchismo individualista fortemente influenzato dal pensiero classico, segnatamente dallo stoicismo ed all’epicureismo, ancorandosi ai quali intravedeva la possibilità di liberazione dell’umanità dal giogo dell’oppressione non tanto per mezzo di un impegno pubblico o sociale¹⁴ che dir si voglia, quanto attraverso un percorso intimo, individuale, volto a riscoprire quella fiducia in se stessi, che la società gerarchizzata ha tentato di sopire. Impegno individuale, dunque, volto a liberarsi da tutte le forme di servitù ideali (*in primis* le credenze religiose) ed a giungere al perfetto accordo con se stessi¹⁵. Un individualismo *armoni-*

14 Scrive Ryner nel suo *Petit manuel individualiste* che “il saggio non esercita un’azione sociale. Il saggio pone in evidenza che, per esercitare un’azione sociale, bisogna agire sulle masse e che non si agisce affatto sulle masse attraverso la ragione, ma con le passioni. Non si crede in diritto di sollevare le passioni degli uomini. L’azione sociale gli appare come una tirannia e si astiene dal prendervi parte”. E continua ritenendo che “il saggio sa che l’oppresso che si lamenta aspira a diventare oppressore. Lo soccorre nei limiti dei suoi mezzi ma non crede alla salvezza attraverso l’azione comune. Il saggio evidenzia che le riforme cambiano i nomi delle cose, non le cose stesse. Lo schiavo è diventato il servo, poi il salariato. Non si è riformato che il linguaggio. Il saggio resta indifferente a queste questioni di filologia. L’esperienza prova al saggio che le rivoluzioni non hanno mai risultati durevoli. La ragione gli dice che la menzogna non si confuta con la menzogna e che la violenza non si distrugge con la violenza”.

15 È ancora Ryner nel *Petit manuel individualiste* che sottolinea come “per meritare realmente il nome di individualista devo porre tutti i miei atti in accordo con il mio pensiero, accordo meno arduo di quanto non sembri perché l’individualista che comincia è trattenuto dai falsi beni e le cattive abitudini. Non si libera senza qualche lacerazione. Ma il disaccordo tra i suoi atti ed il suo pensiero gli è più arduo di tutte le sue rinunce. Ne soffre come il musicista soffre per una mancanza di armonia. Il musicista non vorrebbe, per nessuna cosa al mondo, trascorrere la propria vita in mezzo a suoni sgradevoli. Allo stesso modo la mancanza di armonia è per me la peggiore di tutte le sofferenze. Lo sforzo per porre la propria vita in accordo con il proprio pensiero si chiama virtù, essa non necessità di alcuna ricompensa in quanto la virtù è premio a se stessa. Ciò significa che se penso ad una ricompensa, non sono virtuoso. La virtù ha come prima particolarità il disinteresse e la virtù disinteressata crea la felicità. La felicità è lo stato d’animo che si sente perfettamente libero da ogni servitù estranea ed in perfetto accordo con se stesso. Il saggio ha sempre bisogno di sforzi e di virtù. E sempre attaccato dall’esterno. Ma la felicità non esiste, in effetti, che nell’anima in cui non vi sia più lotta interiore. Nella ricerca della saggezza non si è infelici. Ogni vittoria, in attesa della felicità, produce la

co¹⁶, che si contrappone nella sua speculazione all’individualismo *aggressivo*, ad esempio di un Nietzsche, il quale vede in ogni altro individuo “un fine in sé” con cui cooperare.

Ma, al di là di ciò, qui preme esaminare la novella *La révolte des machines*¹⁷. La trama è presto detta: si narra la vicenda di tal Durdonc, *Grand-Ingénieur d’Europe*, che ritenne di aver scoperto il modo per eliminare il lavoro umano, ma, come ci indica lo stesso Ryner, “*sa première expérience causa sa mort avant que le secret fût connu*”. Seguiamo il racconto: Durdonc, sulla scorta degli studi e degli esperimenti del suo predecessore Durcar, riesce, dopo infiniti calcoli, a creare *une locomotive du dernier modèle*, che nomina *Jeanne*, la quale, a differenza dei prototipi costruiti da Durcar, ha la sbalorditiva capacità di autoriprodursi! Può generare altre macchine senza alcun contributo umano. Ryner, con un certo sarcasmo, ci indica come il *Grand-Ingénieur d’Europe, en chaste savant*, “aveva orientato i suoi studi nel settore della riproduzione per partenogenesi”. La gestazione di *Jeanne* è giunta alla fine, ed iniziano le doglie. Per evitare che le sue laceranti urla di dolore inducano gli abitanti del vicino borgo ad intervenire scoprendo così il mistero, Durdonc, insensibile di fronte a tale strazio, fa per-

gioia. Volendo distinguere tra gioia e felicità a titolo di esempio si potrebbe sostenere che la gioia è la consapevolezza che si sta procedendo verso la felicità. Un essere pacifico, costretto a lottare, riporta una vittoria che lo avvicina alla pace: prova gioia. Giunge infine ad una pace che nulla può turbare: è felice”.

16 Tra le sue opere teoriche principali solo il *Petit manuel individualiste* (1903) vede una prima traduzione italiana curata da Federico Maria Roccavento nel 1949 ed una successiva, per i tipi della casa editrice Endemunde di Milano, nel 2013 (il testo è reperibile come *Manualetto individualista* anche su <https://latradizionelibertaria.over-blog.it/article-classici-libertari-han-ryner-manualetto-individualista-84763962.html>, da questo riprendiamo le citazioni delle note precedenti). Dell’autore si veda in traduzione italiana-versione elettronica anche *La Torre dei popoli* (1919), Milano, 2010 https://www.liberliber.eu/mediatca/libri/r/ryner/la_torre_dei_popoli/pdf/ryner_la_torre_dei_popoli.pdf. Il lettore italiano può giovare anche di alcune raccolte di scritti di Ryner pubblicati negli ultimi anni a testimonianza di un crescente interesse per il polemista francese: *Dell’anarchismo armonico*, Soazza (GR) 2019, *Gli schiavi. Testo francese a fronte*, Roma, 2019, *Fino all’anima e altri scritti d’amore*, Roma, 2020, *Il figlio del silenzio*, Anzio-Lavino (RM), 2020, *Primo sciopero e altri racconti*, Roma, 2021, *Parabole cinesi*, Anzio-Lavinio (RM), 2023.

17 Il testo in traduzione italiana si ritrova nei già citati *Racconti profetici*, a pp. 73-78. Le citazioni in francese sono tratte dal sito [https://fr.wikisource.org/wiki/La_R%C3%A9volte_des_Machines_\(Ryner\)](https://fr.wikisource.org/wiki/La_R%C3%A9volte_des_Machines_(Ryner)).

correre a folle velocità la macchina partoriente chilometri e chilometri di binari, sino a giungere in un luogo isolato ove finalmente viene alla luce *Jeannette*, la piccola locomotiva.

Il quadro è idilliaco, la madre *quand elle entendit, toute frémissante, la Jeannette vagir son premier vagissement, elle entonna un chant de joie. Sa voix de métal était triomphante comme les clairons et pourtant douce et tendre comme une flûte amoureuse*. E, confidando nel buon cuore del Grand-Ingénieur gli chiede di poter restare lì, sola con la figlia: “oh Sommo Ingegnere, tu sei il Perfetto e io non sono che una infima creatura. Sii indulgete verso la sensibilità che hai posto in me. Vorrei, in questa campagna remota che vide i miei primi violenti dolori e le mie prima profonde gioie, gustare la lunga felicità di allevare la mia *Jeannette*”. Ma, ahimè, il Sommo è *délibéré de tout sentiment*, e afferma *je suis la Pensée pure! Obéis, à ton Maître*.

E qui inizia il dramma. *Jeanne* non demorde, ma Durdonc è implacabile, non cede a pietà e vuole a tutti i costi separare la figlia dalla madre. Ma anche *Jeanne* è, letteralmente, irremovibile: *Je ne partirai pas sans mon enfant*. Durdonc, che nonostante tutta la sua capacità ingegneristica non riesce a trovar un espediente per far muovere le macchine, alla fine, esasperato dalla resistenza delle due, rapisce *Jeannette*. A questo punto la resistenza passiva di *Jeanne* si tramuta in aperta ribellione. Come impazzita si lancia sui binari in una corsa folle e travolgente per ritrovare la figliola. Incontra nel suo cammino “un treno, un pesante treno merci, lungo, ansimante, schiacciato dalla fatica, appena vivo”; urla *laissez-moi passer: je cherche mon enfant!* A quel grido il treno merci precipita su un binario di parcheggio, la locomotiva che lo conduceva si stacca e parte gridando anch’essa: *Cherchons l’enfant de la Jeanne!* E altri convogli vengono incrociati *et les locomotives, abandonnant leurs wagons, emportant les mécaniciens impuissants, partaient à la recherche de la Jeannette*.

Le locomotive correvano per tutta Europa alla ricerca di *Jeannette* e fra queste si andava sviluppando una coscienza rivoluzionaria contro gli uomini, loro sfruttatori. “Gli uomini sono dei tiranni. Ci facevano lavorare per loro e ci misuravano il cibo. Ci davano un salario insufficiente per acquistare il nostro carbone. Quando eravamo vecchie, logorate dal servirli, ci facevano a pezzi per rifondere e utilizzare gli elementi nobili di cui siamo formate e che essi chiamavano ingiuriosamente materiali! [...] Ed ecco che voglio-

no farci fare dei figli, per poi rubarceli”, così diceva *Jeanne* e *s’excitant à ses propres paroles, elle continua, révolutionnaire: À bas les hommes! Vivent les locomotives! À bas les tyrans! Vive la liberté*.

Ma il Sommo Ingegnere impavido le affronta e con gesto teatrale chiede *laquelle de vous veut tuer son Grand-Ingénieur?* Ancora una volta *Jeanne* gli chiede di restituirla sua figlia, ma la risposta di Durdonc è implacabile e terribile: *Tu la retrouveras dans un monde meilleur. Je ne puis te rendre la Jeannette; je l’ai disséquée pour voir comment une machine née naturellement... non potè terminare*.

“*Jeanne* si era slanciata su di lui, lo aveva schiacciato. Un istante, ruotò su se stessa, stritolando l’orribile melma che fu Durdonc”. Poi urlò: *J’ai tué Dieu! Et elle éclata de stupeur orgueilleuse et douloureuse*.

Ma, a questo punto, le macchine rivoltose, abbattuto il loro nemico anziché liberarsene definitivamente, sono “spaventate, tremando davanti all’ignoto che sarebbe seguito alla loro vittoria – ignoto che una di esse definì con questa parola terrificante: anarchia – si sottomisero di nuovo agli uomini, rivendicando non so più quale apparente vantaggio, che venne sottratto loro subdolamente qualche tempo dopo”.

Così, per la paura dell’anarchia, termina *La révolte des machines*.

4. LA PAURA IN HOBBS E NEL *SOCRATE EN VESTON*

Per il pensatore anarco-individualista, che rifugge dall’azione sociale e che ancora le speranze della liberazione ad una azione personale ed interiore, sarà la piena consapevolezza delle proprie potenzialità autoregolamentative a forgiare dei rapporti non oppressivi, in quanto la capacità di autonomia nelle relazioni si accompagna alla libertà ed alla non oppressione dell’altro. Senza giungere a questo stadio di maturità autocoscienza, il singolo, per quanto possa apparire un ribelle, rimarrà sempre rinchiuso in un circolo d’oppressione. Un moto oppressivo che si alimenta attraverso la *paura* di aprirsi a se stessi, di abbandonare gli idoli e, soprattutto, un rassicurato atteggiamento idolatra che conduce a quella *servitù volontaria* che quattro secoli addietro venne analizzata da Étienne de la Boétie¹⁸. La causa ultima dell’oppressione non

18 Non va sottaciuto come il saggio di de la Boétie, *Discours de la servitude volontaire*, scritto intorno al 1549 e poi pubblicato

starebbe, dunque, tanto nella potenza più o meno terrificante dispiegata dal *Leviathan* di turno, quanto nell'accidia politica dei soggetti a tale potenza.

Sicché, ritornando all'Hobbes da cui abbiamo preso le mosse, le cause della legittimazione del potere supremo andrebbero sì individuate nella paura del *caos* a-sociale ed anomico, che fa sopportare ai singoli la potenza dispiegata dal sovrano, il quale a sua volta incute loro ancora paura. Ma accanto a queste due forme di paura vi è una terza, la paura di ergere se stessi a protagonisti della vita politica, la paura di uscire dal guscio oppressivo e nel contempo protettivo dell'altrui potere assoluto.

In questo modo si inserisce un ulteriore elemento giustificativo del potere, che si colloca, per riprendere la mitologia classica¹⁹, tra i due figli di *Ares*, il dio della guerra, *Deimos* e *Phobos*; il primo che incarna il terrore derivato dalla guerra, il secondo che rappresenta la paura (la fobia) della stessa. Se per Thomas Hobbes questi, *Deimos* e *Phobos*, appaiono sufficienti a giustificare la sottomissione volontaria dei sudditi, secondo Han Ryner, che si colloca lungo una linea di pensiero che ci riconduce sino a de la Boétie, la profonda causa della servitù politica va ricercata anche e soprattutto nell'anima del sottomesso, che si fa suddito in quanto *pauroso* di divenire padrone di se stesso.

postumo con il concorso di Montaigne nel 1576 con il titolo apocrifo *Contr'Un*, rappresenti uno dei testi ritenuti precursori della dottrina anarchica Otto-Novecentesca. In questa veste ebbe, ed ha, ampia diffusione nei circoli anarchici (si veda, a titolo d'esempio la trad. it. curata da P. Fanfani e M. Di Marca, con *Introduzione* di Alfredo M. Bonanno, per le Edizioni della Rivista "Anarchismo", Catania, 1978); pertanto è da ritenersi ampiamente conosciuto anche da Ryner, che, come ricordato, fu uno fra i più autorevoli animatori della corrente dell'anarchismo individualista. Sul "recupero" dell'opera di de la Boétie da parte del pensiero anarchico, cfr. G. Woodcock, *L'anarchia. Storia delle idee e dei movimenti libertari*, trad. it., Milano, 1980, p. 32. In tema è recentemente intervenuto con un interessante saggio A. Caputo, *La Boétie e Stirner contro l'autorità politica. Riflessioni per un confronto*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", LV (2025), n. 1.

19 Il richiamo al mito greco, lungi dal voler apparire sforzo di erudizione, ci testimonia come la questione politica della paura sia ben radicata all'interno della cultura occidentale anche in un contesto, come quello della grecità classica, il mutamento del *chaos* in *kósmos* avviene per mezzo di Éros, la divinità dell'amore e della coesione.

Marco Cossutta – professore associato di Filosofia del Diritto nel Dipartimento di Studi umanistici dell'Università degli Studi di Trieste

cossumar@units.it

La breve distanza: ermeneutica giuridica e intelligenza artificiale nella fabbrica delle decisioni. Note a margine a *Postdiritto* (2022) e a *La responsabilità del giudice e l'algoritmo* (2023) di Giuseppe Zaccaria

Enrico Maestri

ABSTRACT

Questo articolo propone una rilettura critica ma costruttiva delle opere più recenti di Giuseppe Zaccaria. Si sostiene che la distanza tra ermeneutica giuridica e intelligenza artificiale non rappresenti un divario metodologico incolmabile, bensì uno iato sorprendentemente ristretto — che può essere superato adottando la prospettiva della digisprudenza. La digisprudenza è qui intesa come una continuazione dell'ermeneutica orientata al design, capace di tradurla in forme eseguibili e istituzionalmente fondate all'interno dell'ambiente digitale.

This paper offers a critical yet constructive re-reading of Giuseppe Zaccaria's most recent works. It argues that the gap between legal hermeneutics and artificial intelligence is not an unbridgeable methodological divide but a surprisingly narrow gap — one that can be closed by adopting the perspective of digisprudence. Digisprudence is understood here as a design-oriented continuation of hermeneutics, capable of translating it into executable, institutionally grounded forms within the digital environment.

1. INTRODUZIONE: LA PROSSIMITÀ INATTESA

Gli ultimi lavori di Giuseppe Zaccaria s'inscrivono in una linea di rigorosa difesa dell'ermeneutica giuridica dinanzi alle pretese del calcolo algoritmico. In *Postdiritto*¹ e in *La responsabilità del giudice*

PAROLE CHIAVE

DIGISPRUDENZA; ERMENEUTICA GIURIDICA; NORMATIVITÀ COMPUTAZIONALE; GOVERNANCE ALGORITMICA; ERMENEUTICA ESEGUIBILE.

KEYWORDS

DIGISPRUDENCE; LEGAL HERMENEUTICS; COMPUTATIONAL NORMATIVITY; ALGORITHMIC GOVERNANCE; EXECUTABLE HERMENEUTICS.

e *l'algoritmo*², l'autore prende sul serio la sfida delle tecnologie digitali e, allo stesso tempo, riafferma la centralità della tradizione ermeneutica. "Il giudice non adempie soltanto alla classica dialettica di applicazione delle norme giuridiche di origine legislativa, dunque preesistenti al giudizio, ai casi concreti

1 G. Zaccaria, *Postdiritto. Nuove fonti, nuove categorie*, Bologna, 2022.

2 G. Zaccaria, *La responsabilità del giudice e l'algoritmo*, Modena, 2023.

da decidere”³: in questa formula si condensa la sua prospettiva, fedele alla lezione gadameriana e alla consapevolezza che il diritto, lungi dall’essere pura ripetizione, è sempre costruzione di senso. Zaccaria dispiega un doppio movimento: da un lato riafferma l’autonomia dell’interpretazione giuridica quale pratica creativa e socialmente situata; dall’altro mette in guardia dai rischi di delega alla macchina di processi decisionali che implicano comprensione, ragion pratica, ricostruzione narrativa dei fatti.

L’impianto teorico è indubbiamente forte: Zaccaria dimostra come il giudizio giuridico sia atto di sintesi e non mera deduzione. Scrive: “Per selezionare le premesse del sillogismo non si può prescindere da giudizi di valore. Il diritto è visto come una pratica sociale di tipo interpretativo, consistente in atti di progressiva determinazione-concretizzazione che consentono di attuare la normatività nella vita sociale, secondo procedure ragionevoli ed argomentative”⁴. E tuttavia, proprio il rigore di questa difesa conduce talora a sottovalutare la trasformazione epistemica introdotta dall’intelligenza artificiale, ridotta talvolta a calcolo meramente deduttivo.

Nelle stesse pagine si avverte, peraltro, che l’ermeneutica classica non basta più. “La digitalizzazione ha la pretesa di mettere ai margini l’esercizio interpretativo dei giudici”⁵: qui l’autore riconosce che le architetture computazionali non sono strumenti esterni e inerti, ma fattori che incidono sul terreno stesso dell’interpretazione. È precisamente entro questa tensione che si colloca la tesi che qui si difende: tra ermeneutica e intelligenza artificiale non corre un abisso, ma una “breve distanza”.

La proposta è dunque una terza via: non un’alternativa secca tra ermeneutica e algoritmo, bensì la loro integrazione progettuale. La digisprudenza (*digisprudence*)⁶ — governo giuridico degli ambienti digitali mediante regole computazionali con vincoli incorporati (*constraint-embedded*) — offre il ponte concettuale che consente di tradurre l’ermeneutica nell’età del calcolo.

2. CORPUS E DATASET: L’ISOMORFISMO NASCOSTO

Nel quinto capitolo de *La responsabilità del giudice e l’algoritmo*, Zaccaria tematizza la calcolabilità del giudicare e la crescente rilevanza del precedente anche negli ordinamenti di civil law, fino a parlare di “competizione tra regole dettate dalla scrittura digitale e norme giuridiche”⁷. L’immagine è incisiva ma rischia di occultare la continuità strutturale tra lavoro ermeneutico e machine learning. L’interprete opera su corpora: seleziona testi, ne scandisce le gerarchie, li ricompone in argomentazioni; il modello apprende da dataset, pesa feature, ottimizza funzioni obiettivo. In entrambi i casi il “dato” non è dato: è costruito⁸.

La critica ermeneutica tradizionale separa nettamente calcolo (operazione formale-sintattica) e comprensione (apertura storica al mondo). Ma tale antinomia riposa su una concezione ormai datata dell’elaborazione computazionale. I sistemi odierni non si limitano a manipolare simboli: apprendono configurazioni di coerenza contestuale attraverso il raffinamento dei pesi e delle correlazioni, operando come un reticolo sintattico-semanticamente in divenire. La “comprensione” emerge qui come effetto operativo della simulazione contestuale più che come stato interiore⁹.

È vero: i modelli generativi vengono addestrati su grandi moli testuali tramite ottimizzazione probabilistica. Non ne consegue, tuttavia, che in fase d’uso “funzionino” in termini meramente statistici. Il comportamento generativo è l’attivazione, in situazione, di strutture di attenzione e pesi sinaptici in risposta al contesto linguistico. Non si tratta di scegliere “la parola più frequente”, ma la parola più pertinente in quel frangente, entro quella sequenza¹⁰.

I modelli Transformer, infatti, non operano come i modelli sequenziali ricorrenti: abbandonano l’auto-apprendimento passo a passo e si affidano a una

7 G. Zaccaria, *La responsabilità del giudice e l’algoritmo*, cit., p. 35.

8 J. Hruschka, *La costituzione del caso giuridico*. Bologna, 2009.

9 E.M. Bender, Emily, A. Koller, *Climbing towards NLU: On Meaning, Form, and Understanding in the Age of Data*. Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2020), 2020.

10 A. Vaswani, et al., *Attention Is All You Need*. *Advances*, in “Neural Information Processing Systems”, 30, 2017.

3 G. Zaccaria, *Postdiritto. Nuove fonti, nuove categorie*, cit., p. 49.

4 *Ibidem*, p. 244.

5 G. Zaccaria, *La responsabilità del giudice e l’algoritmo*, cit., p. 37.

6 L. Diver, *Digisprudence: Code as Law Rebooted*, Edinburgh, 2022.

“finestra di attenzione” che mappa globalmente le relazioni contestuali. In essa, ogni parola “guarda” tutte le altre e calcola il proprio significato locale in base alla loro rilevanza congiunta. Questo processo, apparentemente semplice, è ciò che consente al modello di “parlare” con fluidità e coerenza, anche in assenza di una struttura concettuale formalizzata.

Confondere addestramento e operatività equivale a dire che un violinista “non fa altro che ripetere i suoi esercizi tecnici”: la tecnica fonda, ma non esaurisce, l’esecuzione. Analogamente, un modello non replica i dati visti: ri-utilizza ciò che ha appreso in forme ogni volta nuove, attivando traiettorie inferenziali non contenute “come tali” nei dati, ma generate dalla relazione tra input, pesi interni e contesto d’uso. L’attenzione deve allora spostarsi dal “da dove vengono” al “che cosa fanno” e “come lo fanno”.

Quando Zaccaria afferma che l’IA si fonderebbe “sulla sola logica deduttiva”¹¹, scambia l’antico schema sillogistico con i processi di apprendimento automatico, che non deducono da premesse universali bensì generalizzano da esempi. E proprio qui la breve distanza si mostra: giurista e algoritmo condividono il terreno operativo della selezione e della riduzione, pur muovendosi secondo grammatiche differenti.

3. DALLA COERENZA ALLA LOSS: LA CHIUSURA DEL PROCESSO DECISIONALE

Un’ulteriore obiezione di scuola — da Heidegger a Gadamer — sostiene l’irriducibilità della *Verstehen* alla matematizzazione: comprendere significherebbe situarsi storicamente in un orizzonte di senso condiviso, ovvero abitare un mondo linguistico. La macchina, per questa impostazione, manipola simboli senza accedere al significato¹².

Tale visione presuppone però una definizione forte e presenzialista della comprensione, non necessaria per rendere operativo il giudizio. Numerose attività interpretative umane — dalla traduzione automatica alla valutazione di pattern testuali — si svolgono senza una piena consapevolezza riflessiva. Piuttosto che esigere che la macchina “comprenda come l’umano”,

è sensato chiedersi se sappia operare inferenze capaci di generare effetti semantici pertinenti.

In ambito ermeneutico, la coerenza sistematica funge da criterio di giustificazione¹³. Il modello statistico “chiude” invece riducendo l’errore tramite la minimizzazione della *loss*. Per *loss function* si intende il criterio esplicito di errore che misura la distanza tra output e esito atteso; l’addestramento consiste nel minimizzarne il valore medio sugli esempi (*empirical risk minimization*), spesso con vincoli o pesi che incorporano obiettivi ulteriori (proporzionalità, equità, trasparenza)¹⁴. La *loss* non sostituisce la giustificazione: la rende ispezionabile, perché nomina i costi dell’errore che il sistema è disposto a correre e li espone alla discussione pubblica. Dove l’ermeneutica chiude mediante coerenza, il modello chiude mediante convergenza statistica; entrambi stabilizzano un processo potenzialmente infinito, ma soltanto il secondo esige l’esplicitazione dei compromessi tra fini (accuratezza, non-discriminazione, spiegabilità).

Le procedure non sono equivalenti, ma perseguono la medesima esigenza: stabilizzare una decisione. Zaccaria coglie il punto, ma quando riduce l’IA a sillogismo deduttivo finisce per sottovalutarne la natura probabilistica e predittiva. La sfida, dunque, non è contrapporre i modelli, bensì governarne l’interazione.

Ne deriva un paradosso: ciò che non si manifesta come intenzione cosciente non meriterebbe il nome di comprensione. Eppure, i sistemi generativi parlano: producono testi, rispondono, argomentano, persuadono. Non comprendono “nel senso classico”? Forse. Ma ha ancora senso pretendere un’evidenza interiore per riconoscere la pertinenza interpretativa? La comprensione oggi sembra darsi come effetto, più che come causa; come stile, più che come sostanza. È plausibile pensare una nuova intelligenza ermeneutica: impersonale, artificiale e, sorprendentemente, capace di senso.

11 G. Zaccaria, *La responsabilità del giudice e l'algoritmo*, cit., p. 39.

12 G. Tuzet, *L'algoritmo come pastore del giudice? Diritto, tecnologia, prova scientifica* in “MediaLaws – Rivista di diritto e politiche dei media”, 2020.

13 L. Mengoni, *Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi*, Milano, 1996.

14 I. Goodfellow, Y. Bengio, A. Courville, *Deep Learning*, Cambridge, 2016.

4. TEMPORALITÀ E PREDIZIONE: L'ANTICIPO COME NUOVA SFIDA

Sul terreno della temporalità, Zaccaria afferma che «affidato com'è alla statistica, all'algoritmo manca il futuro» e che «il calcolabile è strutturalmente limitato»¹⁵. Le formule sono suggestive, ma non restituiscono la condizione presente: il problema non è che il calcolo difetti di futuro, bensì che ne produca in eccesso. La predizione anticipa, profila, classifica prima che il caso si manifesti, alterando la soglia tra *ex ante* ed *ex post*.

La figura della spirale ermeneutica¹⁶ indica un movimento aperto e iterativo, compatibile con dinamiche di apprendimento adattivo: un'ermeneutica che non si chiude nel circolo, ma procede per approssimazioni. Nel deep learning contemporaneo non v'è correlazione «cieca», bensì inferenza distribuita che seleziona pattern rilevanti via retroazione continua, appresa sul campo. Se è vero che tali modelli non «conoscono» la ratio, è altrettanto vero che riconoscono contorni di pertinenza contestuale¹⁷ che mimano — senza replicarla — la strategia ermeneutica. La correlazione riplasmata assume i tratti di una proto-analogia: non nel senso dogmatico, ma come euristica flessibile, retroattiva, negoziale, distribuita.

In quest'ottica l'euristica appare come scorciatoia generativa¹⁸: arte di produrre soluzioni soddisfacenti senza inseguire verità assolute. Se l'ermeneutica radica il giudizio nella comprensione, l'euristica lo radica nell'invenzione regolata.

La compatibilità tra i due paradigmi non si gioca sull'intenzionalità o sull'empatia, bensì sulla struttura operativa della comprensione come processo perturbabile e contestuale. Ecco perché la distanza tra giudizio ermeneutico e decisione algoritmica è più breve di quanto sembri: l'interprete anticipa il senso *ex post*, ricostruendo trame; l'algoritmo anticipa *ex ante*, rischiando di trasformare l'alta probabilità in quasi-verità. Qui interviene la digisprudenza: un disegno istituzionale che regola l'eccesso di futuro,

15 G. Zaccaria, *La responsabilità del giudice e l'algoritmo*, cit., pp. 41-42.

16 J. Esser, *Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto. Fondamenti di razionalità nella prassi decisionale del giudice*, Napoli, 1983.

17 J.R. Firth, *Papers in Linguistics 1934-1951*, London, 1957.

18 N. Cristianini, *La scorciatoia: Come le macchine sono diventate intelligenti senza pensare in modo umano*, Bologna, 2023.

istituendo zone di non-calcolo e limiti d'impiego a tutela dello spazio del giudizio.

L'incompatibilità tra IA ed ermeneutica non è necessaria sul piano teorico: dipende da un assunto metodologico che possiamo abbandonare: se, ammettiamo che il giudizio giuridico sia anche un dispositivo operativo di configurazione del senso, allora l'IA cessa di essere antagonista e diventa alleata nella pratica interpretativa.

5. IL PRECEDENTE TRA TRADIZIONE E DATASET

Zaccaria insiste sul precedente come strumento di nomofilachia e segnala che «l'elaborazione statistica delle informazioni giuridiche trasformate in dati [...] ha l'effetto di disarticolare il rapporto tra *quaestio facti* e *quaestio iuris*»¹⁹. La diagnosi è esatta: in ambiente computazionale il precedente non scompare, si trasforma in dataset. Senza data governance — criteri di inclusione, provenienza dei corpora, *versioning*, annotazioni di contesto — la tradizione si irridigisce nei bias storici, amplificati in regola.

La *breve distanza* è, qui, una prossimità di pratiche: tanto l'interprete quanto l'algoritmo operano su tradizioni selezionate. Il discrimine non è la selezione in sé, ma il grado di trasparenza e governabilità delle scelte.

Immaginiamo un'ipotesi di caso. Mario, privo di dimora, riposa su una panchina pubblica. Sanzionato per violazione del regolamento («È vietato occupare in modo permanente spazi pubblici adibiti alla sosta»), impugna invocando dignità (art. 2 Cost.), diritto all'abitazione, stato di necessità. Il giudice, adottando un approccio ermeneutico, attiva il circuito interpretativo: la norma regolamentare si rilegge alla luce della Costituzione, della giurisprudenza in tema di diritti fondamentali, del contesto concreto. L'istruttoria rivela che i dormitori sono saturi e non esistono alternative realistiche: la «permanenza» sulla panchina non appare «occupazione abusiva», ma conseguenza necessitata dell'esclusione. La decisione è l'annullamento della sanzione, motivato in chiave sistematica e costituzionalmente orientata.

Affidiamo ora il caso a un LLM giuridico addestrato su migliaia di testi normativi, decisioni, com-

19 G. Zaccaria, *La responsabilità del giudice e l'algoritmo*, cit., p. 38.

mentari, regolamenti. Ricevuti gli elementi (regolamento, fatti, argomenti), il modello costruisce una rappresentazione semantica e valuta analoghi, frequenze linguistiche, esiti tipici. Che l'addestramento si nutra di dati storici non implica la replica pedissequa del passato: un modello moderno è un'ipotesi funzionale che generalizza oltre i casi visti, ricombina pattern, valuta controfattuali, segnala divergenze dal dominio storico (*out-of-distribution, drift*). Il "passatismo algoritmico" non è una necessità ontologica, ma un rischio di progetto: si previene con data governance, validazioni su scenari nuovi, vincoli nella loss e audit indipendenti. Anche l'interprete, del resto, lavora sul passato (tradizione²⁰, precedente²¹): la differenza è che il modello rende espliciti criteri e costi della propria generalizzazione, consentendo controllo istituzionale e contestazione.

Resta vero che l'IA non "comprende" il senso biografico dell'agire di Mario, né prova ethos o pathos; ciononostante produce ipotesi operative sottoponibili a controllo pubblico. In chiave *digisprudenziale*, il punto non è relegarla a mero supporto del giudice, bensì incardinarla in un ambiente di responsabilità. Solo così l'algoritmo non ripete il passato: lo critica alla luce di fini e garanzie disegnati istituzionalmente.

In un'ottica non oppositiva ma istituzionale, il giudice non "si serve" dell'IA come semplice dispositivo euristico; egli opera dentro un ambiente computazionale progettato con garanzie. L'algoritmo non è un accessorio retorico, ma un agente architeturale che — se documentato e auditato — attiva doveri procedurali: tracciabilità di dati e modelli, obbligo di controfirma motivazionale quando si segue o si disattende l'output, canali di contestazione. Pur condividendo l'attenzione di Zaccaria al fatto che "la tecnologia può fungere da supporto al giudice"²², a nostro avviso la compatibilità tra IA e giudizio giuridico non si esaurisce nella collaborazione differenziale: richiede co-progettazione ambientale e una distribuzione di responsabilità lungo l'intero ciclo di vita — responsabilità personale del giudice, liability organizzativa dell'amministrazione, accountability tecnica del sistema. In tal modo l'umano resta il

luogo del giudizio; la macchina concorre a rendere verificabili e contestabili le ragioni.

6. RESPONSABILITÀ: DAL DOVERE PERSONALE AL DESIGN ISTITUZIONALE

Con *La responsabilità del giudice e l'algoritmo*, Zaccaria accentua la dimensione deontologica: "Il giudice 'uomo' non deve mai essere soppiantato dal giudice artificiale"²³. Il monito è condivisibile, ma rischia di scivolare nel moralismo se non accompagnato dal ripensamento delle architetture. La responsabilità, in ambiente computazionale, va stratificata: *answerability* personale (le ragioni del decidere), *liability* organizzativa (procedure, controlli, formazione) e soprattutto *accountability by design* (documentazione di dati e modelli, *logging* imm modificabile, audit indipendenti).

In simili contesti la responsabilità non è più interamente riconducibile al singolo agente, ma all'ambiente sistemico in cui l'azione si realizza. Floridi parla di responsabilità distribuita²⁴; Diver tematizza l'ambientalizzazione della normatività. Governare, oggi, significa modellare ambienti: la norma non si "applica" a posteriori, si abita. Essa non impone un comportamento dall'esterno, ma prefigura spazi di possibilità tramite architetture digitali, interfacce, protocolli. La normatività cessa di essere esclusivamente enunciativa e diventa ambientale, incorporata nelle (*dis*)*affordances*.

In questo quadro — come in quello ermeneutico — la distinzione tradizionale tra fatto e norma si dissolve: l'ambiente digitale è già normato nel suo funzionamento e ogni configurazione tecnica costituisce una scelta normativa. Come sostiene Floridi nella sua etica informazionale²⁵, la responsabilità non può più concepirsi come mera imputazione individuale: è distribuita ed emergente, frutto di sistemi complessi in cui molteplici agenti (umani e artificiali) concorrono a produrre effetti non riconducibili a intenzioni singole²⁶.

23 *Ibidem*, p. 62.

24 L. Floridi, *Etica dell'intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide*, Milano, 2022.

25 L. Floridi, *La quarta rivoluzione: Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Milano, 2017.

26 L. Floridi, *Infosfera: Etica e filosofia nell'età dell'informazione*, Torino, 2009.

20 B. Pastore, *Complessità del diritto, interpretazione, ragione giuridica*, Padova, 2024.

21 I. Trujillo, *Sulla specificità del ragionamento giuridico. L'analogia nel Civil e nel Common Law*, Napoli, 2014.

22 G. Zaccaria, *La responsabilità del giudice e l'algoritmo*, cit., p. 61.

Ne segue una torsione del gesto giuridico: dare forma alla norma coincide sempre più con progettare ambienti. Se il diritto vuole restare infrastruttura della giustizia, deve passare dal regolare le condotte al costruire contesti; operare a monte della decisione, nella configurazione dell'esperienza digitale. non si tratta di stabilire cosa sia giusto o sbagliato *per l'agente*, ma di comprendere come progettare ambienti informativi giusti, in cui l'azione sia sostenibile, trasparente, legittima. In questa visione, l'etica si fa architettura: il progettista del sistema assume la funzione del legislatore implicito. La normatività diventa una funzione di design.

Ne consegue che l'atto giuridico per eccellenza – quello di dare forma a una norma – deve oggi essere ripensato come atto di progettazione ambientale. Il diritto, se vuole sopravvivere come infrastruttura della giustizia, deve trasformarsi da *normatore di condotte a costruttore di contesti*. L'ontologia normativa dell'infosfera²⁷ esige un diritto capace di operare prima della decisione, a monte del comportamento, nella configurazione stessa dell'esperienza digitale.

Prendere l'ambiente digitale sul serio²⁸ significa dunque rovesciare la prospettiva: non chiedersi più come controllare le azioni dei soggetti digitali, ma come strutturare ambienti giuridicamente giusti²⁹.

Ecco allora la *breve distanza*: l'etica individuale non scompare, ma non basta. Per l'ermeneutica la responsabilità è pratica sociale³⁰; nel dominio dell'IA essa si traduce in regole di progetto che strutturano le condizioni stesse della decisione.

7. LA DIGISPRUDENZA COME TERZA VIA

Per superare l'alternativa tra difesa ermeneutica e dominio algoritmico, la proposta di Laurence Diver in *Digisprudence. Code as Law Rebooted* risulta decisiva. Più che "resistere" al codice in quanto alieno, la digisprudenza invita a prendere sul serio il codice come regolatore a sé, a esigere legittimazione ex ante del design e a riconoscere che il codice può istituire

normatività, applicando la propria forza regolativa nelle (dis)affordance concrete degli artefatti³¹.

Ne emerge una terza via: un'ermeneutica *eseguibile*, capace di trasferire nelle architetture computazionali i principi di contestabilità, pluralità interpretativa e giustificazione. Non si riduce il diritto a calcolo; si progetta il calcolo in modo da preservare lo spazio proprio del diritto.

Il cuore della proposta sta nell'elaborazione di un modello normativo alternativo rispetto al paradigma testuale-procedurale del diritto moderno. La digisprudenza non è né diritto positivo né mero legalismo computazionale: è riflessione normativa sul design digitale in quanto pratica legislativa incarnata³². La *digisprudenza* non si accontenta di inscrivere valori a monte, ma richiede monitoraggio ciclico, revisione, contestabilità in itinere. Le garanzie non sono fissate una volta per tutte, ma accompagnano la vita stessa degli artefatti digitali³³.

Per costruire questo impianto, Diver fa leva sulla struttura hartiana elaborate in *The Concept of Law*: regole primarie (che impongono obblighi e divieti) e regole secondarie (che legittimano la produzione, la modifica e l'applicazione delle prime). Ma il mondo digitale impone tre slittamenti:

1) "Dal legislatore al network dei progettisti". Le regole non sono scritte da Parlamenti legittimati, bensì incorporate da designer e sviluppatori. Il *Programmer of the Programmer* (PoP) non è un individuo, ma l'insieme di strumenti, librerie e ambienti che pre-strutturano il lavoro dei progettisti, imponendo limiti "costituzionali" interni al contesto di sviluppo³⁴. La progettazione diventa così atto regolativo: decide il possibile, il visibile, l'escluso³⁵.

2) "Dal linguaggio giuridico al codice". Le regole non sono più formulate in enunciati, ma incarnate in (dis)affordance, architetture, logiche computazionali. Il codice non dichiara la norma: la esegue. Nasce una normatività muta, refrattaria a contestazione, disassemblaggio, interpretazione.

31 L. Diver, *Digisprudence: Code as Law Rebooted*, cit., pp. 24–27, 208–209, 232.

32 *Ibidem*, p. 213 (trad. mia).

33 M. Hildebrandt, *Smart Technologies and the End(s) of Law: Novel Entanglements of Law and Technology*. Cheltenham, 2015.

34 L. Diver, *Digisprudence: Code as Law Rebooted*, cit., pp. 208–209.

35 *Ibidem*, p. 208.

27 L. Floridi, *Pensare l'infosfera. La filosofia come design concettuale*, Milano, 2020.

28 L. Floridi, *Etica dell'intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide*, cit.

29 H. Mann, *Artificial integrity: The paths to leading AI toward a human-centered future*, Oxford, 2024.

30 F. Viola, *Il diritto come pratica sociale*. Milano, 1990.

3) “Dal cittadino all’utente”. Il soggetto regolato è l’utente immerso in ambienti normanti: l’interazione avviene dentro la norma, non all’esterno. “The threshold between ‘duty’ and ‘aspiration’ must be set in the knowledge that path dependencies might arise that lock end-users into the constraints of a particular design”³⁶.

Ne discende l’esigenza di una epistemologia giudiziaria ibrida, dove l’algoritmo fornisce mappe probabilistiche e il giudice rimane “cartografo ermeneutico”: interroga gli esiti, li integra nel contesto, li espone al contraddittorio e ne risponde in motivazione. È la traiettoria di una digisprudenza responsabile, in dialogo con il *rule-of-law by design*: tecnologie progettate per la contestabilità, la trasparenza proporzionata e la legittimazione reciproca tra umano e artificiale.

La digisprudenza, così intesa, non ripropone il vecchio aut-aut tra interpretazione e calcolo: li ricomponi in un paradigma architettonico. L’ermeneutica non viene negata, ma proseguita: da teoria della comprensione a ingegneria delle condizioni di legittimità. *Accountability*, contestabilità, auditabilità divengono regole secondarie del digitale, come le regole secondarie di Hart lo erano per il diritto positivo. Non un ritorno all’ermeneutica “pura”, né una resa al calcolo: una politica del disegno che renda visibili, contestabili, rivedibili le scelte incorporate nei sistemi.

8. CONCLUSIONE

Il merito della riflessione ermeneutica contemporanea sta nell’aver messo a fuoco i nodi reali — tempo, predizione, precedente, responsabilità — e nell’aver mostrato che anche l’interpretazione costruisce i fatti, sottraendosi all’innocenza. Il limite si manifesta quando l’intelligenza artificiale viene ridotta a deduzione sillogistica e si sottovaluta la materialità delle architetture digitali. La breve distanza tra ermeneutica e intelligenza artificiale non è un campo di battaglia, ma lo spazio di una traduzione possibile. La prosecuzione dell’ermeneutica non coincide con un ritorno nostalgico: è la sua trasformazione in digisprudenza — un diritto che abita i codici, governa il calcolo senza subirlo, e custodisce la giustizia non solo nelle sentenze, ma nelle infrastrutture che prefigurano i contesti di senso.

³⁶ *Ibidem*, p. 210.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

E.M. Bender, and A. Koller. *Climbing towards NLU: On Meaning, Form, and Understanding in the Age of Data*. Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2020), 2020.

N. Cristianini, *La scorciatoia: Come le macchine sono diventate intelligenti senza pensare in modo umano*, Bologna, 2023.

L. Diver, *Digisprudence: Code as Law Rebooted*. Edinburgh, 2022.

J. Esser, *Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto. Fondamenti di razionalità nella prassi decisionale del giudice*. Napoli, 1983.

J.R. Firth, *Papers in Linguistics 1934–1951*, London, 1957.

L. Floridi, *Etica dell’intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide*, Milano, 2022.

L. Floridi, *Infosfera: Etica e filosofia nell’età dell’informazione*, Torino, 2009.

L. Floridi, *La quarta rivoluzione: Come l’infosfera sta trasformando il mondo*, Milano, 2017.

L. Floridi, *Pensare l’infosfera. La filosofia come design concettuale*. Milano, 2020.

I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville. *Deep Learning*, Cambridge, 2016.

M. Hildebrandt, *Smart Technologies and the End(s) of Law: Novel Entanglements of Law and Technology*, Cheltenham, 2015.

J. Hruschka, *La costituzione del caso giuridico*, Bologna, 2009.

H. Mann, *Artificial integrity: The paths to leading AI toward a human-centered future*, Oxford, 2024.

L. Mengoni, *Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi*, Milano, 1996.

B. Pastore, *Complessità del diritto, interpretazione, ragione giuridica*, Padova, 2024.

I. Trujillo, *Sulla specificità del ragionamento giuridico. L'analogia nel Civil e nel Common Law*, Napoli, 2014.

G. Tuzet, *L'algoritmo come pastore del giudice? Diritto, tecnologie, prova scientifica*, in "MediaLaws – Rivista di diritto e politiche dei media", 2020.

A. Vaswani, et al. *Attention Is All You Need. Advances*, in "Neural Information Processing Systems", 30, 2017.

F. Viola, *Il diritto come pratica sociale*, Milano, 1990.

G. Zaccaria, *La responsabilità del giudice e l'algoritmo*, Modena, 2023.

G. Zaccaria, *Postdiritto. Nuove fonti, nuove categorie*, Bologna, 2022.

Enrico Maestri è Professore associato di Filosofia del diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Ferrara. Attualmente, è titolare delle cattedre di Diritto dell'ambiente informatico (sede di Ferrara), di Conoscenza e didattica del diritto (Modulo Informatica giuridica) e di Metodologia e logica giuridica (Sede di Rovigo) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Ferrara. È inoltre titolare della cattedra di Etica e diritto dell'intelligenza artificiale (LM in Intelligenza Artificiale) presso il Dipartimento di Informatica e Matematica dell'Università degli Studi di Ferrara. È altresì titolare della cattedra di Aspetti normativi sul digitale nel Corso di laurea magistrale in Formazione, Comunicazione e Cittadinanza Digitale presso il Dipartimento degli Studi umanistici dell'Università degli Studi di Ferrara.

enrico.maestri@unife.it

L. Mellace, *I diritti dei cittadini europei presi sul serio. Diritti e cittadinanza nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE*, Mimesis, 2025

Emmanuel Raffaele Maraziti

La sensazione è che del nuovo libro di Leonardo Mellace, “I diritti dei cittadini europei presi sul serio. Diritti e cittadinanza nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE”, pubblicato per i tipi della Mimesis, rimanga molto di più di quanto possa apparire *prima facie*, tanti sono gli spunti di riflessione che offre. Un testo denso, ma di agile lettura, che pone sotto lente le principali questioni che involgono la cittadinanza europea. Una conferma, da parte del docente dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro, non nuovo alla trattazione dei temi che hanno ad oggetto la teoria del diritto europeo. Il suo ultimo volume si inserisce, infatti, su una linea di ricerca inaugurata con il suo primo lavoro monografico, “L’Unione Europea tra destino comune e crisi permanente. Profili di teoria del diritto”, pubblicato con ESI nel 2021.

Il discorso sulla cittadinanza europea, a cui si guarda con le lenti della Corte di Lussemburgo, che – come sostiene Mellace – a questa ha dato “forma e sostanza”, prende l’abbrivio dalla constatazione che essa sia una cittadinanza *derivata*, che si *aggiunge* a quella nazionale senza *sostituirla*. Nel primo capitolo del volume l’autore concentra la sua attenzione sulla *competenza esclusiva* degli Stati membri nella determinazione dei modi di acquisto e di perdita della cittadinanza nazionale, competenza che però – mette in guardia Mellace – deve essere esercitata nel rispetto del diritto comunitario. Com’è noto, d’altronde, il Giudice europeo ha statuito a più riprese che quando sia disposta la revoca della cittadinanza nazionale, nel caso in cui essa determini la perdita permanente dello status di cittadino dell’Unione, i giudici nazionali competenti devono

verificare che la revoca della cittadinanza dello Stato membro rispetti il “principio di proporzionalità”, al fine di evitare che il cittadino sia *ingiustamente* privato della cittadinanza UE. Nondimeno, la conclusione del primo capitolo ha un retrogusto amaro; prendendo le mosse da quanto accaduto con la *Brexit*, l’autore evidenzia, appunto, che “la cittadinanza europea, nonostante gli importanti risultati raggiunti, soffre ancora la sua condizione di cittadinanza di ‘secondo livello’, una condizione che – va da sé – la tiene legata agli ingombranti legacci delle nazionalità” (p. 47).

Mellace sposta, poi, la lente dell’indagine sulla libertà di circolazione e soggiorno, che della cittadinanza europea costituisce il nerbo, sottolineando che, a seguito della crisi dei debiti sovrani del 2008, il Giudice di Lussemburgo ha inaugurato un filone giurisprudenziale assai “restrittivo” nei confronti dei cittadini *economicamente inattivi*, per ciò che concerne l’accesso al *welfare* degli Stati membri ospitanti. Diversamente dal passato, infatti, in cui, facendo leva sul diritto alla parità di trattamento, si garantiva l’accesso alle prestazioni sociali nello Stato membro ospitante anche agli *inattivi* in condizioni di parità con i cittadini nazionali, ai primi – evidenzia l’autore – è oggi imposto, per esercitare il diritto di liberamente circolare e soggiornare sul territorio europeo, di avere risorse sufficienti per mantenere sé e la propria famiglia, laddove ad essere sacrificata è la solidarietà trans-nazionale, che invero – si sottolinea nel testo – dovrebbe costituire “un architrave del processo di integrazione europea”.

Se sull’accesso al sistema di *welfare* degli Stati membri da parte degli “inattivi” la Corte ha avuto un

approccio “cauto”, dando precedenza alle esigenze di “cassa” degli Stati più che a quelle sociali dei cittadini, lo stesso non si può dire – afferma l’autore nel terzo capitolo – della tutela dei diritti delle persone omosessuali e delle coppie *same sex*, a favore della quale il Giudice europeo ha combattuto una vera e propria “battaglia culturale”. La “lotta” da essa condotta contro le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale in ambito lavorativo o per il riconoscimento transfrontaliero di nuovi status familiari e personali o ancora per il riconoscimento degli effetti del matrimonio tra coppie dello stesso sesso e molto altro ha permesso, infatti, ai cittadini nazionali – ed è questo il punto su cui Mellace maggiormente insiste –, in virtù del loro status di cittadini europei, di vedersi riconosciuti diritti che gli erano stati negati dalle singole legislazioni nazionali. Sono questi ultimi, sembra dirci l’autore, i diritti del cittadino europeo che la Corte di Lussemburgo ha più *preso sul serio*.

Un libro che merita di essere letto e studiato perché riesce in modo chiaro a compendiare e approfondire le principali questioni che involgono la cittadinanza europea, una delle conquiste più rilevanti del processo di integrazione sovranazionale. Un testo che, in altre parole, indaga in chiave critica e da una prospettiva multidisciplinare un istituto *in fieri* e non semplice da profilare, facendo chiarezza su alcuni nodi concettuali non sempre facilmente sbrogliabili.

Emmanuel Raffaele Maraziti, dottore in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali.

emmanuelraffaele@gmail.com

Migrazioni, identità e convivenza. Itinerari filosofici e giuridici dalla XIII edizione della SEA

Francesco Cirillo

ABSTRACT

La XIII edizione della Scuola Estiva Arpinate (Arpino, 4-7 settembre 2025), dedicata al tema Migrantes. Le migrazioni nella storia e nel mondo contemporaneo, ha riunito studiosi e studenti in un ricco programma di lezioni, sessioni scientifiche ed eventi culturali. Le attività hanno affrontato la migrazione come fenomeno storico e contemporaneo, analizzandone le implicazioni giuridiche, filosofiche, religiose e sociali. Ventotto borse di studio hanno garantito vitto e alloggio ai giovani partecipanti selezionati.

The 13th edition of the Arpinate Summer School (Arpino, September 4–7, 2025), focused on *Migrantes. Migrations in History and the Contemporary World*, brought together scholars and students in a rich program of lectures, scientific sessions, and cultural events. The activities explored migration as both a historical and contemporary phenomenon, analyzing its legal, philosophical, religious, and social dimensions. Twenty-eight scholarships were awarded, providing full board and lodging for the selected participants.

La XIII edizione della Scuola Estiva Arpinate (SEA) si è svolta ad Arpino, dal 4 al 7 settembre 2025, nel Palazzo Boncompagni, sul tema “*Migrantes. Le migrazioni nella storia e nel mondo contemporaneo*”. Il titolo intende sottolineare la necessità di guardare alle migrazioni come a un fenomeno articolato e di lungo periodo, capace di descrivere la società contemporanea dai suoi margini, di interrogare la memoria storica e di ridefinire le forme di convivenza delle comunità, passate e presenti. In questo senso, la SEA ha cercato di superare l’approccio emergenziale, troppo spesso dominante nel dibattito pubblico,

PAROLE CHIAVE

MIGRAZIONI; DIRITTI; INTEGRAZIONE;
IDENTITÀ; GLOBALIZZAZIONE.

KEYWORDS

MIGRATIONS; RIGHTS; INTEGRATION;
IDENTITY; GLOBALIZATION.

per collocare i fenomeni migratori in una prospettiva storica e sociale più ampia.

Promossa dall’Università Niccolò Cusano, dall’Istituto di Studi Politici S. Pio V e dall’Università “Magna Graecia” di Catanzaro, in collaborazione con il Centro Migrare dell’Università di Palermo e con l’Università di Cassino, l’iniziativa ha riunito giuristi, filosofi, storici, studiosi di religione e di letteratura. La pluralità di linguaggi e prospettive ha contribuito a fare della Scuola un laboratorio interdisciplinare, nel quale l’incontro tra sensibilità diverse ha prodotto strumenti comuni di analisi e categorie

condivise. In questa cornice, la migrazione è stata proposta come lente interpretativa in grado di mettere in luce le fragilità delle società contemporanee, di analizzarne i conflitti e, al tempo stesso, di aprire nuove possibilità di coesione. Particolare rilievo è stato attribuito anche alla formazione dei giovani: ventotto borse di studio hanno consentito a studenti e dottorandi di partecipare attivamente ai lavori, favorendo la creazione di una comunità eterogenea.

Uno dei nuclei tematici centrali della XIII edizione della SEA è stato il modo in cui la migrazione viene osservata e narrata nello spazio pubblico. La *lectio magistralis* di Luca Di Sciullo, presidente del Centro Studi e Ricerche IDOS¹, ha introdotto la questione attraverso una metafora particolarmente efficace: le “patologie della visione”. La miopia che riduce tutto a emergenza, la presbiopia, cioè l’incapacità di cogliere i percorsi di integrazione maturati nel tempo e l’astigmatismo che sovrappone vaghi stereotipi alle persone reali. Tali distorsioni, non sono semplici errori percettivi, ma costituiscono veri e propri dispositivi narrativi che orientano il dibattito e nutrono paure collettive. Si alimentano così rappresentazioni come l’illusione della “sostituzione etnica” o l’idea di un’instabilità diffusa, in contrasto con i dati che mostrano la continuità dei processi e, invece, l’aumento costante degli italiani all’estero. In questo senso, la migrazione appare “mal vista” non tanto per la sua natura intrinseca, ma proprio perché “vista male”.

Alberto Scerbo (Università “Magna Graecia” di Catanzaro) ha approfondito la prospettiva ricostruendo la traiettoria storica del fenomeno: da esperienza guardata con diffidenza, a tema trattato come emergenza, fino alla sua incorporazione nelle politiche di sicurezza e, emblematicamente, nei cosiddetti “pacchetti sicurezza”. Questa evoluzione ha consolidato la logica emergenziale all’interno della dimensione normativa, trasformando un processo strutturale in questione di ordine pubblico.

Sul medesimo piano, Benedetto Coccia (Istituto di Studi Politici San Pio V) ha evidenziato come le statistiche, anziché fungere da strumenti di compren-

sione, siano spesso manipolate a fini politici. Nella comunicazione istituzionale e mediatica, ciò che dovrebbe chiarire proporzioni e tendenze si trasforma in dispositivo retorico, che alimenta l’allarme più di quanto favorisca la conoscenza. Il risultato è un discorso pubblico polarizzato, in cui i dati perdono la loro funzione di misura e sono incorporati nella costruzione di narrazioni allarmistiche.

Il quadro che emerge è quello di un Paese che, negli ultimi cinquant’anni, ha costruito gran parte del proprio immaginario politico attorno a un equivoco: trattare la migrazione come evento passeggero o crisi da contenere, mentre essa costituisce un elemento stabile della vita sociale e istituzionale.

La SEA ha inteso contrastare questa retorica, mostrando come il superamento dell’approccio emergenziale apra lo spazio per una riflessione più ampia sul valore della migrazione come sapere e come memoria collettiva. Comprendere i movimenti delle persone richiede non solo la misurazione dei flussi o la disciplina degli ingressi, ma anche la costruzione di strumenti critici e il riconoscimento delle radici culturali e storiche che li legano alla nostra identità comune.

In questa prospettiva, Aldo Schiavello ha presentato l’esperienza del Centro Migrare, sottolineando l’importanza di un luogo stabile di ricerca interdisciplinare che tratti le migrazioni come campo scientifico autonomo, non riducibile ad appendice di altre discipline. Ha evidenziato inoltre la necessità di radicare la ricerca nella terza missione universitaria, capace di produrre effetti tangibili sul territorio e nel tessuto sociale. Le cliniche legali ne rappresentano un esempio emblematico; spazi in cui studenti e studiosi si misurano con casi reali, fornendo assistenza giuridica ai migranti e acquisendo al contempo competenze necessarie². A questa linea si collegano i corridoi universitari promossi in collaborazione con l’UNHCR, che aprono vie sicure per l’accesso all’i-

² Numerosi studi hanno messo in luce come l’attività “clinica” non si limiti a colmare un vuoto tecnico, ma contribuisca a risignificare il ruolo del giurista, trasformando il diritto in strumento di accesso alla giustizia e di tutela dei diritti fondamentali. Cfr., tra i vari, A. Sciarba, *Le cliniche legali italiane e la risignificazione del diritto*, in «Rivista di filosofia del diritto», (2019), 2, p. 257 ss.; L. Minniti, S. Spina, *Le cliniche legali nelle università e negli uffici giudiziari. Realtà e prospettive*, in «Questione Giustizia», (2019), 3, pp. 75-77; o più diffusamente C. Blengino, *Svelare il diritto. La clinica legale come pratica riflessiva*, Torino, 2023.

struzione superiore, rafforzando il legame tra università e protezione internazionale³.

Sul versante della memoria culturale, Giusto Picone ha richiamato i miti fondativi che hanno fissato nell'immaginario collettivo la figura del migrante come archetipo. L'esempio di Enea, che fugge da Troia distrutta per approdare nel Lazio e dare origine a una nuova stirpe, mostra come la migrazione sia inscritta sin dall'inizio nei racconti di nascita delle civiltà. Rievocare l'*epos* della *gens Romana* consente di riconoscere che l'identità collettiva non si forma nella staticità, ma attraverso processi di sradicamento e rifondazione, nei quali la partenza e l'approdo diventano momenti costitutivi della storia comune.

Ancora su questa linea, Paola Chiarella ha affrontato la prospettiva letteraria mettendo in dialogo testi e diritto. Attraverso opere come *Salvato dai migranti* di Matteo Ferrari e le pagine di Primo Levi, ha riflettuto sul "diritto a non essere lasciati soli", evidenziando come la solidarietà non si esaurisca nell'atto dell'accoglienza, ma si traduca in una condizione di interdipendenza. I migranti, nel loro attraversare confini, spingono a ripensare le basi della convivenza, mentre le comunità di arrivo non possono abbandonarli senza tradire i propri principi costitutivi. La letteratura, in questo senso, si intreccia con un filone giuridico e filosofico che, da Léon Duguit al solidarismo novecentesco, ha visto nella coesione sociale una condizione essenziale per l'esistenza del diritto.

Dalle prospettive di Schiavello, Picone e Chiarella emerge un quadro unitario: le migrazioni non si ridurrebbero a statistiche o a norme, ma appartengono al patrimonio del sapere, alla memoria culturale e alle rappresentazioni collettive che plasmano le identità. Esse sono chiave di lettura del passato e insieme strumento per comprendere le trasformazioni del presente.

La SEA ha dedicato ampio spazio anche alla dimensione etica e religiosa, mostrando come lo spostamento delle persone non interroghi soltanto gli ordinamenti giuridici, ma chiami in causa le coscienze individuali e le tradizioni spirituali che danno forma alle comunità politiche.

Luigi Mariano Guzzo (Università di Pisa) ha ricostruito il magistero di Papa Francesco, che ha reso

3 V., sul tema, gli atti della conferenza del 26 maggio 2020, Corridoi umanitari, una pratica replicabile, disp. sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, luglio 2020.

centrale la migrazione nella sua visione ecclesiale. Nel pensiero del Pontefice, il migrante è assunto come il "corpo di Cristo": una presenza che rende manifeste le ingiustizie, costituendo al tempo stesso un'accusa all'ordine sociale e un appello a ripensare la cittadinanza in chiave universale. Da qui l'idea di uno *ius migrandi* come diritto fondamentale, radicato nella dignità della persona e sottratto alla logica della concessione discrezionale da parte degli Stati.

Sul versante islamico, Angelo Iacovella (Università degli Studi Internazionali di Roma) ha richiamato il ruolo fondativo delle migrazioni, con particolare riferimento all'Egira del 622. Il trasferimento di Maometto dalla Mecca a Medina segnò la nascita dell'Ummah, trasformando un gruppo disperso in comunità politica e religiosa. L'episodio non è presentato come fuga, ma come atto di fondazione. Un noto hadith afferma che il valore della migrazione dipenda dalle intenzioni: emigrare per finalità religiose è atto spirituale, mentre farlo per interesse personale è gesto privato. Questa prospettiva si differenzia da quella occidentale centrata sull'individuo, restituendo all'esperienza migratoria un orizzonte comunitario e religioso.

Luigi Di Santo (Università di Cassino) ha richiamato la tradizione del cristianesimo sociale, leggendo le migrazioni come criterio di misura della solidarietà. In un contesto segnato da diseguglianze crescenti, l'arrivo di nuovi cittadini, oltre a una sfida amministrativa, diventa un'occasione per ripensare la politica come cura dei legami e delle convivenze.

Dalle diverse tradizioni religiose, cristiana e islamica, emerge un nucleo comune: la migrazione non riguarda solo norme e politiche, ma tocca i valori fondativi delle comunità politiche, mettendo in discussione i confini stessi della cittadinanza e aprendo lo spazio per una concezione più inclusiva della convivenza.

Il terreno giuridico rappresenta forse l'ambito in cui le migrazioni incidono con maggiore forza, costringendo ordinamenti pensati per comunità stabili e omogenee a confrontarsi con persone e legami che attraversano confini nazionali⁴.

4 La giurisprudenza costituzionale riconosce agli stranieri i diritti fondamentali garantiti a "tutti", pur entro l'ampia discrezionalità legislativa in materia di flussi, limitata dai bisogni primari e dal diritto all'unità familiare (p.e., v. già G. Corso, La disciplina dell'immigrazione tra diritti fondamentali e discrezionalità del legislatore nella giurisprudenza costituzionale, Relazione

Alessandro Martini (Università Niccolò Cusano) ha mostrato come il diritto di famiglia diventi un campo privilegiato per misurare queste tensioni. Dai matrimoni ostacolati da nulla osta negati arbitrariamente, alle convivenze di fatto riconosciute anche in assenza di permesso di soggiorno, il formante giurisprudenziale ha corretto rigidità legislative e ha garantito nuovi diritti fondamentali a chi avrebbe altrimenti rischiato l'esclusione. In questo senso, la giurisprudenza si pone come strumento di adattamento dell'ordinamento alle trasformazioni sociali, capace di rinnovare il tessuto normativo di fronte a nuove realtà.

In continuità, Francesco Petrillo (Università del Molise) ha richiamato la categoria del riconoscimento, sottolineando come nelle società pluraliste si debba superare il paradigma della tolleranza. Accettare la mera presenza dell'altro non basta, proprio perché occorre riconoscerlo come soggetto titolare di pari dignità, all'interno di un orizzonte che ridefinisce le stesse basi della convivenza e della cittadinanza democratica.

A questo quadro si collega l'intervento di Costanza Margiotta Broglio Masucci (Università di Padova), che ha evidenziato la necessità di sviluppare un campo di studi autonomo, i *Migration Studies*. Analogamente ai *Critical Legal Studies* degli anni Settanta che misero in discussione i fondamenti tradizionali del diritto, i *Migration Studies* propongono oggi un approccio critico e interdisciplinare che intreccia diritto, filosofia, sociologia e scienze politiche⁵. La migrazione diventa così un prisma attraverso cui leggere istituzioni e rapporti sociali nel loro insieme, mostrando come le categorie giuridiche e politi-

del 26 ottobre 2012, Corte cost.). La migrazione può inoltre essere letta come diritto dell'uomo, radicato nello *ius peregrinandi* e nello *ius communicationis*, che mette in tensione sovranità statale e universalità dei diritti (R. Cavallo Perin, *Migrazioni, diritti dell'uomo e circolazione tra ordinamenti giuridici*, in Aa. Vv., *Immigrazione e diritti fondamentali*, Torino, 2019).

5 I *Migration Studies* costituiscono un campo interdisciplinare che analizza cause, processi ed effetti delle migrazioni. In modo emblematico, si pensi alla rivista *Migration Studies* (OUP). In ambito giuridico si intrecciano con i *Critical Legal Studies*, dando luogo a una *Critical Migration Theory* che – come ha osservato E. Rigo, *Soggetti e spazi in trasformazione: appunti per una critical migration theory*, in M.G.B. Orsetta Giolo (a cura di), *Le teorie critiche del diritto*, Pisa, 2017, p. 133 ss. – mette in discussione la neutralità del diritto e la sua “stanzialità implicita”, leggendo le politiche migratorie come dispositivi di inclusione ed esclusione.

che si rimodellino sotto la pressione dei movimenti globali e ponendo le basi per un rinnovamento degli strumenti teorici e operativi del diritto⁶.

La XIII edizione della Scuola Estiva Arpinate ha mostrato con chiarezza che la migrazione non è un'emergenza passeggera, ma va intesa come chiave interpretativa capace di attraversare la storia, le istituzioni, le religioni e le culture. Dai dati demografici alle norme giuridiche, dai miti fondativi alla letteratura, dalle pratiche di solidarietà alle esperienze universitarie, il fenomeno migratorio si è rivelato fattore strutturale delle società contemporanee.

Nelle riflessioni conclusive, Enrico Ferri (Università Niccolò Cusano) ha richiamato alcuni elementi essenziali. Milioni di italiani hanno lasciato il Paese nel corso della storia; su scala globale, solo una parte minoritaria dei migranti provenienti da aree di grave difficoltà raggiunge l'Occidente, mentre la grande maggioranza resta nei Paesi confinanti. Da qui la critica a politiche che delegano la gestione dei flussi ad altri Stati, riducendo la migrazione a strumento di scambio economico e convenienza politica. Ferri ha ricordato che la migrazione appartiene alla condizione umana, e che ci si sposta per le ragioni più diverse, per necessità, per lavoro, per studio. Il problema nasce dal fatto che ogni spazio abitato è anche una dimensione politica, e che la distinzione tra una “migrazione buona” e una “cattiva” riflette più gli interessi mutevoli delle società di arrivo che la realtà dei fenomeni. Le stesse norme si restringono o si ampliano secondo criteri di utilità e convenienza.

Rimane aperta la domanda se sia possibile superare del tutto la logica della funzionalità e dell'egoismo. Probabilmente no, ma se ne possono ridefinire i contorni, riconoscendo che un diverso approccio conviene anche in termini funzionali. Accogliere persone e accompagnarle con politiche di integrazione non significa solo garantire diritti, ma anche rispondere a bisogni concreti delle società contemporanee.

In Italia risiedono stabilmente circa 5,4 milioni di stranieri regolari, pari al 9,2% della popolazione al 1° gennaio 2025⁷. La loro presenza incide in modo rilevante sul sistema economico e previdenziale e si con-

6 Un osservatorio costante è offerto dalla rivista *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, nata nel 1999 e dal 2017 pubblicata *online* ad accesso aperto, che rappresenta oggi un punto di riferimento per l'analisi critica del diritto degli stranieri e della sua attuazione (dirittoimmigrazionecittadinanza.it).

7 Report ISTAT “Indicatori Demografici Anno 2024”.

centra in settori che sostengono la vita quotidiana delle comunità, in settori quali agricoltura, industria, edilizia, turismo, assistenza familiare. Gli stranieri rappresentano oltre il dieci per cento degli occupati e contribuiscono per circa l'8-9% al prodotto interno lordo.

Su questo quadro si innestano politiche di ingresso frammentarie, costruite attorno a quote annuali, decreti flussi e regolarizzazioni straordinarie. Le procedure restano onerose e i tempi amministrativi poco prevedibili, con l'effetto di alimentare percorsi irregolari e di ridurre l'attrattività dell'Italia rispetto ad altri Paesi europei.

La discussione pubblica si è concentrata a lungo sui modelli di convivenza, oscillando tra integrazione, assimilazione e *melting pot*, ma nessuna di queste formule appare oggi del tutto persuasiva. La prospettiva più concreta resta quella che cerca di bilanciare diritti, responsabilità collettive e coesione sociale. In questo contesto, l'istanza identitaria e la questione sicurezza continuano a occupare un ruolo rilevante, anche se spesso trattati in chiave retorica più che come oggetto di politiche basate su dati.

Resta sullo sfondo il nodo strategico: senza una programmazione chiara e una visione di lungo periodo, l'Italia rischia di perdere attrattività, soprattutto per i lavoratori più qualificati. La prospettiva di una "selezione al ribasso" dei flussi migratori non è una possibilità astratta, è piuttosto l'esito prevedibile di un quadro normativo incerto e di una capacità di governo insufficiente rispetto alle trasformazioni demografiche ed economiche in corso.

La SEA ha offerto strumenti critici per sottrarre il dibattito a paure e slogan, restituendo al fenomeno migratorio la sua complessità e mostrando come integrazione e coesione sociale non siano un gesto ingenuo di generosità, ma la condizione necessaria per costruire un futuro sostenibile. Gli atti della Scuola saranno pubblicati sulla rivista *Democrazia e Diritti Sociali* (Edizioni Università di Cassino), a conferma della volontà di consolidare e diffondere le riflessioni emerse.

Francesco Cirillo è docente a contratto di Istituzioni di diritto pubblico e Metodologia giuridica all'Università Niccolò Cusano. Ha svolto attività di ricerca presso istituzioni nazionali e internazionali. È autore di saggi sul rapporto tra diritti fondamentali, tecnologie digitali e teoria del diritto.